SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 aprile 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Istituto nazionale di statistica

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'interno

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Presidenza del Consiglio dei ministri

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 12 aprile 2022, n. **33**.

Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitaria

1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di *master*, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.

2. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, né allo stesso corso di *master*, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.

3. È altresì consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di *master*, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di *master* e a un corso di specializzazione medica.

4. L'iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 3 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere.

5. Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ai singoli corsi di studio.

6. Resta fermo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in materia di criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e per la determinazione della tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.

7. Il secondo comma dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.

Art. 2.

Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di studio presso le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o presso le medesime istituzioni

1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o *master*, anche presso più istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

2. È consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o *master* o di dottorato di ricerca o di specializzazione, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. È altresì consentita l'iscrizione contemporanea, presso le istituzioni dell'AFAM di cui al comma 1 del presente articolo, a un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento o *master* e a un corso di specializzazione, di cui al medesimo articolo 2 della legge n. 508 del 1999.

3. L'iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 2 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere, anche per corsi accreditati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ai singoli corsi di studio.

4. Non è consentita l'iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso due istituzioni dell'AFAM italiane ovvero italiane ed estere.

5. Resta fermo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, in materia di definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni dell'AFAM.

6. È consentita, nel limite di due iscrizioni, l'iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso le istituzioni dell'AFAM di cui al comma 1.

7. Il comma 21 dell'articolo 29 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è abrogato. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della presente legge continuano ad applicarsi, per la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza, le disposizioni del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 28 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2012.

Art. 3.

Diritto allo studio

1. Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio ai sensi degli articoli 1 e 2 beneficia, alle condizioni previste dalla normativa vigente, degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, eletta dallo studente medesimo, fermo restando l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti.

2. Le università e le istituzioni dell'AFAM redigono annualmente un programma per favorire e promuovere la partecipazione degli studenti lavoratori ai corsi di studio e alle attività formative successive al conseguimento del titolo.

Art. 4.

Modalità e criteri per consentire la doppia iscrizione contemporanea

1. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane, del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale degli studenti universitari, sono disciplinate le modalità per facilitare agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all'articolo 1, con particolare attenzione per i corsi che richiedono la frequenza obbligatoria, e per favorire il conseguimento, sulla base di apposite convenzioni, presso due università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale, di cui almeno un'istituzione italiana, di titoli finali doppi o congiunti. Con il decreto di cui al presente comma, sentito il Ministro dell'istruzione per le parti di competenza, sono altresì stabilite le modalità di adeguamento del fascicolo elettronico dello studente, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché modalità di raccordo con il curriculum dello studente, di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo l'accesso tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), la carta nazionale dei servizi o la carta d'identità elettronica, come previsto dall'articolo 64, commi 2-*quater*, 2-*nonies* e 3-*bis*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, ferma restando l'autonomia delle università, i criteri in base ai quali è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi universitari con accesso a numero programmato a livello nazionale.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti universitari e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, sono disciplinate le modalità per facilitare agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all'articolo 2 e per favorire il conseguimento di titoli finali doppi o congiunti, all'esito di corsi di studio integrati istituiti, sulla base di apposite convenzioni, da due istituzioni dell'AFAM o da università e istituzioni dell'AFAM, di cui almeno una italiana. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai corsi accreditati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

Art. 5.

Monitoraggio e valutazione dell'impatto della legge

1. Entro quattro mesi dalla conclusione del terzo anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Università e della ricerca presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e una valutazione dell'impatto della medesima, anche sulla base dei rapporti che le università e le istituzioni dell'AFAM trasmettono annualmente al Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 43):

Presentato dall'on. Manfred Shullian e altri, il 23 marzo 2018.

Assegnato alla VII Commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 26 giugno 2018, con i pareri delle Commissioni I (affari costituzionali) e V (bilancio, tesoro e programmazione).

Esaminato dalla VII Commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 13 novembre 2019, l'11 dicembre 2019, il 30 giugno 2020, 17 dicembre 2020, il 31 marzo 2021 e il 21 luglio 2021.

Esaminato in aula in un testo unificato della Commissione con gli atti n. C.1350 (onorevole Anna Ascani), C.1573 (onorevole Antonino Minardo), C.1649 (onorevole Rossano Sasso), C.1924 (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) e C.2069-A (onorevole Paolo Lattanzio), l'11 ottobre 2021 e approvato il 12 ottobre 2021.

Senato della Repubblica (atto n. 2415):

Assegnato alla 7ª Commissione (istruzione pubblica, beni culturali), in sede redigente, il 21 ottobre 2021, con i pareri delle Commissioni la (Affari costituzionali) e 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 7ª Commissione (istruzione pubblica, beni culturali), in sede redigente, l'8 e il 15 febbraio 2022; il 22 marzo 2022.

Esaminato in aula e approvato definitivamente il 6 aprile 2022.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509) è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 2004, n. 266.

— Si riporta il secondo comma dell'art. 142 del regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 7 dicembre 1933, S.O. n. 283:

«Salvo il disposto dell'art. 39, lettera *c)*, è vietata l'iscrizione contemporanea a diverse università e a diversi istituti d'istruzione superiore, a diverse facoltà o scuole della stessa università o dello stesso istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa facoltà o scuola.»

Note all'art. 2:

— Si riporta l'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2000, n. 2:

«Art. 2. (*Alta formazione e specializzazione artistica e musicale*). — 1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.

2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui all'articolo 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n. 168, e nel rispetto dei princìpi di autonomia sanciti dalla presente legge.

4. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi princìpi.

5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.

6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. Limitatamente alla copertura dei posti in organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie nazionali. Dopo l'esaurimento di tali graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento. Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente comma, nei predetti ruoli ad esaurimento è altresì inquadrato il personale inserito nelle graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:

a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;

b) i requisiti di idoneità delle sedi;

c) le modalità di trasformazione di cui al comma 2;

d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;

e) le procedure di reclutamento del personale;

f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;

g) le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore;

h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi;

i) la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui all'articolo 1.

8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonché definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;

b) rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche attività formative;

c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a quella universitaria, prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;

d) previsione, per le istituzioni di cui all'articolo 1, della facoltà di attivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore;

e) possibilità di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, nonché istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale statizzazione si terrà conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti pareggiati o legalmente

riconosciuti che abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguite dagli studenti, nonché al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

g) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore;

h) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di diplomi accademici da parte delle istituzioni di cui all'articolo 1;

i) facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarietà e integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all'articolo 1 nonché strutture delle università. Ai Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del presente articolo;

l) verifica periodica, anche mediante l'attività dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o legalmente riconosciute, il pareggiamento o il riconoscimento è revocato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la presente legge, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi.

— Si riporta l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, (Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508), pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2005, n. 243:

«Art. 11. (*Istituzioni non statali*). — 1. Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera *g)*, della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformità dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonché la disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale.

2. L'autorizzazione è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine il Comitato è integrato con esperti del settore fino ad un massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro, tenuto conto delle diverse tipologie formative delle istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, come previsto dall'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio attivati e le altre attività formative sono richiesti i medesimi requisiti vigenti per le istituzioni statali. 4. Le istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Accademie già abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico.»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, (Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508), è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2005, n. 243.

— Si riporta il comma 21 dell'articolo 29 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 2011, n. 10, S.O. n. 11:

«21. Con decreto del Ministro, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del CUN e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), sono disciplinate le modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studi presso i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza.»

— Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 settembre 2011, reca: «Disciplina delle modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici.»

Note all'art. 4:

— Si riporta il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 2012, n. 294, S.O. n. 208.

«Art. 10. (*Anagrafe nazionale degli studenti e altre misure in materia scolastica*). — 1. Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per gli studenti, riducendone i costi connessi, le università statali e non statali legalmente riconosciute, a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, costituiscono il fascicolo elettronico dello studente, che contiene tutti i documenti, gli atti e i dati inerenti la carriera dello studente, compresi i periodi di studio all'estero per mobilità, e che alimentano il diploma supplement, a partire dall'immatricolazione o dall'avvio di una nuova carriera fino al conseguimento del titolo.»

— Si riporta il comma 28 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 2015, n. 162:

«28. Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente, che ne individua il profilo associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità di individuazione del profilo dello studente da associare ad un'identità digitale, le modalità di trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum dello studente da parte di ciascuna istituzione scolastica, le modalità di trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel Portale unico di cui al comma 136, nonché i criteri e le modalità per la mappatura del curriculum dello studente ai fni di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze.»

— Si riportano i commi 2-*quater*, 2-*nonies* e 3-*bis* dell'articolo 64, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 93:

«Art. 64. Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

(*Omissis*.)

2-*quater*. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonché tramite la carta di identità elettronica. Il sistema SPID è

adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-*sexies*. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-*bis*, comma 1.

(*Omissis*.)

2-*nonies*. L'accesso di cui al comma 2-*quater* può avvenire anche con la carta nazionale dei servizi.

(*Omissis*.)

3-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è stabilità la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *b)* e *c)*, utilizzano esclusivamente le identità digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-*nonies*, a decorrere dal 28 febbraio 2021, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, utilizzano esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi online. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, utilizzano esclusivamente le identità digitali per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi *on-line*.»

— Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O. n. 86:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»

— Si riporta l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, (Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508), pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2005, n. 243:

«Art. 11. (*Istituzioni non statali*).— 1. Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera *g)*, della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformità dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonché la disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale.

2. L'autorizzazione è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine il Comitato è integrato con esperti del settore fino ad un massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro, tenuto conto delle diverse tipologie formative delle istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, come previsto dall'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio attivati e le altre attività formative sono richiesti i medesimi requisiti vigenti per le istituzioni statali.

4. Le istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Accademie già abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico.»

22G00041

LEGGE 27 aprile 2022, n. **34**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 aprile 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° MARZO 2022, N. 17

All'articolo 1:

al comma 3, le parole: «dalla presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 2 del presente articolo».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis* *(Rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi dell'energia)*. — 1. L'ARERA effettua la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico

e del gas naturale, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla CSEA, distinguendo nel dettaglio tra:

a) il comparto elettrico, ai sensi delle seguenti disposizioni:

1) articolo 30, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

2) articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

3) articoli 5 e 5-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

4) articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171;

5) articolo 1, commi da 503 a 505, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

6) articolo 14 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

7) articolo 1 del presente decreto;

b) il comparto del gas, ai sensi delle seguenti disposizioni:

1) articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171;

2) articolo 1, commi da 506 a 508, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

3) articolo 2 del presente decreto.

2. Entro il 16 maggio 2022, l'ARERA trasmette la rendicontazione di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari.

3. A decorrere dal 1° giugno 2022, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di ulteriori misure di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, l'ARERA effettua la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate a tali misure, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla CSEA, distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico e il comparto del gas, e la trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ARERA trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'effettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l'anno in corso, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla CSEA, distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico e il comparto del gas».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis (Strategia nazionale contro la povertà energetica).* — 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono inseriti i seguenti:

"6-*bis*. Sulla base dei dati di cui al comma 6 forniti dall'Osservatorio, il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotta la Strategia nazionale contro la povertà energetica.

6-*ter*. La Strategia di cui al comma 6-*bis* stabilisce obiettivi indicativi periodici per l'elaborazione, a livello nazionale, di misure strutturali e di lungo periodo e per l'integrazione delle azioni in corso di esecuzione e di quelle programmate nell'ambito delle politiche pubbliche al fine di contrastare in modo omogeneo ed efficace il fenomeno della povertà energetica.

6-*quater*. Lo schema della Strategia di cui al comma 6-*bis* è sottoposto a consultazione pubblica e gli esiti della consultazione sono incorporati, in forma sintetica, nella versione definitiva della Strategia medesima. In fase di attuazione delle misure previste dalla Strategia sono svolte consultazioni pubbliche periodiche, in modo da favorire un'ampia partecipazione, per la valutazione dell'aggiornamento della Strategia medesima.

6-*quinquies*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La Strategia nazionale di cui al comma 6-*bis* è attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «del costo per KWh» sono sostituite dalle seguenti: «del costo per kWh»;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Al fine di mitigare gli aumenti dei costi delle fonti energetiche per le imprese di cui al comma 1 e, in particolare, per le imprese del settore del cemento, nel rispetto dei limiti tecnici impiantistici previsti dalle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e dalle disposizioni in materia di elaborazione dei piani di emergenza di cui all'articolo 26-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1 con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico. Tale deroga si applica agli impianti di cui al periodo precedente, previa comunicazione all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione e all'agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2022».

All'articolo 6:

al comma 2, la parola: «forfettaria» è sostituita dalla seguente: «forfetaria»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «ed esercenti» sono sostituite dalla seguente: «esercenti», dopo le parole: «a bassissime emissioni inquinanti» sono inserite le seguenti: «nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V» e le parole: «al netto dell'imposta sul valore aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «, al netto dell'imposta sul valore aggiunto,»;

al comma 4, terzo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore» e dopo le parole: «di concessione» sono inserite le seguenti: «del credito d'imposta»;

al comma 5, primo periodo, le parole: «efficientamento energetico» sono sostituite dalle seguenti: «incremento dell'efficienza energetica» e le parole: «ed esercenti» sono sostituite dalla seguente: «esercenti»;

al comma 6, terzo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore» e dopo le parole: «di concessione» sono inserite le seguenti: «del credito d'imposta»;

al comma 7, le parole: «dalla presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal presente articolo».

All'articolo 7:

al comma 1, la parola: «determinatasi» è sostituita dalla seguente: «determinata»;

al comma 2, la parola: «individuate» è sostituita dalla seguente: «stabiliti»;

al comma 3, le parole: «, è incrementato» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, compresi i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31 luglio 2022, sono prorogati fino al 31 luglio 2022.

3-*ter*. I versamenti sospesi ai sensi del comma 3-*bis* sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 31 agosto 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

All'articolo 9:

al comma 1 è premesso il seguente:

«01. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso di interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata, la realizzazione delle medesime opere connesse è soggetta alla procedura semplificata di cui all'articolo 6-*bis*. Per le aree interessate dalle modifiche degli impianti non precedentemente valutate sotto il profilo della tutela archeologica resta fermo quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

b) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Per 'sito dell'impianto eolico' si intende:

a) nel caso di impianti su un'unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso;

b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie autorizzata più una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie autorizzata è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni";

c) il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente:

"3-*quater*. Per 'altezza massima dei nuovi aerogeneratori' (h2) raggiungibile dall'estremità delle pale si intende il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2=h1*(d2/d1)"»;

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il comma 5 dell'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

"5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di

permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera *c)*, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale"»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Il comma 9-*bis* dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

"9-*bis*. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici di cui all'articolo 65, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. Il limite di cui alla lettera *b)* del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, è elevato a 20 MW per queste tipologie di impianti, purché il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera *f)* dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2010. La procedura di cui al presente comma, con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, si applica anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione".

1-*ter*. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile), investimento 3.1 (Isole Verdi), e di raggiungere entro il 31 dicembre 2026 la copertura totale del fabbisogno energetico delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della transizione ecologica, con decreto adottato sentita l'ARERA e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede all'aggiornamento delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2017.

1-*quater*. La revisione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017 di cui al comma 1-*ter* deve prevedere:

a) la conversione, entro l'anno 2026, degli impianti di produzione energetica a combustibili fossili da parte delle società elettriche di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, mediante piani di investimenti, comprendenti anche le reti di distribuzione, da trasmettere al Ministero della transizione ecologica e agli enti locali competenti entro il 31 dicembre 2022;

b) l'inserimento dell'isola di Giannutri, come territorio del comune dell'Isola del Giglio, nell'elenco delle isole di cui al citato allegato 1 al medesimo decreto.

1-*quinquies*. Gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulta inferiore a 1 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti situati in aree idonee, non sottoposte alle norme di tutela, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio, sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

1-*sexies*. Al comma 2-*quater* dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: "da fonte fossile di" sono sostituite dalle seguenti: "da fonte rinnovabile o da fonte fossile che abbiano";

b) alla lettera *c)*, alinea, le parole: "o meno" sono soppresse».

Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-*bis (Requisiti degli impianti termici).* — 1. All'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-*bis*, lettera *e)*, dopo la parola: "installati" sono inserite le seguenti: "pompe di calore a gas o";

b) al comma 9-*ter*, numero iii, dopo la parola: "installare" sono inserite le seguenti: "pompe di calore a gas o" e le parole: "e pompe di calore il cui rendimento sia" sono sostituite dalle seguenti: "e pompe di calore a gas, comprese quelle dei generatori ibridi, che abbiano un rendimento".

Art. 9-*ter (Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti).* — 1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di realizzazione e di esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a eccezione degli impianti installati in bacini d'acqua che si trovano all'interno delle aree previste all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o di siti della rete Natura 2000.

2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per l'inserimento e l'integrazione degli impianti di cui al comma 1 sotto il profilo ambientale, anche al fine di assicurare un'adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d'acqua e una corretta posizione dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondità del bacino.

Art. 9-*quater (Modifica all'articolo 13 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico).* — 1. All'articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: "ancorché scadute, sono prorogate di diritto" sono sostituite dalle seguenti: "o a data successiva individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute,".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670».

Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

«Art. 10-*bis (Installazione di impianti a fonti rinnovabili in aree a destinazione industriale).* — 1. In deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, nelle aree a destinazione industriale è consentita l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici che coprano una superficie non superiore al 60 per cento dell'area industriale di pertinenza.

2. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere installati su strutture di sostegno appositamente realizzate.

Art. 10-*ter (Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per il contenimento dei prezzi energetici).* — 1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, il numero 2) è sostituito dal seguente:

"2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore stesso. In tal caso:

2.1) l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento tra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);

2.2) l'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore";

b) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera *a)*, numero 2.2), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera *a)*; nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera *a)*, numeri 1) e 2.1), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, compresi quelli di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono applicati alle configurazioni di cui al numero 2.1) della lettera *a)* del comma 1 del presente articolo nella stessa misura applicata alle configurazioni di cui al numero 2.2) della medesima lettera. In sede di aggiornamento e adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di produzione e

consumo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l'ARERA stabilisce le modalità con le quali quanto previsto dal primo periodo del presente comma è applicato all'energia autoconsumata nelle configurazioni di nuova costruzione di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 2.1), del presente articolo"».

All'articolo 11:

al comma 1:

la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* al comma 1-*quinquies*, dopo le parole: "realizzazione di sistemi di monitoraggio" sono inserite le seguenti: ", da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,"»;

la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* dopo il comma 1-*sexies* sono inseriti i seguenti:

"1-*septies*. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni, ove compatibili con altri usi.

1-*octies*. Le particelle su cui insistono gli impianti fotovoltaici di cui ai commi da 1-*quater* a 1-*sexies* del presente articolo, anche a seguito di frazionamento o trasferimento a qualsiasi titolo dei terreni, non possono essere oggetto di ulteriori richieste di installazione di impianti fotovoltaici per dieci anni successivi al rilascio degli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28"».

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-*bis (Riconversione e incremento dell'efficienza energetica degli impianti serricoli).* — 1. Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e di favorirne la riconversione per un efficiente reimpiego, il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un piano nazionale per la riconversione degli impianti serricoli in siti agroenergetici.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina le modalità più idonee al perseguimento delle seguenti finalità:

a) rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli ai fini dell'adeguamento alle nuove metodologie di produzione, quali l'agricoltura integrata e la coltivazione fuori suolo, nonché dell'aggiornamento in materia di sicurezza;

b) indirizzare gli investimenti verso apprestamenti protetti progettati per assicurarne la sostenibilità ambientale e l'efficienza agronomica;

c) favorire l'uso di energie rinnovabili per la gestione colturale e climatica, sostenendo gli investimenti per la riduzione dell'impatto delle attività agricole sull'ambiente;

d) favorire la trasformazione degli impianti serricoli da strutture di consumo a strutture di produzione e di condivisione dell'energia, rendendo gli impianti medesimi produttori dell'energia necessaria al proprio funzionamento;

e) incrementare la resilienza degli impianti serricoli ai mutamenti climatici;

f) favorire il recupero delle acque piovane dai tetti degli impianti serricoli;

g) favorire gli investimenti nel settore del fotovoltaico semitrasparente da installare sui tetti degli impianti serricoli a duplice utilizzo sia energetico sia agricolo per le nuove installazioni e per il rinnovo e la manutenzione straordinaria delle installazioni esistenti;

h) incentivare lo sviluppo di impianti geotermici a bassa entalpia;

i) favorire la diffusione di impianti di riscaldamento e di raffrescamento, compreso il teleriscaldamento, da trasformazione di biomasse e da centrali a biogas;

l) incentivare la dismissione degli impianti serricoli con caratteristiche di vetustà e di inefficienza energetica, anche attraverso la concessione di contributi per la demolizione delle strutture, per la bonifica dei terreni sottostanti e per la rinaturalizzazione nonché per il rinnovamento delle strutture con finalità produttive, prevedendo l'elaborazione di un piano di gestione e di coltivazione di durata almeno quinquennale;

m) favorire la manutenzione straordinaria degli impianti serricoli mediante l'introduzione di reti e di protezioni antigrandine nonché il miglioramento delle caratteristiche strutturali al fine di garantire l'incremento delle prestazioni di resilienza ai mutamenti climatici;

n) incentivare il rinnovamento delle coperture degli impianti serricoli e l'eventuale sostituzione delle coperture in vetro con impianti fotovoltaici semitrasparenti o con altre coperture idonee a incrementare la coibentazione degli ambienti di coltivazione, quali la riduzione dei ponti termici e l'impiego di teli e di strutture termicamente isolanti;

o) favorire il rinnovamento delle coperture plastiche degli impianti serricoli con materiali innovativi fotoselettivi e di lunga durata, con caratteristiche di efficienza termica o con specifiche capacità di trattamento e di modifica della luce in entrata, ai fini della migliore gestione ed efficienza produttiva delle colture;

p) favorire il rinnovamento degli impianti di controllo ambientale, quali gli impianti di raffrescamento, di riscaldamento e di illuminazione, attraverso l'impiego di sistemi interattivi con l'operatore e con gli impianti di controllo;

q) incentivare il rinnovamento degli impianti di coltivazione mediante l'introduzione di sistemi di coltivazione fuori suolo in ambiente protetto anche con il ricorso all'uso di energia da fonti rinnovabili;

r) favorire l'introduzione di sistemi di raccolta dell'acqua piovana e gli investimenti in sistemi e impianti di raccolta e di riutilizzo delle acque meteoriche, quali gli invasi di raccolta superficiali o sotto-superficiali, per un'ottimale integrazione delle riserve idriche del suolo.

3. Il decreto di cui al comma 1 individua le forme e le modalità per il raccordo tra le finalità di cui al presente ar-

ticolo e gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il comparto agricolo, anche mediante il ricorso agli strumenti finanziari per l'agricoltura sostenibile e le agroenergie nonché ai contratti di filiera come strumento di programmazione complementare.

4. All'attuazione del piano di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 12:

al comma 1 sono premessi i seguenti:

«01. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 20," sono inserite le seguenti: "con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,".

02. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la parola: "parcheggi" sono inserite le seguenti: ", nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica".

03. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera c-*ter*), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico";

b) dopo la lettera c-*bis*) è aggiunta la seguente:

"c-*ter*) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri"»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 9-*bis*, 6-*bis* e 7-*bis*, comma 5, nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue:

a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente;

b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata;

c) per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica.

2-*ter*. Ai fini del comma 2-*bis* resta fermo quanto stabilito all'articolo 22, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".

1-*ter*. Le disposizioni dei commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introdotte dal comma 1-*bis* del presente articolo, si applicano, su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-*quater*. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli impianti che si trovino in aree non soggette a vincolo e non rientranti in aree dichiarate non idonee ai sensi della normativa regionale, per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, sia in corso un procedimento di autorizzazione, si applica la procedura autorizzativa di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021».

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-*bis* *(Sottoprodotti utilizzabili negli impianti per la produzione di biogas e biometano)*. — 1. Al fine di semplificare il processo produttivo negli impianti per la produzione di biogas e biometano, i sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016, possono essere ammessi in ingresso agli impianti per la produzione di biogas e biometano e si intendono compresi nella definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *i)*, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2016, se rispettano le condizioni previste dall'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e se l'utilizzo agronomico del digestato prodotto rispetta altresì le disposizioni previste dal titolo IV del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016».

All'articolo 13:

al comma 1, le parole: «ultimo periodo,» sono soppresse, dopo le parole: «n. 387,» sono inserite le seguenti: «il quarto periodo è soppresso, all'ultimo periodo,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4"».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-*bis* *(Semplificazioni in materia di infrastrutture elettriche)*. — 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

"1-*ter*. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico gli elettrodotti di cui all'articolo 52-*quinquies*, comma 1, fatta salva la possibilità che la regione, o un comune da essa delegato, possa esprimere caso per caso una diversa valutazione, con congrua motivazione, nell'ambito del procedimento autorizzativo per l'adozione del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell'infrastruttura.

1-*quater*. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono sempre compatibili con l'esercizio dell'uso civico le ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati, già esistenti, di cui all'articolo 52-*quinquies*, comma 1, che si rendano necessarie per ragioni di obsolescenza, purché siano realizzate con le migliori tecnologie esistenti e siano effettuate sul medesimo tracciato della linea già esistente o nelle sue immediate adiacenze";

b) all'articolo 13, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni".

2. All'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al quarto periodo, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e le parole: ", salvo il caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ne disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie" sono soppresse;

2) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: "La regione o le regioni interessate esprimono il proprio parere ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1-*ter*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in sede di conferenza di servizi. Nel caso di mancata espressione del parere di cui al periodo precedente, la compatibilità dell'opera con l'esercizio dell'uso civico si intende confermata";

b) al comma 4-*sexies*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nel rispetto dei medesimi limiti dimensionali sono realizzabili, mediante denuncia di inizio attività, le varianti consistenti nel passaggio da linee aeree a cavo interrato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" e, al secondo periodo, le parole: "strettamente necessari alla" sono sostituite dalle seguenti: "necessari per lo svolgimento di attività o la";

c) al comma 4-*quaterdecies*, al primo periodo, dopo le parole: "sia in fase di realizzazione delle opere," sono inserite le seguenti: "compreso l'interramento in cavo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50," e, al secondo periodo, le parole: "di tracciato" sono soppresse;

d) al comma 4-*quinquiesdecies*, primo periodo, dopo le parole: "realizzate con le migliori tecnologie esistenti" sono inserite le seguenti: ", compreso l'interramento in cavo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

e) dopo il comma 4-*quinquiesdecies* è inserito il seguente:

"4-*sexiesdecies*. Le ricostruzioni di linee elettriche esistenti, che siano necessarie per ragioni di obsolescenza, realizzate con le migliori tecnologie esistenti e aventi caratteristiche diverse da quelle indicate dal comma 4-*quinquiesdecies*, sono autorizzate ai sensi del comma 1. Tutti gli interventi di ricostruzione possono essere realizzati senza necessità di previo inserimento in piani e programmi";

f) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-*bis*. Per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, autorizzate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, unitamente agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero autorizzate dai gestori della rete elettrica di distribuzione, si applicano le norme riguardanti la rete elettrica di trasmissione nazionale quando l'autorizzazione per tali opere di connessione sia stata trasferita mediante voltura in favore del gestore della rete elettrica nazionale"».

All'articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: «promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili,» sono inserite le seguenti: «anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici,»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Al fine di assicurare il completamento del progetto di risanamento e di riconversione dell'area industriale di Porto Torres, nell'ambito degli obiettivi in materia di transizione ecologica ed energetica previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversio-

ne del presente decreto è convocata, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione Sardegna, la Cabina di regia di cui al Protocollo di intesa per la "chimica verde" a Porto Torres, del 26 maggio 2011, alla quale partecipano le istituzioni locali, le parti sociali e gli operatori economici, per procedere alla revisione, all'aggiornamento e alla ridefinizione degli obiettivi del medesimo Protocollo di intesa nonché alla trasformazione degli impegni istituzionali ed economici ivi contenuti e non ancora adempiuti in accordo di programma».

All'articolo 15:

al comma 1:

al capoverso 6-*bis*, le parole: «, ossia sonde geotermiche» sono soppresse;

al capoverso 6-*ter* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, oppure utilizzino fluidi geotermici limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale»;

dopo il capoverso 6-*ter* è aggiunto il seguente:

«6-*quater*. Sono fatte salve le modalità operative individuate dalle regioni che abbiano liberalizzato l'installazione di sonde geotermiche senza prelievo o immissione di fluidi nel sottosuolo»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1.1. Tra le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui alle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma 1"»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Semplificazioni per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico».

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: «ai clienti» sono sostituite dalle seguenti: «per i clienti», le parole: «il GSE» sono sostituite dalle seguenti: «il Gestore dei servizi energetici (GSE)» e la parola: «avvia» è sostituita dalla seguente: «avviano»;

al comma 2:

al primo periodo, la parola: «ricadenti» è sostituita dalla seguente: «situate» e le parole: «delle tempistiche massime» sono sostituite dalle seguenti: «dei tempi massimi»;

al secondo periodo, la parola: «ricadono» è sostituita dalle seguenti: «sono situati», le parole: «considerate idonee» sono sostituite dalle seguenti «considerate compatibili» e dopo le parole: «28 dicembre 2021» sono inserite le seguenti: «, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'11 febbraio 2022»;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «oneri fiscali» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 5, dopo la parola: «industriali» sono inserite le seguenti: «a forte consumo di gas, come definiti dal decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, anche in forma aggregata, con priorità per le imprese a prevalente consumo termico»;

alla rubrica, le parole: «l'emergenza caro energia» sono sostituite dalle seguenti: «l'emergenza derivante dal rincaro dei prezzi dei prodotti energetici».

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-*bis* *(Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali)*. — 1. Al fine di garantire la piena integrazione e remunerazione di medio termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato elettrico nonché di trasferire ai consumatori partecipanti al mercato elettrico i benefici conseguenti alla predetta integrazione, il GSE offre un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni.

2. Il GSE procede, senza oneri a carico del proprio bilancio, alla stipulazione di contratti di vendita dell'energia elettrica da fonti rinnovabili ritirata ai sensi del comma 1 del presente articolo di durata pari a quella dei contratti di acquisto di cui al medesimo comma 1, attraverso gli strumenti informativi e di negoziazione predisposti dal Gestore dei mercati energetici Spa (GME) ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

3. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:

a) il prezzo di vendita offerto dal GSE ai sensi del comma 2 del presente articolo, valorizzando opportunamente i differenti profili di produzione degli impianti a fonti rinnovabili, tenuto conto dei valori di investimento *standard* delle singole tecnologie e della redditività dell'investimento nonché in coerenza con i valori di cui all'articolo 15-*bis*, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

b) le modalità con le quali il GSE può cedere l'energia nella sua disponibilità derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive o dal servizio di ritiro e vendita a lungo termine di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nell'ambito dei meccanismi del ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul posto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003, ai quali non si applicano i commi 1, 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 4 del 2022, garantendo che la medesima energia sia ceduta prioritariamente ai clienti industriali, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e ai clienti localizzati nelle isole maggiori e che partecipino al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare di cui alla deliberazione dell'ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel;

c) le modalità con le quali il GSE cede l'energia di cui al comma 1, garantendo che i prezzi di cui alla lettera *a)* siano direttamente praticati ai clienti finali con priorità per i clienti finali energivori, con attenzione alle isole Sicilia e Sardegna;

d) le modalità di coordinamento del meccanismo di cui al comma 1 del presente articolo con le procedure previste al capo II del titolo II del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gestite dal GSE.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 17:

al comma 1:

la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza è pari ad almeno 500.000 tonnellate ed è incrementata di 100.000 tonnellate all'anno nel successivo triennio"»;

la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Al fine di promuovere la riconversione delle raffinerie tradizionali esistenti all'interno di siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza, la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili in purezza, aggiuntiva alle quote obbligatorie di cui al comma 1 del presente articolo, è incentivata mediante l'erogazione di un contributo assegnato tramite procedure competitive per una durata e un valore definiti con i decreti di cui al comma 3-*ter* e funzionale a garantire un'adeguata remunerazione dei costi di investimento dell'impianto, comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-*ter*.

3-*ter*. Per le finalità di cui al comma 3-*bis*, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti nei siti di bonifica di interesse nazionale, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i quantitativi di biocarburanti liquidi oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le modalità di attuazione del comma 3-*bis* nonché le modalità di riparto delle risorse. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto ad euro 150 milioni per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019, per 20 milioni di euro, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario;

b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad euro 45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019.

3-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

All'articolo 18:

al comma 1, capoverso c-*bis*), le parole: «Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane» sono sostituite dalle seguenti: «gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali»;

al comma 2, dopo le parole: «di trasmissione nazionale» sono inserite le seguenti: «e di distribuzione»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. I gestori delle infrastrutture ferroviarie possono stipulare accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine anche tramite gli strumenti definiti nel presente articolo"»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Individuazione di ulteriori aree idonee per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili».

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-*bis* *(Modifica all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, in materia di Autorità per i servizi di pubblica utilità).* — 1. All'articolo 2, comma 12, lettera *e)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo le parole: "in relazione all'andamento del mercato" sono inserite le seguenti: "e del reale costo di approvvigionamento della materia prima"».

All'articolo 19:

al comma 1:

alla lettera *a)*, dopo le parole: «comma 162» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «n. 145,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 145»;

alla lettera *b)*, capoverso 8:

al primo periodo, le parole: «che insistono sul medesimo immobile» sono sostituite dalle seguenti: «adottate per il medesimo immobile»;

al quarto periodo, le parole: «del medesimo Ministero,» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo Ministero».

Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:

«Art. 19-*bis* *(Istituzione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili).* — 1. La Repubblica riconosce il 16 febbraio quale Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, al fine di promuovere la cultura del risparmio energetico e del risparmio di risorse mediante la riduzione degli sprechi, la messa in atto di azioni di condivisione e la diffusione di stili di vita sostenibili.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finan-

za pubblica, le istituzioni pubbliche, negli edifici e negli spazi aperti di loro competenza, adottano iniziative di risparmio energetico e azioni di risparmio nell'uso delle risorse, anche attraverso pratiche di condivisione; possono altresì promuovere incontri, convegni e interventi concreti dedicati alla promozione del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

4. Il Ministero della transizione ecologica, con il coinvolgimento di altri Ministeri interessati e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e in collaborazione con le regioni e gli enti locali, assicura il coordinamento delle iniziative di cui al comma 3.

Art. 19-*ter (Disposizioni in materia di incremento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica)*. — 1. Al fine di contenere la spesa per i servizi di illuminazione pubblica degli enti locali e di perseguire una strategia di incremento dell'efficienza energetica basata sulla razionalizzazione e sull'ammodernamento delle fonti di illuminazione pubblica, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti gli *standard* tecnici e le misure di moderazione dell'utilizzo dei diversi dispositivi di illuminazione pubblica, nel rispetto dei livelli di tutela della sicurezza pubblica e della circolazione negli ambiti stradali, secondo i seguenti criteri:

a) utilizzo di appositi sensori di movimento dotati di temporizzatore variabile che garantiscano, durante le ore notturne, l'affievolimento dell'intensità luminosa e il ripristino della piena luminosità al rilevamento di pedoni o veicoli;

b) individuazione delle modalità di ammodernamento o sostituzione degli impianti o dispositivi di illuminazione esistenti, al fine di garantire che gli impianti o dispositivi siano economicamente e tecnologicamente sostenibili ai fini del perseguimento di una maggiore efficienza energetica;

c) individuazione della rete viaria ovvero delle aree, urbane o extraurbane, idonee e non idonee all'applicazione e all'utilizzo delle tecnologie dinamiche e adattive di cui alla lettera *a)*.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 19-*quater (Disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici)*. — 1. Al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere un risparmio energetico annuo immediato, dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023 la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici, a esclusione degli edifici di cui all'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi centigradi, più 2 gradi centigradi di tolleranza, né inferiore, in estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza».

All'articolo 20:

al comma 1, le parole: «di Difesa Servizi S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «della società Difesa Servizi S.p.A.»;

al comma 3, dopo le parole: «Competente ad esprimersi in materia» sono inserite le seguenti: «culturale e».

All'articolo 21:

al comma 1, alinea, le parole: «all'articolo 4, del medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4 del medesimo»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-*sexies*. Per gli interventi di metanizzazione ammessi ai finanziamenti di cui al presente articolo, il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti è di novanta giorni dalla data di approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione comunale".

3-*ter*. Dopo il comma 319 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è inserito il seguente:

"319-*bis*. Le risorse finanziarie di cui al sesto periodo del comma 319 non ancora erogate sono assegnate alle regioni nel cui territorio si trovano i comuni o i consorzi di comuni beneficiari di finanziamento per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5 del 28 gennaio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2015, e in base alla graduatoria vigente. Le competenze in materia di istruttoria tecnica, di concessione dei finanziamenti e di erogazione delle risorse finanziarie ai comuni sono trasferite alle regioni, che approvano altresì l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in attuazione dell'articolo 23, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in base a un tempo massimo di realizzazione dei progetti di quarantadue mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo, prorogabile una sola volta. Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione comporta la perdita del finanziamento per la parte dei lavori non completata nei termini. Le regioni possono utilizzare, per l'attività di assistenza tecnica, fino all'1 per cento delle risorse finanziarie di cui al primo periodo non ancora erogate. Le regioni inviano semestralmente al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e al Ministero della transizione ecologica una relazione sull'esecuzione del programma"».

All'articolo 22:

al comma 1, le parole: «e riqualificazione» sono sostituite dalle seguenti: «e alla riqualificazione» e le parole: «il riconoscimento di incentivi» sono sostituite dalle seguenti: «la concessione di incentivi»;

al comma 3, le parole: «dalla presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1 del presente articolo».

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-*bis (Ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale).* — 1. Al fine di garantire la continuità degli investimenti in ricerca e sviluppo nell'ambito del settore aerospaziale, anche rivolti alla transizione ecologica e digitale, nell'area della sicurezza nazionale, già destinatari dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti che utilizzano le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati sono calcolati sull'incasso conseguito dai soggetti beneficiari quale ricavato delle vendite effettive nel quindicennio successivo alla data di conclusione di ciascun progetto, secondo gli scaglioni di avanzamento degli incassi in base alle aliquote previste nei provvedimenti di ammissione agli interventi. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. Le disposizioni del presente comma si applicano ai soggetti che presentano la dichiarazione di cui al comma 2 nei termini ivi previsti.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione attestante l'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1 nonché delle somme non ancora versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente depositati.

3. Il Ministero dello sviluppo economico effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 2».

All'articolo 23:

al comma 3, le parole: «dalla presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1 del presente articolo».

All'articolo 24:

al comma 1, le parole: «legge 17 dicembre 2021, n. 301» sono sostituite dalle seguenti: «legge 17 dicembre 2021, n. 215» e le parole: «e conseguentemente emerga» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione ai quali conseguentemente risulti».

All'articolo 25:

al comma 1, dopo le parole: «di 150 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;

al comma 2, dopo le parole: «alla determinazione» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,»;

al comma 3, le parole: «comma, 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

al comma 7, primo periodo, le parole: «nei limiti» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite»;

al comma 8, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 9, le parole: «quantificati in» sono sostituite dalle seguenti: «pari a».

Nel titolo II, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

«Art. 25-*bis (Riassegnazione di risorse in favore dell'emittenza locale).* — 1. All'articolo 57-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, le parole: "A decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2019";

b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. A decorrere dall'anno 2023, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche *on line*, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90".

2. Il comma 13 dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è abrogato.

3. A decorrere dall'anno 2023, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro annui da destinare alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 3, pari a 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 2».

All'articolo 26:

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Per l'anno 2022, i termini del 30 aprile e del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono differiti rispettivamente al 15 giugno e al 15 luglio.

2-*ter*. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così differiti, per l'anno 2022:

a) il rendiconto relativo all'anno 2021 è approvato da parte del Consiglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30 giugno 2022;

b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2021 è approvato entro il 30 novembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 1, comma 286, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "alla data di entrata in vigore" sono inserite le seguenti: "della legge di conversione"»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Differimento di termini in materia di finanza regionale».

All'articolo 27:

al comma 2:

al secondo periodo, le parole: «da destinare,» sono sostituite dalle seguenti: «da destinare»;

al terzo periodo, dopo le parole: «data di entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione» e le parole: «sulle operazioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle operazioni»;

i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che sono stati destinatari delle anticipazioni disposte con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 243-*quinquies* del medesimo testo unico e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, è destinato un contributo complessivo di 22,6 milioni di euro per l'anno 2022. I comuni di cui al periodo precedente che sono in dissesto finanziario o che risultano beneficiari di contributi concessi ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, del comma 1-*septies* dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, del comma 8-*quinquies* dell'articolo 16 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, o dei commi 565 o 567 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono esclusi dal contributo di cui al presente comma.

3-*bis*. Il contributo di cui al comma 3 è erogato in proporzione all'ammontare del maggior onere di cui al primo periodo del medesimo comma 3. I comuni che si trovano nelle condizioni di cui al comma 3 nonché quelli esclusi dal contributo ai sensi del medesimo comma possono restituire le rate scadute e non pagate nel triennio 2019-2021, al netto del contributo ricevuto ai sensi del comma 3, in quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al medesimo comma 3, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.

4-*bis*. Le risorse di cui al presente articolo spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio».

All'articolo 28:

al comma 4, le parole: «dal comma 1, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1 si provvede», dopo le parole: «a 285 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e dopo le parole: «a 280 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, sesto periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42," sono inserite le seguenti: "ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del medesimo codice,";

b) all'articolo 10, comma 1, lettera *c)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria"».

Nel titolo IV, all'articolo 29 è premesso il seguente:

«Art. 28-*bis* *(Cooperative edilizie di abitazione)*. — 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Ai fini della presente legge si considerano società cooperative edilizie di abitazione le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l'assegnazione ai soci di alloggi in proprietà, in godimento ovvero in locazione, nonché, in via accessoria o strumentale, attività o servizi, anche di interesse collettivo, svolti secondo i princìpi della mutualità cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari nonché di soggetti terzi, connessi direttamente all'oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all'attività caratteristica delle cooperative di abitazione"».

All'articolo 29:

al comma 1:

alla lettera *b)*, la parola: «giugno» è sostituita dalla seguente: «novembre»;

alla lettera *c)*, la parola: «giugno» è sostituita dalla seguente: «novembre»;

al comma 3, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «valutate», le parole: «per l'anno 2022 e» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022, in» e le parole: «e a 33 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e in 33 milioni».

Dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti:

«Art. 29-*bis* *(Modifiche all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*. — 1. All'artico-

lo 121, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione".

2. All'articolo 121, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Art. 29-*ter (Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e per i titolari di partita* IVA). — 1. All'articolo 10-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis*. Al fine di consentire l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'anno 2022, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine di cui al comma 1 del presente articolo, ma comunque entro il 15 ottobre 2022"».

All'articolo 30:

al comma 1, le parole: «all'articolo 122, del» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 122 del»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. Il Commissario *ad acta*, per l'attuazione degli adempimenti di cui al comma 3, può avvalersi altresì delle aziende del servizio sanitario della regione Calabria, in qualità di soggetti attuatori, nonché del supporto di strutture regionali e di personale in servizio presso le medesime, posto in posizione di utilizzo a tempo pieno o parziale, con oneri a carico delle amministrazioni o degli enti di appartenenza.

3-*ter*. Nei limiti dell'utilizzo delle risorse trasferite per la realizzazione dei progetti di cui al comma 3, è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario *ad acta*. Gli attuali soggetti attuatori, su richiesta del Commissario *ad acta*, sono autorizzati a trasferire sulla predetta contabilità speciale le residue risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli interventi inseriti nel Piano"».

All'articolo 31:

al comma 1:

alla lettera *a)*, capoverso 1-*bis*, dopo le parole: «può essere incrementata» sono inserite le seguenti: «mediante erogazioni»;

alla lettera *b)*, dopo le parole: «della salute» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 2, dopo le parole: «Agli oneri» sono inserite le seguenti: «derivanti dal comma 1,»;

alla rubrica, le parole: «e operatori» sono sostituite dalle seguenti: «e degli operatori».

All'articolo 32:

al comma 1, primo periodo, la parola: «sperimentale» è soppressa;

al comma 2, primo periodo, la parola: «23-quinques,» è sostituita dalla seguente: «23-*quinquies*»;

alla rubrica, le parole: «all'implementazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'incremento».

All'articolo 33:

al comma 1, la parola: «richiesta» è sostituita dalla seguente: «richiesti»;

al comma 2:

alla lettera *a)*, capoverso 2-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soli fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica, il praticante avvocato può ricongiungere il periodo già svolto a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'ufficio per il processo, anche nel caso in cui l'ufficio o la sede siano diversi rispetto a quella del consiglio dell'ordine presso il quale risulti iscritto»;

alla lettera *b)*:

al numero 1), le parole: «per la ripresa e la resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «di ripresa e resilienza» e le parole: «del medesimo profilo» sono sostituite dalle seguenti: «per il medesimo profilo»;

al numero 2), le parole: «la prova scritta, un numero» sono sostituite dalle seguenti: «la prova scritta un numero» e le parole: «di posti» sono sostituite dalle seguenti: «dei posti».

All'articolo 34:

al comma 1:

alla lettera *a)*, numero 3), le parole: «del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160» sono sostituite dalle seguenti: «, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,», le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti» e le parole: «le disposizioni cui» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui»;

alla lettera *b)*, numero 3), capoverso 3), primo periodo, le parole: «dell'incarico» sono sostituite dalle seguenti: «dall'incarico»;

alla lettera *f)*, capoverso 1, le parole: «avviare a un procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «avviare un procedimento».

All'articolo 35:

al comma 1, capoverso articolo 34-*ter*, comma 1:

al primo periodo, le parole: «Ministero dell'economia e finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze» e le parole: «e del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «e del codice di cui al decreto legislativo»;

al secondo periodo, le parole: «in Conferenza unificata» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di Conferenza unificata» e dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2,» sono inserite le seguenti: «del presente decreto».

Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

«Art. 35-*bis (Comunicazioni relative a bandi e avvisi finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza).* — 1. Le amministrazioni statali sono tenute a pubblicare nel proprio sito *internet* istituzionale, entro trenta giorni dalla data di emanazione di bandi e avvisi destinati agli enti territoriali relativi a infrastrutture e opere pubbliche finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, una comunicazione contenente:

a) la tipologia di intervento;

b) la tempistica;

c) l'individuazione degli enti destinatari del finanziamento;

d) il livello progettuale richiesto;

e) l'importo massimo finanziabile per singolo ente».

All'articolo 36:

al comma 1 è premesso il seguente:

«01. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati dall'allegato I-*bis* alla parte seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente, deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista. La Commissione può derogare all'ordine di priorità di cui al quarto e al quinto periodo in caso di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; in tal caso, la Commissione di cui al presente comma ovvero la Commissione di cui al comma 2-*bis* del presente articolo dà precedenza ai progetti connessi alle misure relative allo stato di emergenza";

b) al comma 2-*bis*, al secondo periodo, le parole: "settimo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "ottavo periodo", al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui al medesimo quinto periodo" e dopo il quinto periodo è inserito il seguente: "Nelle more del perfezionamento del decreto di nomina, il commissario in esso individuato è autorizzato a partecipare, con diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC";

c) il comma 2-*octies* è sostituito dal seguente:

"2-*octies*. Il presidente della Commissione di cui al comma 1 si avvale altresì di una struttura di supporto composta da quattro unità di personale dell'Arma dei carabinieri, appartenenti all'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o comunque con comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o nel coordinamento di unità complesse o nella gestione di fondi. I componenti della struttura di supporto sono individuati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e posti in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui al comma 5 del presente articolo. La struttura di supporto cessa al rinnovo della Commissione"»;

al comma 1, le parole: «la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1 ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*,» sono sostituite dalle seguenti: «l'autorità competente»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al primo periodo, le parole: "l'autorità competente," sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*,", al secondo periodo, le parole: "l'autorità competente" sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*," e, al terzo periodo, le parole: "all'autorità competente" sono sostituite dalle seguenti: "alla Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero alla Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*,".

1-*ter*. Il comma 6-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

"6-*bis*. Al fine di accelerare la transizione energetica, nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali, il proponente può ricorrere prioritariamente alla valutazione preliminare di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove sussistano i presupposti per l'applicazione di tali disposizioni; ove, all'esito della procedura di valutazione preliminare, risultino applicabili le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale o di valutazione di impatto ambientale, ovvero ove il proponente sottoponga direttamente il progetto a tali procedure, le procedure stesse hanno in ogni caso a oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto"».

All'articolo 37:

al comma 1:

alla lettera *a)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "e di" sono sostituite dalle seguenti: "e a"»;

alla lettera *b)*, le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese».

All'articolo 38:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Fino al 31 dicembre 2022, gli atti per la registrazione dei contratti di comodato d'uso gratuito con finalità umanitarie a favore di cittadini di nazionalità ucraina e di altri soggetti provenienti comunque dall'Ucraina sono esenti dall'imposta di registro di cui all'articolo 5, comma 4, della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».

All'articolo 39:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire la piena operatività dei fondi per il *venture capital* sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico, al comma 7-*sexies* dell'articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per la gestione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dello sviluppo economico, cui affluiscono le risorse ad esso assegnate e sul quale la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a effettuare operazioni di versamento e di prelevamento per le medesime finalità. Il Ministero dello sviluppo economico stipula con la società Cassa depositi e prestiti Spa un'apposita convenzione per la disciplina delle modalità operative di gestione delle risorse assegnate al citato conto corrente"».

All'articolo 40:

al comma 1:

alla lettera *a)*, capoverso 1, al primo periodo, le parole: «di risulta,» sono sostituite dalle seguenti: «di risulta» e le parole: «ed evitare» sono sostituite dalle seguenti: «e per evitare» e, al secondo periodo, le parole: «attività a scopo industriale o commerciale di importazione» sono sostituite dalle seguenti: «a scopo industriale o commerciale attività di importazione»;

alla lettera *b)*:

al capoverso 3:

alla lettera *a)*, dopo le parole: «di buona tecnica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

alla lettera *d)*, la parola: «rilasciati» è sostituita dalla seguente: «rilasciate»;

al capoverso 3-*bis*, le parole: «dell'allegato XIX,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'allegato XIX»;

alla lettera *c)*, capoverso 4, al primo periodo, la parola: «rilasciati» è sostituita dalla seguente: «rilasciate» e, al terzo periodo, dopo le parole: «e dello sviluppo economico» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

Nel titolo IV, dopo l'articolo 41 è aggiunto il seguente:

«Art. 41-*bis (Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori della regione Molise e dell'area etnea colpiti dagli eventi sismici del 2018)*. — 1. Dopo il comma 4-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono inseriti i seguenti:

"4-*ter*. In alternativa a quanto previsto al comma 2, nei limiti delle risorse assegnate allo scopo dall'articolo 1, comma 463, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, ciascun Commissario può avvalersi di un'apposita struttura, costituita all'interno dell'amministrazione regionale, composta da personale appartenente alla medesima amministrazione o ad enti strumentali di quest'ultima, nonché della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

4-*quater*. Può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di trenta ore mensili *pro capite*, di compensi al personale non dirigenziale della struttura di cui al comma 4-*ter*, nel numero massimo di quattro unità, per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa della medesima struttura, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è attribuita, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un'indennità mensile pari al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione o di rischio prevista dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza, commisurata ai giorni di effettivo impiego"».

All'articolo 42:

al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 1056, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022 per il 53 per cento del suo ammontare e al 31 dicembre 2026 per la restante parte, pari al 47 per cento".

1-*ter*. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:

a) al 31 dicembre 2022:

1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132;

2) non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 1-*bis*;

b) al 31 dicembre 2023:

1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui al comma 1-*bis*;

2) non si tiene conto delle disposizioni del comma 1;

c) al 31 dicembre 2024 e per i due successivi:

1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 1;

2) non si tiene conto delle disposizioni del comma 1;

d) al 31 dicembre 2027 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-*bis*»;

al comma 2, lettera *d)*, dopo le parole: «utilizzo delle maggiori entrate» sono inserite le seguenti: «e delle minori spese».

Dopo l'articolo 42 sono inseriti i seguenti:

«Art. 42-*bis (Disposizioni finali).* — 1. Al fine di tutelare la concorrenza e di assicurare la massima trasparenza delle voci di costo sostenute dai consumatori, nelle fatture per i consumi di energia elettrica e di gas, emesse nei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cui si applicano le disposizioni concernenti la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore del gas e il *bonus* sociale elettrico e gas previste dal presente decreto, dal decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riportate, rispettivamente, le seguenti diciture: "Importi rideterminati a seguito di intervento del Governo e del Parlamento" e "*Bonus* sociale".

Art. 42-*ter (Clausola di salvaguardia).* — 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

All'allegato A:

nell'allegato XIX:

all'articolo 1, comma 1:

all'alinea, le parole: «nel decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101» sono sostituite dalle seguenti: «nel presente decreto»;

alla lettera *c)*, le parole: «31 luglio 2020, n. 101» sono soppresse e le parole: «rispetto una» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto a una»;

alla lettera *d)*, le parole: «del 9 ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, del 9 ottobre 2013,»;

alla lettera *g)*, le parole: «l'attività a scopo industriale o commerciale di importazione» sono sostituite dalle seguenti: «a scopo industriale o commerciale l'attività di importazione» e dopo le parole: «di cui all'allegato 2» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

all'articolo 4:

al comma 2, le parole: «del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «dei Ministeri»;

al comma 3, le parole: «e i principali» sono sostituite dalle seguenti: «e dei principali»;

all'articolo 5:

al comma 3, le parole: «di riferimento, sono» sono sostituite dalle seguenti: «di riferimento sono»;

al comma 5, le parole: «consegna a destino» sono sostituite dalle seguenti: «consegna a destinazione»;

all'articolo 6:

al comma 4, le parole: «lettera *a)*» sono sostituite dalle seguenti: «, lettera *a)*,»;

al comma 6, dopo le parole: «comma 2, lettera *a)*» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

all'articolo 7:

al comma 1, alinea, dopo le parole: «di II grado» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

all'allegato 2:

alla sezione «Prodotti semilavorati», voce «Lanierini/Nastri magnetici», la parola: «LANIERINI» è sostituita dalla seguente: «LAMIERINI».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3495):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Mario DRAGHI, dal Ministro dell'economia e delle finanze Daniele FRANCO, dal Ministro dello sviluppo economico Giancarlo GIORGETTI, dal Ministro della transizione ecologica Roberto CINGOLANI e dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico GIOVANNINI (Governo Draghi-I), il 1° marzo 2022.

Assegnato alle commissioni riunite VIII (ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 1° marzo 2022, con i pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I (affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (giustizia), III (affari esteri e comunitari), IV (difesa), V (bilancio, tesoro e programmazione), VI (finanze), VII (cultura, scienza e istruzione), IX (trasporti, poste e telecomunicazioni), XI (lavoro pubblico e privato), XII (affari sociali), XIII (agricoltura), XIV (politiche dell'Unione europea) e per le questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite VIII (ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 9, il 10, il 15 e il 22 marzo 2022; il 6, il 7 e l'11 aprile 2022.

Esaminato in aula l'11 e il 12 aprile 2022; approvato il 13 aprile 2022.

Senato della Repubblica (atto n. 2588):

Assegnato alle commissioni riunite 10ª (industria, commercio, turismo) e 13ª (territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 14 aprile 2022, con i pareri delle commissioni 1ª (affari costituzionali), 2ª (giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (difesa), 5ª (bilancio), 6ª (finanze e tesoro), 7ª (istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (agricoltura e produzione agroalimentare), 11ª (lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (igiene e sanità), 14ª (politiche dell'Unione europea) e per le questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite 10ª (industria, commercio, turismo) e 13ª (territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 20 aprile 2022.

Esaminato in aula e approvato definitivamente il 21 aprile 2022.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 50 del 1° marzo 2022.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 44.

22G00048

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 2022.

Determinazione numerica delle onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» per l'anno 2022.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sentito il Consiglio dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana»;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero massimo delle onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2022 è determinato in tremilacinquecento unità, così ripartito nelle cinque classi:

Cavaliere di Gran Croce	n. 20
Grande Ufficiale	n. 80
Commendatore	n. 300
Ufficiale	n. 500
Cavaliere	n. 2600

La ripartizione, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed i vari Ministeri, del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto è fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui all'art. 1 le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 aprile 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

22A02598

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 aprile 2022.

Approvazione del modello di dichiarazione ai fini dell'imposta sul consumo di Campione d'Italia per i periodi di imposta 2021 e seguenti.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, commi da 559 a 572, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha istituito l'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) che si applica dal 1° gennaio 2020 alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea;

Visto l'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che la dichiarazione dell'imposta è presentata dai soggetti passivi al comune, anche in modalità non telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in cui devono essere indicati i dati necessari per determinare l'imposta dovuta;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2020, concernente il funzionamento dell'imposta locale di consumo a Campione d'Italia, in attuazione dell'art. 1, commi 559-572, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto l'art. 1, comma 847, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha modificato l'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo al principio di territorialità dell'imposta locale consumo a Campione d'Italia applicabile alla fornitura di beni e alle prestazioni di servizi;

Visto l'art. 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - Regolamento generale sulla protezione dei dati;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 giugno 2021, concernente l'approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI), relativo all'anno d'imposta 2020;

Considerata la necessità di avvalersi, per la trasmissione della dichiarazione telematica ai fini dell'imposta locale sul consumo a Campione d'Italia (ILCCI), dei servizi di identificazione digitale e di verifica dei codici fiscali dell'Agenzia delle entrate;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del modello

1. È approvato, con le relative istruzioni, il modello, allegato al presente decreto, di dichiarazione dell'imposta locale sul consumo a Campione d'Italia (ILCCI), da utilizzare a partire dall'anno d'imposta 2021, di cui all'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'art. 24 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2020.

Art. 2.

Composizione del modello

1. Il modello di dichiarazione dell'ILCCI, predisposto a partire dall'anno d'imposta 2021 secondo quanto previsto dall'art. 28 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2020, è composto da:

a. il frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;

b. i quadri A e Z.

Art. 3.

Modalità di indicazione degli importi

1. Nel modello di dichiarazione gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.

Art. 4.

Presentazione della dichiarazione in formato cartaceo

1. Il modello di dichiarazione è disponibile in versione PDF editabile sul sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it

2. È altresì autorizzato l'utilizzo del modello prelevato da altri siti internet a condizione che abbia le medesime caratteristiche tecniche del modello di cui al precedente comma 1 e rechi l'indicazione del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente decreto.

3. La dichiarazione in formato cartaceo è presentata direttamente all'Ufficio tributi del Comune di Campione d'Italia; la dichiarazione può essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura «Dichiarazione ILCCI» e l'anno d'imposta di riferimento, indirizzata all'Ufficio tributi del Comune di Campione d'Italia. La dichiarazione può, altresì, essere trasmessa mediante posta elettronica certificata al Comune di Campione d'Italia.

4. I contribuenti non residenti in Italia e non identificati mediante codice fiscale presentano la dichiarazione in formato cartaceo.

Art. 5.

Presentazione della dichiarazione in modalità telematica

1. La presentazione della dichiarazione in modalità telematica è effettuata dal contribuente oppure da un soggetto incaricato della trasmissione telematica, di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, attraverso apposita applicazione gestita dal Ministero delle finanze, presente nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it). Le istruzioni per la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sono presenti sul sito del Dipartimento delle finanze (www.finanze.gov.it).

2. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.

Art. 6.

Trattamento dei dati

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dall'art. 6, paragrafo 3, lettera *b)*, del regolamento (UE) 2016/679 e dall'art. 2-*ter* del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - è individuata nell'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e nell'art. 24 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2020.

2. Il Dipartimento delle finanze assume il ruolo di titolare del trattamento dei dati personali inseriti in dichiarazione in relazione alle fasi di acquisizione, trasmissione, conservazione e messa a disposizione della dichiarazione al Comune di Campione d'Italia. Il Comune di Campione d'Italia è titolare del trattamento dei dati personali a partire dal momento in cui ha a disposizione la dichiarazione. Il Dipartimento delle finanze si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.a., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e del sistema informativo del Dipartimento delle finanze, designato per questo responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679. Il Dipartimento delle finanze, nei casi di acquisizione di dichiarazione telematica, si avvale inoltre del servizio di autenticazione all'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, per l'accesso all'applicazione ivi disponibile, e dei servizi di validazione dei codici fiscali e delle partite IVA. L'Agenzia delle entrate è, pertanto, designata responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 limitatamente alle fasi citate.

3. Le categorie di dati personali trattate attraverso il modello di dichiarazione sono descritte nell'informativa sul trattamento dei dati personali del modello medesimo.

4. Nel rispetto del principio di limitazione della conservazione dei dati personali (art. 5, paragrafo 1, lettera *e)*, del regolamento (UE) 2016/679), il Dipartimento delle finanze conserva i dati oggetto del trattamento per il periodo strettamente necessario a consentire l'esercizio del potere di accertamento da parte del Comune di Campione d'Italia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione deve essere presentata, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza dei dati personali oggetto di trattamento (art. 5, paragrafo 1, lettera *f)*, del regolamento (UE) n. 2016/679), la trasmissione del modello di dichiarazione ILCCI deve essere effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2022

Il Ministro: FRANCO

ALLEGATO

IMPOSTA LOCALE SUL CONSUMO DI CAMPIONE D'ITALIA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Istruzioni generali

Il modello di dichiarazione dell'Imposta Locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) può essere presentato in modalità cartacea o in modalità telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate, ai sensi dell'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

I soggetti privi di Codice Fiscale, tenuti all'assolvimento degli obblighi relativi all'ILCCI ai sensi dell'art. 1, commi da 559 a 572, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2020, presentano la dichiarazione in modalità cartacea.

Per la presentazione della dichiarazione in modalità cartacea è utilizzato il modello disponibile in versione PDF editabile sul sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it area "Fiscalità regionale e locale" alla voce "Imposta locale di consumo di Campione d'Italia". Il modello può essere prelevato anche da altri siti internet a condizione che abbia le medesime caratteristiche tecniche del modello presente sul sito www.finanze.gov.it.

Per la presentazione della dichiarazione in modalità telematica il contribuente o la persona incaricata alla presentazione, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 e successive modificazioni, utilizza l'apposita applicazione gestita dal Ministero delle Finanze, presente nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it). Le istruzioni per la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sono presenti sul sito del Dipartimento delle finanze (www.finanze.gov.it).

L'applicazione consente la compilazione, la trasmissione, la memorizzazione delle dichiarazioni telematiche dell'ILCCI. L'accesso all'applicazione è effettuato attraverso l'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), che si occupa della fase di autenticazione degli utenti.

La dichiarazione presenta un frontespizio con i dati del contribuente ed eventualmente del dichiarante/rappresentante o intermediario e, successivamente, i quadri dichiarativi. La dichiarazione telematica verrà compilata tramite form web, strutturato con i medesimi campi del modello cartaceo.

Riferimenti normativi

L'imposta locale sul consumo (ILCCI) è stata introdotta dall'articolo 1, commi 559 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020), in seguito alla emanazione della direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio del 18 febbraio 2019. Le regole di funzionamento dell'imposta sono dettate dal Decreto del Ministro dell'economa e delle Finanze 16 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 febbraio 2021.

La citata direttiva (UE) 2019/475, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 118/2008/CE, ha previsto l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione europea, ai sensi del regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ai fini dell'accisa, mantenendo nel contempo tali territori al di fuori dell'ambito di applica-

zione territoriale della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Il considerando 3 della direttiva (UE) 2019/475 evidenzia, in proposito, che l'Italia desidera mantenere l'esclusione di tali territori dall'applicazione territoriale dell'IVA, in quanto ciò è essenziale per garantire condizioni di parità fra gli operatori economici stabiliti in Svizzera e nel comune italiano di Campione d'Italia. Il medesimo considerando sottolinea, altresì, che tale parità è garantita attraverso l'applicazione di un regime di imposizione indiretta locale, in linea con l'imposta sul valore aggiunto svizzera.

L'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) si applica dal 1° gennaio 2020.

Sono assoggettate all'ILCCI le forniture di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio del comune di Campione d'Italia da operatori economici, nell'esercizio di impresa arte o professione, nei confronti di consumatori finali. Per tali operazioni, effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, deve essere presentata la presente dichiarazione.

Sono, inoltre, assoggettate all'imposta sul consumo le importazioni nel territorio del Comune di Campione d'Italia di beni provenienti da paesi terzi e l'introduzione nel territorio del comune di Campione d'Italia di beni provenienti dall'unione europea, destinati al consumo finale nel territorio del comune. Per tali operazioni l'imposta si applica in sede doganale e non deve essere presentata la dichiarazione.

L'individuazione delle operazioni territorialmente rilevanti nel comune di Campione d'Italia è effettuata dal DM 16 dicembre 2020, il quale stabilisce i criteri di territorialità applicabili, in particolare, agli articoli: 6 (Luogo della fornitura di beni), 13 (Luogo delle prestazioni di servizi), 15 (Forniture di beni a viaggiatori non residenti), 16 (Operazioni escluse).

Si fa presente che ai sensi dell'articolo 1, comma 847, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha modificato l'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si considerano rilevanti a Campione d'Italia le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento e le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del DM 16 dicembre 2020, per le prestazioni relative agli immobili ubicati nel comune di Campione d'Italia, la base imponibile è costituita dal solo costo del materiale impiegato.

L'ILCCI è un'imposta monofase che gli operatori economici applicano solo nella fase finale della catena distributiva, vale a dire nei confronti dei consumatori finali. L'imposta non deve quindi essere applicata nel caso di forniture di beni e servizi ad altri operatori economici che utilizzano i beni e i servizi acquistati per lo svolgimento di attività d'impresa, arte e professione. Sono considerati consumatori finali: *i)* i soggetti che utilizzano i beni e i servizi per fini personali e non nell'esercizio d'impresa, arte o professione; *ii)* gli operatori economici che pongono in essere le operazioni "escluse" da tassazione, individuate dall'articolo 16 del DM in analogia con le operazioni escluse dall'IVA svizzera in base all'articolo 21 della legge federale del 12 giugno 2009 (e, in gran parte, con le operazioni esenti da IVA ai sensi degli articoli da 132 a 136 della direttiva 2006/112/CE). Questi ultimi soggetti, poiché non addebitano l'imposta ai propri clienti, sopportano l'onere economico dell'ILCCI sui beni e servizi acquistati per effettuare tali operazioni "escluse", in linea con quanto avviene in ambito IVA per i soggetti che pongono in essere le operazioni esenti da imposta, i quali non possono esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA pagata sugli acquisti e sulle importazioni.

Nel caso in cui le operazioni siano effettuate nei confronti di cessionari o committenti che utilizzano i beni e i servizi acquistati sia per fini privati sia per fini economici, l'ILCCI si applica sul cinquanta per cento del corrispettivo o sulla percentuale di corrispettivo corrispondente all'utilizzo dei beni e dei servizi per fini privati dichiarata dall'acquirente. Analogo criterio si applica nel caso in cui le operazioni siano effettuate nei confronti di cessionari o committenti che utilizzano i beni e i servizi acquistati sia per le operazioni escluse da ILCCI sia per operazioni soggette all'imposta.

Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione i soggetti che, a prescindere dalla forma giuridica, effettuano nell'esercizio d'impresa, arte o professione, anche svolto in via non esclusiva, forniture di beni e prestazioni di servizi, diversi da quelli esclusi dall'ILCCI ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Ministro dell'Economa e delle finanze 16 dicembre 2020, nei confronti di consumatori finali, nel territorio del comune di Campione d'Italia.

Nel caso di operazioni straordinarie che abbiano comportato l'estinzione della società dante causa, (società incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o donante), la società avente causa (società risultante dalla trasformazione: società conferitaria, incorporante ecc.) presenta:

- per conto della società dante causa, la dichiarazione relativa alle operazioni da quest'ultima compiute fino al momento di decorrenza degli effetti dell'atto di trasformazione. In questa dichiarazione indica, nella sezione relativa al dichiarante, i propri dati e, nella sezione relativa al contribuente, i dati relativi alla società dante causa;
- la dichiarazione relativa alle operazioni da essa effettuate, comprese quelle a far data dal momento della decorrenza degli effetti dell'atto di trasformazione.

La dichiarazione ILCCI deve essere presentata anche quando non sono state effettuate operazioni per l'anno d'imposta considerato: questo comporta che i quadri A e Z possono essere anche tutti compilati a zero.

Quando deve essere presentata la dichiarazione

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni relative alle forniture di beni e/o alle prestazioni di servizi dai soggetti passivi d'imposta nel comune di Campione d'Italia (articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 24 DM 16 dicembre 2020).

In caso di presentazione tardiva della dichiarazione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 26 del DM 16 dicembre 2020.

Sanzioni amministrative

L'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e l'articolo 26 del DM 16 dicembre 2020 prevedono che in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro. Tali sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Restano salvi la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale e il potere di esercitare l'attività di accertamento e di riscossione anche coattiva dell'imposta.

Struttura del modello

Il modello di dichiarazione dell'ILCCI, è costituito da:
1) il frontespizio;
2) due quadri dichiarativi: quadro A; quadro Z.

Frontespizio

Nel frontespizio devono essere indicati il periodo d'imposta per il quale si presenta la dichiarazione (ad esempio per la dichiarazione presentata entro il 30 giugno 2022 deve essere indicato nel frontespizio il periodo d'imposta 2021), la tipologia di dichiarazione, i dati anagrafici del contribuente e, in particolare, il codice fiscale del contribuente, i dati anagrafici del dichiarante, la firma della dichiarazione, l'impegno alla presentazione telematica. Se il contribuente non è in possesso di un codice fiscale italiano indica il codice identificativo di cui è eventualmente munito e presenta la dichiarazione in formato cartaceo.

Con la presentazione della dichiarazione il contribuente dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

Sezione **Tipologia di dichiarazione**:

- Al fine di individuare correttamente la tipologia della dichiarazione (nuova dichiarazione, dichiarazione sostitutiva), nell'ambito di uno stesso anno di imposta e dello stesso codice fiscale del contribuente, occorre compilare il campo denominato "Tipologia dichiarazione" nel modo seguente:
  – N - Nuova dichiarazione;
  – S - Dichiarazione sostitutiva.

Dichiarazione Nuova

In caso di una nuova dichiarazione il campo deve assumere il valore "N".

Nel caso in cui si dovesse riscontrare la presenza di una precedente dichiarazione (per lo stesso anno di imposta e codice fiscale del contribuente), la dichiarazione in cui è indicato il valore "N" non è considerata valida.

Dichiarazione Sostitutiva

In caso di una dichiarazione sostitutiva il campo deve assumere il valore "S".

Nel caso in cui si debba ritrasmettere (per un determinato anno d'imposta e codice fiscale del contribuente) una dichiarazione già inviata, causa integrazione o rettifica dei dati precedentemente comunicati, occorre ritrasmettere la dichiarazione integralmente.

Una dichiarazione di tipo "S" è considerata valida solo se (per un determinato anno d'imposta e codice fiscale del contribuente) è già stata presentata una dichiarazione di tipo "N" o almeno una di tipo "S".

La dichiarazione sostitutiva può essere presentata anche dopo la scadenza del 30 giugno 2021, entro il termine per l'esercizio del potere di accertamento da parte del comune di Campione d'Italia. Sarà compito del comune accertare se la dichiarazione è stata trasmessa nei termini di legge.

Sezione **Dati del contribuente**:

- Questa sezione deve essere sempre compilata.
- I codici identificativi "Partita IVA", "Codice Eori", "n. iscrizione Registro delle imprese", "n. iscrizione Albo o Registro professionale" sono compilati dai soggetti residenti in Italia o identificati ai fini IVA in Italia. I soggetti che non sono in possesso di tali codici identificativi compilano il campo "Soggetto non residente" indicando il codice attribuito dallo Stato di residenza o di stabilimento ai fini dello svolgimento dell'attività economica.
- Da parte dei soggetti residenti o identificati ai fini IVA in Italia, almeno uno dei 4 campi "Partita IVA", "Codice Eori", "n. iscrizione Registro delle imprese", "n. iscrizione albo o registri professionali" deve essere compilato.
- Qualora il contribuente disponga di Partita IVA, deve essere compilato il campo "Partita IVA".
- Il campo "Codice fiscale" deve essere sempre compilato dai soggetti che ne sono in possesso.
- È possibile l'inserimento di partite IVA e codici fiscali riferiti a soggetti estinti a seguito di operazioni straordinarie.
- Il campo "Codice attività" deve essere sempre compilato e deve essere desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche vigente al momento di presentazione della dichiarazione. La tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. In caso di esercizio di più attività tenute con contabilità unificata deve essere indicato il codice relativo all'attività prevalente con riferimento al volume d'affari realizzato nell'anno d'imposta.

- Il campo "Indirizzo di posta elettronica" non è obbligatorio.
- Il campo "Telefono" non è obbligatorio.

Sezione **Persone fisiche**:

- Questa sezione deve essere obbligatoriamente compilata se il contribuente è una persona fisica.
- I campi "Cognome", "Nome", "Data di nascita", "Sesso", "Comune (o Stato estero) di nascita", devono essere compilati.
- Il campo "Provincia" deve essere valorizzato obbligatoriamente solo nel caso in cui sia stato indicato un Comune di nascita italiano.
- Uno dei due campi "Domicilio fiscale (o Sede legale) presente in Italia", "Domicilio fiscale (o Sede legale) presente in uno Stato estero" deve essere necessariamente selezionato.
- Se si seleziona il campo "Domicilio fiscale (o Sede legale) presente in Italia", devono necessariamente essere compilati i campi "Via/piazza", "n. civico", "C.A.P.", "Comune", "Prov.".
- Se si seleziona il campo "Domicilio fiscale (o Sede legale) presente in uno Stato estero" deve essere compilato il campo "Stato estero" e non devono essere compilati i campi "Via/piazza", "n. civico", "C.A.P.", "Comune", "Prov.".

Sezione **Soggetti diversi dalle persone fisiche**:

- Questa sezione deve essere obbligatoriamente compilata se il contribuente è diverso da una persona fisica.
- Tutti i campi devono essere compilati ("Denominazione sociale" compilata in alternativa a "Ragione sociale" e viceversa).
- Uno dei due campi "Domicilio fiscale (o Sede legale) presente in Italia", "Domicilio fiscale (o Sede legale) presente in uno Stato estero" deve essere necessariamente selezionato.
- Se si seleziona il campo "Domicilio fiscale (o Sede legale) presente in Italia" devono necessariamente essere compilati i campi "Via/piazza", "n. civico", "C.A.P.", "Comune", "Prov.".
- Se si seleziona il campo "Domicilio fiscale (o Sede legale) presente in uno Stato estero" deve essere compilato il campo "Stato estero" e non devono essere compilati i campi "Via/piazza", "n. civico", "C.A.P.", "Comune", "Prov.".

Sezione **Dichiarante diverso dal contribuente (rappresentante, curatore fallimentare, erede, ecc.)**:

- Questa sezione deve essere obbligatoriamente compilata se il dichiarante (colui che sottoscrive la dichiarazione) è diverso dal contribuente cui si riferisce la dichiarazione e non è un intermediario.
- La sezione deve essere compilata con l'indicazione del codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, del codice di carica corrispondente nonché dei dati anagrafici richiesti.
- Nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la dichiarazione per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il campo denominato "Codice fiscale società dichiarante", indicando, in tal caso, nell'apposito campo il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente.
- Il campo "Codice Carica" avrà un set di valori predefinito, riportato nella seguente tabella.

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA	
1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati ovvero commissario giudiziale (amministrazione controllata)
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
11	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
12	Amministratore di condominio

Sezione **Firma della dichiarazione**:

- Questa sezione deve essere obbligatoriamente compilata.
- Il campo "Firma" è obbligatorio e deve essere compilato, così da indicare una presa visione di responsabilità da parte del dichiarante (Contribuente, Rappresentante, ecc., Intermediario).
- Il campo "Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario" non è obbligatorio.
- Il campo deve essere compilato per chiedere che l'eventuale invito del comune di Campione d'Italia a fornire chiarimenti sia inviato all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione. Se il contribuente non effettua la scelta per l'avviso telematico all'intermediario, l'eventuale richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata.

Sezione **Impegno alla presentazione telematica**:

- Questa sezione deve essere obbligatoriamente compilata se chi presenta la dichiarazione è un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998 [a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
- Il campo "Codice fiscale intermediario è obbligatorio.
- Il campo "Numero di iscrizione all'albo del CAF" non è obbligatorio.

Sezione **Riservato all'intermediario**:

- Questa sezione deve essere obbligatoriamente compilata se chi presenta la dichiarazione è un intermediario.
- Tutti i campi devono essere compilati.
- Il campo "Firma dell'intermediario" deve essere compilato, così da indicare una presa visione di responsabilità da parte dell'intermediario.

Si ricorda che la dichiarazione ILCCI deve essere presentata anche quando non sono state effettuate operazioni per l'anno d'imposta considerato: questo comporta che i quadri A e Z possono essere anche tutti compilati a zero.

QUADRO A
Forniture di beni e servizi

Il quadro A si riferisce all'operazioni effettuate e si compone di cinque sezioni:

- nella prima sezione si indicano le forniture di beni e servizi ad acquirenti che li utilizzano per fini non commerciali (operazioni verso soggetti che non svolgono attività d'impresa arte o professione o che non usano i beni e i servizi per l'esercizio di tali attività); l'importo delle suddette operazioni va indicato distintamente in base all'aliquota applicabile;
- nella seconda sezione si indicano le forniture di beni e servizi ad acquirenti che li utilizzano per operazioni escluse da ILCCI (operazioni escluse da ILCCI ex art. 16 del DM 16 dicembre 2020); l'importo delle suddette operazioni va indicato distintamente in base all'aliquota applicabile;
- nella terza sezione si indicano le forniture di beni e servizi ad acquirenti che li utilizzano per fini promiscui di cui all'articolo 20, comma 3, del DM 16 dicembre 2020 (forniture a soggetti che utilizzano i beni e servizi sia per operazioni escluse dall'ILCCI o per fini privati sia per operazioni soggette all'ILCCI). In tal caso la base imponibile è costituita dal cinquanta per cento del corrispettivo o dalla diversa percentuale indicata dall'acquirente in relazione all'effettivo utilizzo del bene o del servizio per operazioni soggette all'imposta. In questo caso, trattandosi di operazioni promiscue, oltre a esporre il totale dell'operazione e distinguere i vari importi in base all'aliquota applicabile, è necessario indicare la parte dell'importo totale dell'operazione che è rilevante ai fini ILLCI;
- nella quarta sezione deve essere indicato distintamente l'importo delle operazioni esenti (ex art. 14 del DM 16 dicembre 2020, che indica le esportazioni di beni e i trasferimenti di beni verso stati dell'Unione europea) e distintamente l'importo delle forniture a viaggiatori non residenti (ex art. 15 del DM 16 dicembre 2020);
- infine, è prevista una sezione residuale nella quale va indicato l'importo totale delle forniture di beni e servizi effettuate nei confronti di operatori commerciali non soggette all'ILCCI, di cui all'articolo 20, comma 2.

QUADRO Z
Versamenti

Il quadro deve contenere il totale dei versamenti dell'ILCCI dovuta per l'anno al quale si riferisce la dichiarazione.

Ai sensi dell'articolo 22 del DM del 16 dicembre 2020, l'ILCCI è versata in due rate. La prima rata scade il 16 settembre ed è relativa all'imposta dovuta per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate entro il 30 giugno del medesimo anno (ad esempio, entro il 30 settembre 2021 è versata l'imposta dovuta per le operazioni effettuate dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021). La seconda rata scade il 16 marzo dell'anno successivo ed è relativa all'imposta dovuta per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel secondo semestre dell'anno precedente (ad esempio entro il 16 marzo 2022 è versata l'imposta dovuta per le operazioni effettuate dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021). Il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 marzo dell'anno successivo, nel caso in cui l'ammontare delle operazioni effettuate nel primo semestre non supera l'importo di 500 euro. L'ILCCI non è dovuta se il relativo versamento è inferiore a cinque euro o al corrispondente valore in franchi svizzeri.

IMPOSTA LOCALE SUL CONSUMO DI CAMPIONE D'ITALIA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Con questa informativa il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze fornisce le informazioni circa il trattamento dei dati personali contenuti nelle dichiarazioni ILCCI e i diritti riconosciuti agli interessati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e del D.Lgs. 196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Finalità del trattamento	I dati forniti in fase di accesso all'aerea riservata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate verranno trattati: – dall'Agenzia delle Entrate, per consentire l'identificazione degli utenti e l'accesso all'applicazione del Dipartimento delle Finanze; – dall'Agenzia delle Entrate per consentire la verifica di validità dei codici fiscali e delle partite Iva inserite all'interno dell'applicazione; I dati forniti con la dichiarazione telematica verranno trattati: – dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, per consentire, l'acquisizione, la memorizzazione della dichiarazione e la messa a disposizione della stessa al Comune di Campione d'Italia per le sue finalità istituzionali.
Conferimento dei dati	I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente, per gli effetti delle disposizioni in materia di imposta locale sul consumo di Campione d'Italia. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative. L'indicazione del numero di telefono o cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa.
Base giuridica	La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività ai sensi dell'articolo 1, commi da 559 a 572, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Periodo di conservazione dei dati	I dati saranno conservati: – dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze per il periodo strettamente necessario a consentire l'esercizio del potere di accertamento del Comune di Campione d'Italia (fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata).
Categorie di destinatari dei dati personali	I dati personali non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali: – ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria; – ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano al di sotto dell'autorità diretta del Titolare o del Responsabile; – ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela del Ministero in sede giudiziaria.
Modalità del trattamento	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze adotta tutte le misure idonee per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui sono acquisiti e gestiti nonché idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. La dichiarazione può essere compilata e trasmessa da soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello. Per tale attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "Titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
Titolare del trattamento	Titolare del trattamento dei dati personali inseriti nella dichiarazione ILLCI, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento UE n. 2016/679, è il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, con sede in Roma, via dei Normanni n. 5 – 00184, relativamente alla fase di acquisizione, memorizzazione, trasmissione e messa a disposizione della dichiarazione al Comune di Campione d'Italia. Il Comune di Campione d'Italia è Titolare del trattamento dei dati personali a partire dal momento in cui ha a disposizione le dichiarazioni.
Responsabili del trattamento	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze nei casi di acquisizione di dichiarazione telematica si avvale di Sogei S.p.A., in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione dell'applicativo messo a disposizione per la compilazione, l'acquisizione e la conservazione del modello telematico di dichiarazione, e per la messa a disposizione dello stesso al Comune di Campione d'Italia. Sogei S.p.A. è, pertanto, designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 per le fasi citate. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze nei casi di acquisizione di dichiarazione telematica si avvale, inoltre, del servizio di autenticazione all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate per l'accesso all'applicazione ivi disponibile e dei servizi di validazione dei codici fiscali e delle partite IVA. L'Agenzia delle Entrate è, pertanto, designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 limitatamente alle fasi citate.
Responsabile della Protezione dei Dati	Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze è: e-mail: *responsabileprotezionedati@mef.gov.it*
Diritti dell'interessato	I diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, via dei Normanni n. 5 – 00184 - Roma - indirizzo di posta elettronica: *responsabileprotezionedati@mef.gov.it*, fatte salve le limitazioni e le condizioni di cui all'articolo 2-undecies del D.Lgs. 196/2003, in forza della disposizione di cui alla lettera f-bis) del primo comma. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo *www.garanteprivacy.it.*
Consenso	La liceità del trattamento è data dalla condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, costituita da norme di legge e di regolamento ai sensi dell'articolo 2-ter del D.Lgs. 196/2003: pertanto l'espressione del consenso da parte degli interessati, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento non è necessaria.

IMPOSTA LOCALE SUL CONSUMO DI CAMPIONE D'ITALIA

Periodo d'imposta _______

TIPOLOGIA DI DICHIARAZIONE

DATI DEL CONTRIBUENTE

Partita IVA | Codice Eori

N iscrizione Registro delle imprese

N. iscrizione Albo o Registro professionale

Codice fiscale | Codice attività

Soggetto non residente privo di codice fiscale (campo presente solo nel modello cartaeo)

Indirizzo di posta elettronica | Telefono

PERSONE FISICHE

Cognome | Nome | Sesso (barrare la relativa casella) F M

Data di nascita (giorno mese anno) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

DOMICILIO FISCALE (O SEDE LEGALE) PRESENTE IN ITALIA — Via/Piazza | N. civico | C.A.P. — Comune | Provincia (sigla)

DOMICILIO FISCALE (O SEDE LEGALE) PRESENTE IN UNO STATO ESTERO — Stato estero

SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Denominazione o Ragione sociale

DOMICILIO FISCALE (O SEDE LEGALE) PRESENTE IN ITALIA — Via/Piazza | N. civico | C.A.P. — Comune | Provincia (sigla)

DOMICILIO FISCALE (O SEDE LEGALE) PRESENTE IN UNO STATO ESTERO — Stato estero

DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore fallimentare, erede, ecc.)

Codice fiscale del sottoscrittore | Codice carica | Codice fiscale società dichiarante

Cognome | Nome | Sesso (barrare la relativa casella) F M

Data di nascita (giorno mese anno) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

FIRMA

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale intermediario | N. iscrizione all'albo del CAF

RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione

Data dell'impegno (giorno mese anno) | FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

CODICE FISCALE

QUADRO A – Forniture di beni e servizi (operazioni effettuate e determinazione dell'ILCCI)

	Importo totale	Importo dell'operazione / di cui imponibile ILCCI	Aliquota	Imposta
SEZIONE I Forniture di beni e servizi ad acquirenti che li utilizzano per fini non commerciali (operazioni verso soggetti che non svolgono attività d'impresa arte o professione o che non usano i beni e i servizi per l'esercizio di tali attività) art. 3, primo periodo		Importo dell'operazione	Aliquota	Imposta
		1 ,00	2,50%	2 ,00
		,00	3,70%	,00
		,00	7,70%	,00
SEZIONE II Forniture di beni e servizi ad acquirenti che li utilizzano per operazioni escluse da ILCCI (forniture verso soggetti che effettuano operazioni escluse da ILCCI ex art. 16)		Importo dell'operazione	Aliquota	Imposta
		1 ,00	2,50%	2 ,00
		,00	3,70%	,00
		,00	7,70%	,00
SEZIONE III Forniture di beni e servizi ad acquirenti che li utilizzano per fini promiscui (forniture a soggetti che utilizzano i beni anche per operazioni escluse e a soggetti che utilizzano i beni anche per fini non commerciali) (art. 20, comma 3)	Importo totale	di cui imponibile ILCCI	Aliquota	Imposta
	1 ,00	2 ,00	2,50%	3 ,00
	,00	,00	3,70%	,00
	,00	,00	7,70%	,00
TOTALE		Totale imponibile 1 ,00		Totale imposta 2 ,00
SEZIONE IV Operazioni esenti (art. 14)				Importo totale ,00
Forniture a viaggiatori non residenti (art. 15)				Importo totale ,00
SEZIONE V Forniture di beni e servizi effettuate nei confronti di operatori commerciali per l'esercizio d'impresa, arte o professione non soggette all'ILCCI (art. 20, comma 2)				Importo totale ,00

QUADRO Z – Versamenti

PRIMO VERSAMENTO (operazioni del primo semestre)	,00
SECONDO VERSAMENTO (operazioni del secondo semestre)	,00
TOTALE	,00

22A02613

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 9 marzo 2022.

Disposizioni per il riconoscimento di un credito di imposta per l'acquisto di *cargo bike* e *cargo bike* a pedalata assistita ai fini dell'ottimizzazione dei processi della logistica in ambito urbano.

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale, tra l'altro, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato ridenominato «Ministero della transizione ecologica» e sono state definite le relative funzioni e i relativi compiti;

Vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 1, commi 698 che, al fine di promuovere nuovi sistemi di mobilità sostenibile attraverso la definizione di processi di ottimizzazione della logistica in ambito urbano, riconosce alle microimprese e alle piccole imprese che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio, un credito d'imposta annuo nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021, nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di *cargo bike* e *cargo bike* a pedalata assistita fino a un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, demandando a un decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del suddetto credito d'imposta, anche con riguardo all'ammontare dello stesso;

Visto il comma 699 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020, che subordina l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 698 all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Considerato che il citato comma 698 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020 conferisce un'agevolazione di modico valore, in quanto di importo massimo non superiore ai 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria;

Ritenuto opportuno, tenuto conto delle sopra descritte caratteristiche dell'agevolazione e delle conseguenti esigenze di semplificazione procedurale, far ricadere il credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 698, della legge n. 178 del 2020 nell'ambito di applicazione dei regolamenti «*de minimis*», anziché procedere alla notifica prevista dal comma 699 del medesimo art. 1;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Considerato che il credito di imposta previsto dall'art. 1, comma 698 della legge n. 178/2020 rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 e trattasi, pertanto, di misura esente dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 che ha istituito il «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 2017;

Riscontrata la mancanza, a livello normativo, della definizione di «*cargo bike*», quale velocipede che consente il trasporto di persone o merci, e alle relative caratteristiche tecniche;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e, in particolare, l'art. 50;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi» e, in particolare, l'art. 109, commi 1 e 2;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive»;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17, il quale prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori» e, segnatamente, l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, gli articoli 12, 15, 68 e 69;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, in particolare, l'art. 19, comma 5, in base al quale «le amministrazioni dello Stato cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»;

Considerato che il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni garantisce il raggiungimento delle finalità di economicità, efficienza, tutela degli investimenti e neutralità tecnologica;

Considerato che esistono già piattaforme sviluppate da altre amministrazioni pubbliche e che le stesse sono funzionali al riconoscimento del credito d'imposta per l'acquisto di *cargo bike* e *cargo bike* a pedalata assistita, quindi tali da poter essere adattate, in una logica di riuso di programmi informatici o di parti di essi, per le finalità di cui al presente decreto;

Considerata la piattaforma PA digitale realizzata a favore delle pubbliche amministrazioni dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. (di seguito «Invitalia»), che consente l'accesso alle misure di incentivazione e di sostegno rivolte al mondo produttivo attraverso un sistema flessibile e configurabile in grado di assicurare un adeguato trattamento dei dati da parte della singola amministrazione titolare, l'identificazione certa del proponente e la verifica dei suoi dati anagrafici e di firma, compreso l'accertamento in tempo reale della posizione dell'impresa presso il registro delle imprese ove previsto, nonché sicurezza, integrità e immodificabilità dell'istanza;

Ritenuto pertanto di doversi avvalere, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 5 del decreto-legge n. 78/2009, di società a capitale interamente pubblico, affidando direttamente alle stesse l'esecuzione delle attività connesse alla gestione dell'incentivo di cui all'art. 1, comma 698, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze espresso con nota del 3 gennaio 2022;

Acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili espresso con nota del 21 gennaio 2022;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dell'incentivo per l'acquisto di *cargo bike* e *cargo bike* a pedalata assistita di cui all'art. 1, comma 698, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, anche con riguardo all'ammontare del credito d'imposta spettante.

2. L'incentivo è finalizzato a promuovere nuovi sistemi di mobilità sostenibile, attraverso la definizione di processi di ottimizzazione della logistica in ambito urbano.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. L'incentivo sotto forma di credito d'imposta è riconosciuto alle microimprese e alle piccole imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, che acquistano *cargo bike* e *cargo bike* a pedalata assistita di cui all'art. 3 per l'effettuazione di trasporto merci urbano di ultimo miglio, da intendersi come trasporto in ambito urbano per la consegna di merci proprie o di terzi presso il cliente.

Art. 3.

Requisiti dei veicoli

1. L'incentivo, sotto forma di credito d'imposta, è riconosciuto per l'acquisto di *cargo bike* e *cargo bike* a pedalata assistita:

a) conformi alle previsioni di cui all'art. 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) adibite e predisposte dalla fabbrica al trasporto di merci;

c) equipaggiate con uno o più vani o superfici di carico merci chiaramente identificabili.

2. Nelle more dell'entrata in vigore della normativa tecnica di settore, oltre ai requisiti di cui al comma 1, le *cargo bike* e *cargo bike* a pedalata assistita devono soddisfare i seguenti ulteriori requisiti:

a) massa complessiva a pieno carico non superiore a:

1) 250 kg nel caso di veicolo isolato;

2) 300 kg nel caso di veicolo provvisto di rimorchio;

b) volume o superficie di carico complessivi uguali o maggiori a:

1) 200 dm^3, nel caso di uno o più vani di carico chiusi o a cassone;

2) 25 dm^2, nel caso di una o più superfici di carico, eventualmente delimitate con sponde laterali ribassate.

3. I requisiti di cui al comma 2 devono essere ricavabili dalla documentazione tecnica fornita dal produttore del veicolo.

Art. 4.

Incentivo concedibile

1. L'incentivo, sotto forma di credito di imposta, di cui all'art. 1 è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di *cargo bike* e *cargo bike* a pedalata assistita, fino a un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.

2. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109, commi 1 e 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'effettività del sostenimento delle spese risulta da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

4. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, al regolamento (UE) n. 1408/2013 e al regolamento (UE) n. 717/2014 e non è cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni previste dalla normativa nazionale, regionale o europea.

Art. 5.

Procedura di riconoscimento del credito d'imposta

1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente decreto in relazione alle spese sostenute nel 2021, le microimprese e piccole imprese interessate, entro il 30 giugno 2022, presentano al Ministero della transizione ecologica apposita istanza esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica resa disponibile sul sito www.mite.gov.it alla data che sarà comunicata nella sezione *news* dello stesso sito istituzionale.

2. Nell'istanza di cui al comma 1, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, è specificato:

a) la spesa sostenuta per l'acquisto dei beni di cui all'art. 3;

b) l'ammontare del credito d'imposta richiesto.

3. L'istanza di cui al comma 1 è corredata, a pena di inammissibilità, da:

a) attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 3;

b) dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attestano anche i requisiti soggettivi di cui all'art. 2 e specificano di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa ai sensi dell'art. 4, comma 5;

c) documentazione tecnica dei veicoli attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2.

4. Il credito d'imposta è riconosciuto dal Ministero della transizione ecologica secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle risorse complessivamente disponibili di cui all'art. 4, comma 1. Il Ministero, ricevuta l'istanza di accesso all'agevolazione, verifica la correttezza dei dati indicati e della documentazione trasmessa e, nel caso in cui le verifiche si concludano positivamente, determina, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, l'ammontare dell'agevolazione concedibile, nel limite massimo di 2.000 euro per ciascun beneficiario.

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, il Ministero della transizione ecologica, previa verifica, mediante il Registro nazionale degli aiuti di Stato, circa il rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del massimale previsto dal regolamento «*de minimis*», procede alla registrazione dell'aiuto individuale e comunica al beneficiario l'ammontare del credito d'imposta spettante e la data a decorrere dalla quale lo stesso è utilizzabile.

6. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al presente articolo si concludono negativamente, il Ministero trasmette una apposita comunicazione di diniego.

Art. 6.

Utilizzazione del credito d'imposta

1. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di cui all'art. 5, comma 5. A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

2. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non eccede l'importo concesso dal Ministero della transizione ecologica, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al periodo precedente, il Ministero della transizione ecologica, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'incentivo e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.

3. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate dalle imprese ai sensi del presente articolo sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica per il successivo trasferimento alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

Art. 7.

Cause di revoca del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta è revocato:

a) nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti;

b) qualora la documentazione di cui all'art. 5 contenga elementi non veritieri.

2. Il credito d'imposta è, altresì, revocato in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale e amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito, ai sensi dell'art. 8.

Art. 8.

Controlli e procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito

1. Il Ministero della transizione ecologica procede ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni previste ai sensi dell'art. 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della transizione ecologica, con modalità telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

3. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne dà comunicazione in via telematica al Ministero della transizione ecologica che, previe verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero.

Art. 9.

Gestione della procedura per la concessione del credito di imposta

1. La procedura per la concessione del credito di imposta è gestita attraverso una piattaforma informatica accessibile dal sito del Ministero della transizione ecologica.

2. L'amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto è il Ministero della transizione ecologica che si avvale di Invitalia per lo sviluppo e la gestione della piattaforma di cui al comma 1, per un costo complessivo massimo pari al 2% delle risorse di cui all'art. 1, comma 698, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai cui oneri si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2022

Il Ministro della transizione ecologica
CINGOLANI

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
GIOVANNINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 734

22A02599

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROVVEDIMENTO 26 aprile 2022.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per i *referendum* popolari abrogativi indetti per il giorno 12 giugno 2022. (Documento n. 17).

(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 26 aprile 2022)

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Viste le ordinanze dell'Ufficio centrale per il *referendum* della Corte di cassazione del 29 novembre 2021, depositate il 30 novembre seguente, con le quali sono state dichiarate conformi alle norme degli articoli 75 e 87 della Costituzione e della legge n. 352 del 1970 le richieste di cinque *referendum* per l'abrogazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 con la seguente denominazione «Abrogazione del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi»; di una parte dell'art. 274, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, con la seguente denominazione «Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera *c)*, codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale», dell'art. 192, comma 6 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dell'art. 18, comma 3 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, dell'art. 23, comma 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dell'art. 11, comma 2 e dell'art. 13, rubrica e commi 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dell'art. 3, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 con la seguente denominazione «Separazioni delle funzioni dei magistrati»; dell'art. 8, comma 1 e dell'art. 16, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 con la seguente denominazione «Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari e competenze dei membri laici che ne fanno parte»; dell'art. 25, comma 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195 con la seguente denominazione «Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura»;

Viste le sentenze della Corte costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 del 16 febbraio - 8 marzo 2022, con le quali sono state dichiarate ammissibili le richieste di *referendum* popolare secondo i quesiti di cui alle ordinanze dell'Ufficio centrale per il *referendum*;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 marzo 2022, assunta ai sensi dell'art. 34 della legge n. 352 del 1970;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile seguente, con i quali sono stati indetti i cinque *referendum* popolari abrogativi i cui comizi sono convocati per il giorno 12 giugno 2022;

Visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista, quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, la legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;

Visti quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'art. 4 del testo unico per la fornitura di servizi di *media* audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo;

Considerata l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca la più ampia informazione e conoscenza sui quesiti referendari, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

Consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni;

Considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

Dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito:

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alle consultazioni referendarie del 12 giugno 2022 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno ef-

fetto dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e cessano di avere efficacia il giorno successivo alla consultazione.

2. Il servizio pubblico radiotelevisivo fornisce la massima informazione possibile, conformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, completezza, imparzialità, indipendenza, parità di trattamento tra diversi soggetti politici e opposte indicazioni di voto, sulle materie oggetto di ogni *referendum*, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza.

3. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti alle materie proprie del *referendum*, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari ai quesiti.

Art. 2.

Tipologia della programmazione RAI durante la campagna referendaria

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della RAI in riferimento alle consultazioni referendarie del 12 giugno 2022 ha luogo esclusivamente tramite:

a) la comunicazione politica effettuata mediante forme di confronti previsti all'art. 5 della presente delibera, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI.

Queste devono svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 2, tra i soggetti aventi diritto ai sensi del successivo art. 3;

b) messaggi politici autogestiti relativi alle materie proprie del *referendum*, ai sensi dell'art. 6 della presente delibera;

c) l'informazione, assicurata, secondo i principi di cui all'art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni e con le modalità previste dall'art. 7 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente alle materie proprie del *referendum*, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 35 del testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

d) le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, eventualmente disposte dalla RAI, diverse dai confronti, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto applicabili.

2. In tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'art. 8 della presente delibera, non possono aver luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari, non è ammessa, a nessun titolo, la presenza di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica e referendaria ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

Art. 3.

Soggetti legittimati alle trasmissioni

1. Alle trasmissioni che trattano materie proprie del *referendum* possono prendere parte:

a) i delegati dei Consigli regionali presentatori dei quesiti referendari, che devono essere rappresentati in ciascuna delle trasmissioni, alternandosi negli spazi relativi ai quesiti;

b) le forze politiche che costituiscano gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo un deputato al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *b)*, oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

d) il gruppo misto della Camera dei deputati e il gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui rispettivi presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere *b)* e *c)*, che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

e) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere precedenti. Tali organismi devono avere un interesse obiettivo e specifico sui temi propri del *referendum*, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni allegate alla richiesta di partecipazione, che deve altresì contenere una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* chiedono alla Commissione, entro i cinque giorni non festivi successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria sui quesiti referendari, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera *e)*, devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento. Entro i medesimi cinque giorni essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando se si dichiareranno favorevoli o contrari a ciascun quesito referendario.

4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera *e)*, il loro interesse obiettivo e specifico ai temi oggetto della richiesta referendaria, nonché la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo sono valutati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'art. 10, comma 2, della presente delibera. La comunicazione degli esiti delle valutazioni avviene per posta elettronica certificata.

Art. 4.

Illustrazione dei quesiti referendari e delle modalità di votazione

1. La RAI cura dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni l'illustrazione delle materie proprie dei quesiti referendari attraverso programmi radiofonici, televisivi e multimediali in modo esaustivo, plurale, imparziale e con linguaggio accessibile a tutti. Informa altresì sulla data e sugli orari della consultazione nonché sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori che non hanno accesso ai seggi elettorali; i programmi sono trasmessi sottotitolati e nella lingua dei segni, fruibile alle persone non udenti, e sono organizzati in modo da evitare confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.

2. I programmi di cui al presente articolo, realizzati con caratteristiche di *spot* autonomo, sono trasmessi entro sette giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, alla Commissione, che li valuta con le modalità di cui al successivo art. 10, comma 2, entro i successivi sette giorni.

Art. 5.

Confronti referendari

1. La RAI predispone e trasmette in rete nazionale uno o più cicli di confronti televisivi e radiofonici riservati ai temi propri dei quesiti referendari, privilegiando il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto. Ai predetti cicli di confronto prendono parte:

a) i delegati dei Consigli regionali presentatori di ciascun quesito referendario di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, al fine di illustrare le motivazioni dei relativi quesiti referendari e sostenere per essi l'indicazione di voto favorevole;

b) le forze politiche referendarie di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, *c)* e *d)* in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto a ciascun quesito referendario;

c) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e)*, tenendo conto degli spazi disponibili in ciascun confronto, anche in relazione all'esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali tra i favorevoli e i contrari a ciascun quesito.

2. I confronti di cui al presente articolo non possono essere trasmessi nel giorno precedente il voto e fino a chiusura dei seggi.

3. Ai confronti di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali. Nei medesimi programmi non può farsi alcun riferimento a competizioni elettorali in corso.

4. Nei confronti di cui al presente articolo, prendono parte per ciascuna delle indicazioni di voto fino ad un massimo di quattro persone.

5. I confronti di cui al presente articolo sono trasmessi su tutte le reti generaliste diffuse in ambito nazionale, televisive e radiofoniche, preferibilmente nelle fasce orarie di maggiore ascolto, prima o dopo i principali notiziari. I predetti confronti sono anche disponibili sulle piattaforme multimediali. Quelli trasmessi per radio possono avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune, ma devono comunque conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'eventuale rinuncia o assenza di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti a intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle relative trasmissioni è fatta menzione di tali rinunce o assenze. In ogni caso, il tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che hanno preventivamente espresso una indicazione di voto uguale a quella del soggetto eventualmente assente deve corrispondere al tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che esprimono opposta indicazione di voto. I confronti sono trasmessi dalle sedi RAI di norma in diretta; l'eventuale registrazione, purché effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte ai confronti, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora i confronti non siano ripresi in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

6. La RAI trasmette confronti sui temi referendari in numero uguale per ciascuna indicazione di voto, in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI. La durata di ciascun confronto è di 30 minuti. Le ulteriori modalità di svolgimento dei confronti sono delegate alla direzione di Rai Parlamento, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni di cui al successivo art. 10.

7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di uguaglianza, equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Nell'ultima settimana precedente la consultazione la RAI è invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera *a)*, garantendo un più efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparità in relazione all'imminenza della consultazione. Ove ciò non sia possibile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilità di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui è avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, e dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

8. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione.

Art. 6.

Messaggi autogestiti

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa, negli appositi contenitori sulle reti nazionali.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'art. 3 del presente provvedimento.

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto televisivo e radiofonico nelle fasce orarie di maggiore ascolto. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui al successivo art. 10.

4. I soggetti politici di cui all'art. 3 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta alla concessionaria. In tale richiesta essi:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto ai quesiti referendari;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli comunicati dalla RAI alla Commissione e in questo caso dovranno produrre le liberatorie relativamente ai diritti musicali e di immagine;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e)*, dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico a ciascun quesito referendario e indicano una casella di posta elettronica certificata per ogni comunicazione si rendesse necessaria.

5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari ai quesiti referendari. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione ai quesiti referendari, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.

6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, 4 e 8. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 7.

Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda le materie oggetto dei quesiti referendari, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 1. Essi assicurano la massima informazione possibile sui temi oggetto dei *referendum*, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza, ed evitando pertanto che l'informazione sul *referendum* sia relegata in trasmissioni che risultano avere bassi indici di ascolto. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche e per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)* ed *e)*. A tal fine, qualora il *format* del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento, osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari a ciascun quesito referendario. Qualora il *format* del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di rete o di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra le posizioni favorevoli e contrarie a ciascun quesito referendario. A decorrere dall'entrata in vigore della presente delibera, nel caso in cui le puntate del *format* risultino in numero dispari, il direttore di rete o di testata garantisce la presenza nell'ultima puntata di esponenti politici che esprimono le due posizioni contrapposte in relazione ai quesiti referendari. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare, essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, sia osservata la previsione di cui all'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

3. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti le consultazioni referendarie, la RAI assicura, anche nelle trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione destinata all'estero, una rilevante presenza degli argomenti oggetto dei *referendum* nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque, ferma restando l'autonomia edi-

toriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.

4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari ai quesiti referendari.

5. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 8.

Programmi dell'Accesso

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* fino al 12 giugno 2022.

Art. 9.

Trasmissioni per persone con disabilità

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la RAI, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui al precedente art. 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli o contrarie a ciascun quesito referendario e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.

2. I messaggi autogestiti di cui al precedente art. 6 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Art. 10.

Comunicazioni e consultazione della commissione

1. Il calendario dei confronti e le loro modalità di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, tiene con la RAI i contatti che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento.

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate. Nella definizione dei calendari operativi delle trasmissioni di cui sopra la RAI terrà conto della necessità di favorire la più agevole comprensione da parte del pubblico dell'ambito elettorale di riferimento, anche alla luce della coincidenza temporale dell'elezioni amministrative assieme ai cinque *referendum* sulla giustizia.

4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, la RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* - con modalità tali da renderli scaricabili - i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, fruiti dai soggetti favorevoli e dai soggetti contrari ai quesiti referendari. Con le stesse modalità la RAI pubblica con cadenza settimanale i medesimi dati in forma aggregata.

Art. 11.

Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato della RAI

1. Il consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione.

2. Qualora dai dati del monitoraggio di cui al precedente art. 10, comma 4, emergessero squilibri fra i soggetti favorevoli e contrari a ciascun quesito referendario, il consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della RAI, nel rispetto dell'autonomia editoriale, prescrivono alle testate interessate misure di riequilibrio a favore dei soggetti danneggiati.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2022

Il Presidente: BARACHINI

22A02652

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto–legge 1° marzo 2022, n. 17 (in *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale - n. 50 del 1° marzo 2022)**, coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5)**, recante: «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 2022 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

TITOLO I

MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E FONTI RINNOVABILI

Capo I

MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO E DEL GAS NATURALE

Art. 1.

Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

3. Agli oneri derivanti *dai commi 1 e 2 del presente articolo*, pari a complessivi 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), entro il 31 maggio 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 2.

Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 591,83 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

3. Al fine di contenere per il secondo trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 250 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 2-bis.

Rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi dell'energia

1. L'ARERA effettua la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, distinguendo nel dettaglio tra:

a) *il comparto elettrico, ai sensi delle seguenti disposizioni:*

1) articolo 30, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

2) articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

*3) articoli 5 e 5-*bis *del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;*

4) articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171;

5) articolo 1, commi da 503 a 505, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

6) articolo 14 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

7) articolo 1 del presente decreto;

b) *il comparto del gas, ai sensi delle seguenti disposizioni:*

1) articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171;

2) articolo 1, commi da 506 a 508, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

3) articolo 2 del presente decreto.

2. Entro il 16 maggio 2022, l'ARERA trasmette la rendicontazione di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari.

3. A decorrere dal 1° giugno 2022, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di ulteriori misure di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, l'ARERA effettua la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate a tali misure, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico e il comparto del gas, e la trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ARERA trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'effettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l'anno in corso, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico e il comparto del gas.

Art. 3.

Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas

1. Per il secondo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate dall'ARERA, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il secondo trimestre 2022, fino a concorrenza dell'importo di 400 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 3-bis.

Strategia nazionale contro la povertà energetica

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono inseriti i seguenti:

*«6-*bis. *Sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio di cui al comma 6, il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotta la Strategia nazionale contro la povertà energetica.*

*6-*ter. *La Strategia di cui al comma 6-*bis *stabilisce obiettivi indicativi periodici per l'elaborazione, a livello nazionale, di misure strutturali e di lungo periodo e per l'integrazione delle azioni in corso di esecuzione e di quelle programmate nell'ambito delle politiche pubbliche al fine di contrastare in modo omogeneo ed efficace il fenomeno della povertà energetica.*

*6-*quater. *Lo schema della Strategia di cui al comma 6-*bis *è sottoposto a consultazione pubblica e gli esiti della consultazione sono incorporati, in forma sintetica, nella versione definitiva della Strategia medesima. In fase di attuazione delle misure previste dalla Strategia sono svolte consultazioni pubbliche periodiche, in modo da favorire un'ampia partecipazione, per la valutazione dell'aggiornamento della Strategia medesima.*

*6-*quinquies. *Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-*bis, *6-*ter *e 6-*quater *non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La Strategia nazionale di cui al comma 6-*bis *è attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».*

Art. 4.

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore

1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento *del*

costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al medesimo comma 1 e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 700 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5-bis. *Al fine di mitigare gli aumenti dei costi delle fonti energetiche per le imprese di cui al comma 1 e, in particolare, per le imprese del settore del cemento, nel rispetto dei limiti tecnici impiantistici previsti dalle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e dalle disposizioni in materia di elaborazione dei piani di emergenza di cui all'articolo 26*-bis *del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1 con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico. Tale deroga si applica agli impianti di cui al periodo precedente, previa comunicazione all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione e all'agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2022.*

Art. 5.

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale

1. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 2 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

2. Ai fini del presente articolo è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 522,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 6.

Interventi in favore del settore dell'autotrasporto

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione *forfetaria,* per il medesimo anno, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, *esercenti* attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti *nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V,* è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto*, al netto dell'imposta sul valore aggiunto,* del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni *dalla data di entrata in vigore* del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, con particolare riguardo alle procedure di concessione *del credito d'imposta*, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

5. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di *incremento dell'efficienza energetica* nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla *data di* entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, con particolare riguardo alle procedure di concessione *del credito d'imposta*, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

7. Agli oneri derivanti *dal presente articolo*, pari a complessivi 79,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 7.

Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano

1. Per far fronte alla crisi economica *determinata* dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e ridurne gli

effetti distorsivi, le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine.

2. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono *stabiliti* le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

3. Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017 *è incrementato* di 40 milioni di euro per l'anno 2022 per le finalità di cui al comma 1.

3-bis. *Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere* a), b), c) *e* d), *della legge 30 dicembre 2021, n. 234, compresi i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31 luglio 2022, sono prorogati fino al 31 luglio 2022.*

3-ter. *I versamenti sospesi ai sensi del comma 3*-bis *sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 31 agosto 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.*

3-quater. *Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.*

Art. 8.

Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia

1. Al decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 14-*sexies*, è inserito il seguente:

«14-*septies*. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo e all'articolo 1-*bis*.1 sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia.»;

b) all'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole «A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» sono inserite le seguenti: «. Fino al 30 giugno 2022 la predetta commissione non è dovuta per le garanzie rilasciate su finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia».

Capo II

MISURE STRUTTURALI E DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA ENERGETICA

Art. 9.

Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili

01. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata, la realizzazione delle medesime opere connesse è soggetta alla procedura semplificata di cui all'articolo 6*-bis. *Per le aree interessate dalle modifiche degli impianti non precedentemente valutate sotto il profilo della tutela archeologica resta fermo quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;*

b) *il comma 3*-bis *è sostituito dal seguente:*

«3-bis. *Per "sito dell'impianto eolico" si intende:*

a) *nel caso di impianti su un'unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso;*

b) *nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie autorizzata più una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie autorizzata è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni»;*

c) *il comma 3*-quater *è sostituito dal seguente:*

«3-quater. *Per "altezza massima dei nuovi aerogeneratori" (h2) raggiungibile dall'estremità delle pale si intende il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogenera-*

tore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2=h1(d2/d1)».*

*1. Il comma 5 dell'articolo 7-*bis *del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:*

«5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) *e* c)*, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera* c)*, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale».*

*1-*bis. *Il comma 9-*bis *dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:*

*«9-*bis. *Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici di cui all'articolo 65, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. Il limite di cui alla lettera* b) *del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, è elevato a 20 MW per queste tipologie di impianti, purché il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera* f) *dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 219 del 18 settembre 2010. La procedura di cui al presente comma, con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, si applica anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione».*

*1-*ter. *Al fine di conseguire celermente gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile), investimento 3.1 (Isole Verdi), e di raggiungere entro il 31 dicembre 2026 la copertura totale del fabbisogno energetico delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della transizione ecologica, con decreto adottato sentita l'ARERA e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede all'aggiornamento delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 114 del 18 maggio 2017.*

*1-*quater. *La revisione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017 di cui al comma 1-*ter *deve prevedere:*

a) *la conversione, entro l'anno 2026, degli impianti di produzione energetica a combustibili fossili da parte delle società elettriche di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, mediante piani di investimenti, comprendenti anche le reti di distribuzione, da trasmettere al Ministero della transizione ecologica e agli enti locali competenti entro il 31 dicembre 2022;*

b) *l'inserimento dell'isola di Giannutri, come territorio del comune dell'Isola del Giglio, nell'elenco delle isole di cui al citato allegato 1 al medesimo decreto.*

*1-*quinquies. *Gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulta inferiore a 1 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti*

situati in aree idonee, non sottoposte alle norme di tutela, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio, sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 6-bis*, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.*

1-sexies. *Al comma 2*-quater *dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera* a)*, le parole: «da fonte fossile di» sono sostituite dalle seguenti: «da fonte rinnovabile o da fonte fossile che abbiano»;*

b) *alla lettera* c)*, alinea, le parole: «o meno» sono soppresse.*

Art. 9-bis.

Requisiti degli impianti termici

1. All'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 9*-bis*, lettera* e)*, dopo la parola: «installati» sono inserite le seguenti: «pompe di calore a gas o»;*

b) *al comma 9*-ter*, numero iii, dopo la parola: «installare» sono inserite le seguenti: «pompe di calore a gas o» e le parole: «e pompe di calore il cui rendimento sia» sono sostituite dalle seguenti: «e pompe di calore a gas, comprese quelle dei generatori ibridi, che abbiano un rendimento».*

Art. 9-ter.

Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti

1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di realizzazione e di esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a eccezione degli impianti installati in bacini d'acqua che si trovano all'interno delle aree previste all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o di siti della rete Natura 2000.

2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per l'inserimento e l'integrazione degli impianti di cui al comma 1 sotto il profilo ambientale, anche al fine di assicurare un'adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d'acqua e una corretta posizione dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondità del bacino.

Art. 9-quater.

Modifica all'articolo 13 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico

1. All'articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: «ancorché scadute, sono prorogate di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «o a data successiva individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute,».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 10.

Definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono individuate le condizioni e le modalità per l'estensione del modello unico semplificato di cui all'articolo 25, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 9 del presente decreto.

Art. 10-bis.

Installazione di impianti a fonti rinnovabili in aree a destinazione industriale

1. In deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, nelle aree a destinazione industriale è consentita l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici che coprano una superficie non superiore al 60 per cento dell'area industriale di pertinenza.

2. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere installati su strutture di sostegno appositamente realizzate.

Art. 10-ter.

Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per il contenimento dei prezzi energetici

1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a)*, il numero 2) è sostituito dal seguente:*

«2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore stesso. In tal caso:

2.1) l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento tra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);

2.2) l'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore»;

b) *la lettera* c) *è sostituita dalla seguente:*

«c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a)*, numero 2.2), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera* a)*; nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera* a)*, numeri 1) e 2.1), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8».*

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

*«1-*bis*. Gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, compresi quelli di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono applicati alle configurazioni di cui al numero 2.1) della lettera* a) *del comma 1 del presente articolo nella stessa misura applicata alle configurazioni di cui al numero 2.2) della medesima lettera. In sede di aggiornamento e adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l'ARERA stabilisce le modalità con le quali quanto previsto dal primo periodo del presente comma è applicato all'energia autoconsumata nelle configurazioni di nuova costruzione di cui al comma 1, lettera* a)*, numero 2.1), del presente articolo».*

Art. 11.

Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola

1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1*-quinquies*, dopo le parole: «realizzazione di sistemi di monitoraggio» sono inserite le seguenti: «, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,»;*

b) *dopo il comma 1*-sexies *sono inseriti i seguenti:*

«1-septies*. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni, ove compatibili con altri usi.*

1-octies*. Le particelle su cui insistono gli impianti fotovoltaici di cui ai commi da 1*-quater *a 1*-sexies *del presente articolo, anche a seguito di frazionamento o trasferimento a qualsiasi titolo dei terreni, non possono essere oggetto di ulteriori richieste di installazione di impianti fotovoltaici per dieci anni successivi al rilascio degli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28».*

Art. 11-bis.

Riconversione e incremento dell'efficienza energetica degli impianti serricoli

1. Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e di favorirne la riconversione per un efficiente reimpiego, il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un piano nazionale per la riconversione degli impianti serricoli in siti agroenergetici.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina le modalità più idonee al perseguimento delle seguenti finalità:

a) *rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli ai fini dell'adeguamento alle nuove metodologie di produzione, quali l'agricoltura integrata e la coltivazione fuori suolo, nonché dell'aggiornamento in materia di sicurezza;*

b) *indirizzare gli investimenti verso apprestamenti protetti progettati per assicurarne la sostenibilità ambientale e l'efficienza agronomica;*

c) *favorire l'uso di energie rinnovabili per la gestione colturale e climatica, sostenendo gli investimenti per la riduzione dell'impatto delle attività agricole sull'ambiente;*

d) *favorire la trasformazione degli impianti serricoli da strutture di consumo a strutture di produzione e*

di condivisione dell'energia, rendendo gli impianti medesimi produttori dell'energia necessaria al proprio funzionamento;

e) *incrementare la resilienza degli impianti serricoli ai mutamenti climatici;*

f) *favorire il recupero delle acque piovane dai tetti degli impianti serricoli;*

g) *favorire gli investimenti nel settore del fotovoltaico semitrasparente da installare sui tetti degli impianti serricoli a duplice utilizzo sia energetico sia agricolo per le nuove installazioni e per il rinnovo e la manutenzione straordinaria delle installazioni esistenti;*

h) *incentivare lo sviluppo di impianti geotermici a bassa entalpia;*

i) *favorire la diffusione di impianti di riscaldamento e di raffrescamento, compreso il teleriscaldamento, da trasformazione di biomasse e da centrali a biogas;*

l) *incentivare la dismissione degli impianti serricoli con caratteristiche di vetustà e di inefficienza energetica, anche attraverso la concessione di contributi per la demolizione delle strutture, per la bonifica dei terreni sottostanti e per la rinaturalizzazione nonché per il rinnovamento delle strutture con finalità produttive, prevedendo l'elaborazione di un piano di gestione e di coltivazione di durata almeno quinquennale;*

m) *favorire la manutenzione straordinaria degli impianti serricoli mediante l'introduzione di reti e di protezioni antigrandine nonché il miglioramento delle caratteristiche strutturali al fine di garantire l'incremento delle prestazioni di resilienza ai mutamenti climatici;*

n) *incentivare il rinnovamento delle coperture degli impianti serricoli e l'eventuale sostituzione delle coperture in vetro con impianti fotovoltaici semitrasparenti o con altre coperture idonee a incrementare la coibentazione degli ambienti di coltivazione, quali la riduzione dei ponti termici e l'impiego di teli e di strutture termicamente isolanti;*

o) *favorire il rinnovamento delle coperture plastiche degli impianti serricoli con materiali innovativi fotoselettivi e di lunga durata, con caratteristiche di efficienza termica o con specifiche capacità di trattamento e di modifica della luce in entrata, ai fini della migliore gestione ed efficienza produttiva delle colture;*

p) *favorire il rinnovamento degli impianti di controllo ambientale, quali gli impianti di raffrescamento, di riscaldamento e di illuminazione, attraverso l'impiego di sistemi interattivi con l'operatore e con gli impianti di controllo;*

q) *incentivare il rinnovamento degli impianti di coltivazione mediante l'introduzione di sistemi di coltivazione fuori suolo in ambiente protetto anche con il ricorso all'uso di energia da fonti rinnovabili;*

r) *favorire l'introduzione di sistemi di raccolta dell'acqua piovana e gli investimenti in sistemi e impianti di raccolta e di riutilizzo delle acque meteoriche, quali gli invasi di raccolta superficiali o sotto- superficiali, per un'ottimale integrazione delle riserve idriche del suolo.*

3. Il decreto di cui al comma 1 individua le forme e le modalità per il raccordo tra le finalità di cui al presente articolo e gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il comparto agricolo, anche mediante il ricorso agli strumenti finanziari per l'agricoltura sostenibile e le agroenergie nonché ai contratti di filiera come strumento di programmazione complementare.

4. All'attuazione del piano di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12.

Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee

01. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 20,» sono inserite le seguenti: «con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

02. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la parola: «parcheggi» sono inserite le seguenti: «, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica».

03. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a) *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera* c-ter*), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico»;*

b) *dopo la lettera* c-bis*) è aggiunta la seguente:*

*«*c-ter*) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:*

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;*

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri».

1. All'articolo 22, comma 1, lettera a)*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione*

di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, » sono inserite le seguenti: « ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, ».

1-bis. *Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono inseriti i seguenti:*

« 2-bis. *Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 9*-bis*, 6*-bis *e 7*-bis*, comma 5, nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue:*

a) *per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente;*

b) *per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata;*

c) *per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica.*

2-ter. *Ai fini del comma 2*-bis *resta fermo quanto stabilito all'articolo 22, comma 1, lettera* a)*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ».*

1-ter. *Le disposizioni dei commi 2*-bis *e 2*-ter *dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introdotte dal comma 1*-bis *del presente articolo, si applicano, su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

1-quater. *Nelle more dell'individuazione delle aree idonee di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli impianti che si trovino in aree non soggette a vincolo e non rientranti in aree dichiarate non idonee ai sensi della normativa regionale, per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, sia in corso un procedimento di autorizzazione, si applica la procedura autorizzativa di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021.*

Art. 12-bis.

Sottoprodotti utilizzabili negli impianti per la produzione di biogas e biometano

1. Al fine di semplificare il processo produttivo negli impianti per la produzione di biogas e biometano, i sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 150 del 29 giugno 2016, possono essere ammessi in ingresso agli impianti per la produzione di biogas e biometano e si intendono compresi nella definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera* i)*, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *n. 90 del 18 aprile 2016, se rispettano le condizioni previste dall'articolo 184*-bis *del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e se l'utilizzo agronomico del digestato prodotto rispetta altresì le disposizioni previste dal titolo IV del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016.*

Art. 13.

Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti offshore

1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, *il quarto periodo è soppresso, all'ultimo periodo,* dopo le parole: « Per gli impianti offshore » sono inserite le seguenti: « , incluse le opere per la connessione alla rete, » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4 ».*

2. Al fine di garantire il rispetto delle aree sottoposte a vincoli ambientali nelle more dell'individuazione delle aree idonee, all'articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, alinea, dopo le parole: « commi 2 e 3 » sono inserite le seguenti: « , nonché nelle aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore »;

b) al comma 5, dopo la parola: « moratorie » sono inserite le seguenti: « , anche con riferimento alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore, »;

c) al comma 6, le parole: « con i Ministeri della cultura e delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili » sono sostituite dalle seguenti: « con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti, per gli aspetti di competenza, il Ministero della cultura e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ».

Art. 13-bis.

Semplificazioni in materia di infrastrutture elettriche

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 4, dopo il comma 1*-bis *sono inseriti i seguenti:*

« 1-ter. *Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico gli elettrodotti di cui all'articolo 52*-quinquies*, comma 1, fatta salva la possibilità che la regione, o un comune da essa delegato, possa esprimere caso per caso una diversa valutazione, con congrua mo-*

tivazione, nell'ambito del procedimento autorizzativo per l'adozione del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell'infrastruttura.

*1-*quater. *Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono sempre compatibili con l'esercizio dell'uso civico le ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati, già esistenti, di cui all'articolo 52-*quinquies, *comma 1, che si rendano necessarie per ragioni di obsolescenza, purché siano realizzate con le migliori tecnologie esistenti e siano effettuate sul medesimo tracciato della linea già esistente o nelle sue immediate adiacenze»;*

b) *all'articolo 13, il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni».

*2. All'articolo 1-*sexies *del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3:*

1) al quarto periodo, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni» e le parole: «, salvo il caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ne disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie» sono soppresse;

*2) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «La regione o le regioni interessate esprimono il proprio parere ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1-*ter, *del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in sede di conferenza di servizi. Nel caso di mancata espressione del parere di cui al periodo precedente, la compatibilità dell'opera con l'esercizio dell'uso civico si intende confermata»;*

b) *al comma 4-*sexies, *dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel rispetto dei medesimi limiti dimensionali sono realizzabili, mediante denuncia di inizio attività, le varianti consistenti nel passaggio da linee aeree a cavo interrato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» e, al secondo periodo, le parole: «strettamente necessari alla» sono sostituite dalle seguenti: «necessari per lo svolgimento di attività o la»;*

c) *al comma 4-*quaterdecies, *al primo periodo, dopo le parole: «sia in fase di realizzazione delle opere,» sono inserite le seguenti: «compreso l'interramento in cavo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,» e, al secondo periodo, le parole: «di tracciato» sono soppresse;*

d) *al comma 4-*quinquiesdecies, *primo periodo, dopo le parole: «realizzate con le migliori tecnologie esistenti» sono inserite le seguenti: «, compreso l'interramento in cavo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,»;*

e) *dopo il comma 4-*quinquiesdecies *è inserito il seguente:*

*«4-*sexiesdecies. *Le ricostruzioni di linee elettriche esistenti, che siano necessarie per ragioni di obsolescenza, realizzate con le migliori tecnologie esistenti e aventi caratteristiche diverse da quelle indicate dal comma 4-*quinquiesdecies, *sono autorizzate ai sensi del comma 1. Tutti gli interventi di ricostruzione possono essere realizzati senza necessità di previo inserimento in piani e programmi»;*

f) *dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:*

*«9-*bis. *Per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, autorizzate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, unitamente agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero autorizzate dai gestori della rete elettrica di distribuzione, si applicano le norme riguardanti la rete elettrica di trasmissione nazionale quando l'autorizzazione per tali opere di connessione sia stata trasferita mediante voltura in favore del gestore della rete elettrica nazionale».*

Art. 14.

Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud

1. Alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, *anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici,* fino al 30 novembre 2023 è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

2. I costi ammissibili all'agevolazione di cui al comma 1 corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l'autoproduzione di energia

da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive. Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali di cui al comma 1, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014.

3-bis. *Al fine di assicurare il completamento del progetto di risanamento e di riconversione dell'area industriale di Porto Torres, nell'ambito degli obiettivi in materia di transizione ecologica ed energetica previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è convocata, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione Sardegna, la Cabina di regia di cui al Protocollo di intesa per la «chimica verde» a Porto Torres, del 26 maggio 2011, alla quale partecipano le istituzioni locali, le parti sociali e gli operatori economici, per procedere alla revisione, all'aggiornamento e alla ridefinizione degli obiettivi del medesimo Protocollo di intesa nonché alla trasformazione degli impegni istituzionali ed economici ivi contenuti e non ancora adempiuti in accordo di programma.*

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 15.

Semplificazioni per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica.

6-*ter*. Con il medesimo decreto di cui al comma 6-*bis* sono inoltre individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonché i casi in cui l'installazione può essere considerata attività edilizia libera, a condizione che tali impianti abbiano una potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite sonde geotermiche poste a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo*, oppure utilizzino fluidi geotermici limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale.*

6-quater. *Sono fatte salve le modalità operative individuate dalle regioni che abbiano liberalizzato l'installazione di sonde geotermiche senza prelievo o immissione di fluidi nel sottosuolo».*

1-bis. *All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1.1. Tra le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui alle lettere b) *e* c) *del medesimo comma 1».*

Art. 16.

Misure per fronteggiare l'emergenza derivante dal rincaro dei prezzi dei prodotti energetici *attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi*

1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale a prezzi ragionevoli *per i clienti* finali e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, *il Gestore dei servizi energetici (GSE)* o le società da esso controllate (di seguito «Gruppo GSE») *avviano,* su direttiva del Ministro della transizione ecologica, procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas.

2. Il Gruppo GSE invita i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale, *situate* nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, a manifestare interesse ad aderire alle procedure di cui al comma 1, comunicando i programmi delle produzioni di gas naturale delle concessioni in essere, per gli anni dal 2022 al 2031, nonché un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale per lo stesso periodo nelle concessioni di cui sono titolari, dei tempi massimi di entrata in erogazione, del profilo atteso di produzione e dei relativi investimenti necessari. La disposizione di cui al primo periodo si applica alle concessioni i cui impianti di coltivazione *sono situati* in tutto o in parte in aree *considerate compatibili* nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, *di cui al comunicato pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 35 dell'11 febbraio 2022,* anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività. La predetta comunicazione è effettuata nei confronti del Gruppo GSE, del Ministero della transizione ecologica e dell'ARERA, entro trenta giorni dall'invito alla manifestazione di interesse ai sensi del primo periodo.

3. I procedimenti di valutazione e autorizzazione delle opere necessarie alla realizzazione dei piani di interventi di cui al comma 2 si concludono entro il termine di

sei mesi dalla data di avvio dei procedimenti medesimi. Le procedure di valutazione ambientale sono svolte dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di lungo termine, di durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla fine del quinto anno, con i concessionari di cui al comma 2 a condizioni e prezzi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e sentita l'ARERA. Il sistema dei prezzi garantisce la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali, e un'equa remunerazione, ferma restando la condizione di coltivabilità economica del giacimento. Lo schema di contratto tipo di acquisto è predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica.

5. Il Gruppo GSE, con una o più procedure, offre i volumi di gas di cui al comma 2 alle condizioni e ai prezzi di cui al comma 4 a clienti finali industriali *a forte consumo di gas, come definiti dal decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, anche in forma aggregata, con priorità per le imprese a prevalente consumo termico,* secondo criteri di assegnazione su base pluralistica definiti con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con riserva di almeno un terzo alle piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Lo schema di contratto tipo di offerta è predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica.

6. Il Gruppo GSE è autorizzato a rilasciare garanzie a beneficio dei concessionari di cui al comma 2 in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 4. Il Gruppo GSE acquisisce dai clienti finali industriali corrispondente garanzia in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 5.

Art. 16-bis.

Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali

1. Al fine di garantire la piena integrazione e remunerazione di medio termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato elettrico nonché di trasferire ai consumatori partecipanti al mercato elettrico i benefici conseguenti alla predetta integrazione, il GSE offre un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni.

2. Il GSE procede, senza oneri a carico del proprio bilancio, alla stipulazione di contratti di vendita dell'energia elettrica da fonti rinnovabili ritirata ai sensi del comma 1 del presente articolo di durata pari a quella dei contratti di acquisto di cui al medesimo comma 1, attraverso gli strumenti informativi e di negoziazione predisposti dal Gestore dei mercati energetici Spa (GME) ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

3. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:

a) *il prezzo di vendita offerto dal GSE ai sensi del comma 2 del presente articolo, valorizzando opportunamente i differenti profili di produzione degli impianti a fonti rinnovabili, tenuto conto dei valori di investimento standard delle singole tecnologie e della redditività dell'investimento nonché in coerenza con i valori di cui all'articolo 15*-bis*, comma 3, lettera* a)*, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;*

b) *le modalità con le quali il GSE può cedere l'energia nella sua disponibilità derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive o dal servizio di ritiro e vendita a lungo termine di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nell'ambito dei meccanismi del ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul posto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003, ai quali non si applicano i commi 1, 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 15*-bis *del decreto-legge n. 4 del 2022, garantendo che la medesima energia sia ceduta prioritariamente ai clienti industriali, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, e ai clienti localizzati nelle isole maggiori e che partecipino al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare di cui alla deliberazione dell'ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/EEL;*

c) *le modalità con le quali il GSE cede l'energia di cui al comma 1, garantendo che i prezzi di cui alla lettera* a) *siano direttamente praticati ai clienti finali con priorità per i clienti finali energivori, con attenzione alle isole Sicilia e Sardegna;*

d) *le modalità di coordinamento del meccanismo di cui al comma 1 del presente articolo con le procedure previste al capo II del titolo II del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gestite dal GSE.*

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17.

Promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis*. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza è pari ad almeno 500.000 tonnellate ed è incrementata di 100.000 tonnellate all'anno nel successivo triennio»;*

b) *dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:*

*«3-*bis. *Al fine di promuovere la riconversione delle raffinerie tradizionali esistenti all'interno di siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza, la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili in purezza, aggiuntiva alle quote obbligatorie di cui al comma 1 del presente articolo, è incentivata mediante l'erogazione di un contributo assegnato tramite procedure competitive per una durata e un valore definiti con i decreti di cui al comma 3-*ter *e funzionale a garantire un'adeguata remunerazione dei costi di investimento dell'impianto, comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-*ter.

*3-*ter. *Per le finalità di cui al comma 3-*bis*, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti nei siti di bonifica di interesse nazionale, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i quantitativi di biocarburanti liquidi oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le modalità di attuazione del comma 3-*bis *nonché le modalità di riparto delle risorse. Ai relativi oneri si provvede:*

a) *quanto ad euro 150 milioni per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019, per 20 milioni di euro, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario;*

b) *quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad euro 45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019.*

*3-*quater. *Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».*

Art. 18.

Individuazione di ulteriori aree idonee per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili

1. Al comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

«c-*bis*) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del *gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali».*

2. Gli interventi realizzati sulle aree di cui all'articolo 20, comma 8, lettera c-*bis*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale e di distribuzione sono dichiarati di pubblica utilità ed i relativi termini autorizzativi sono regolati dall'articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ferme restando le competenze in materia paesaggistica e archeologica in capo alle amministrazioni competenti.

2-bis. *All'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:*

*«5-*bis. *I gestori delle infrastrutture ferroviarie possono stipulare accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine anche tramite gli strumenti definiti nel presente articolo».*

Art. 18-bis.

Modifica all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, in materia di Autorità per i servizi di pubblica utilità

1. All'articolo 2, comma 12, lettera e)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo le parole: «in relazione all'andamento del mercato» sono inserite le seguenti: «e del reale costo di approvvigionamento della materia prima».*

Art. 19.

Disposizioni di supporto per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole «Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'Agenzia del demanio, attraverso la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, *n. 145*»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. La realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 è gestita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dalle amministrazioni interessate e dall'Agenzia del demanio, in considerazione della tipologia di intervento e delle eventuali diverse forme di *finanziamento adottate per il medesimo immobile*, al fine di promuovere forme di razionalizzazione e di coordinamento tra gli interventi, anche tra più amministrazioni, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei costi. I Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili realizzano gli interventi ricompresi nei programmi predisposti ai sensi del comma 2, secondo le modalità più innovative, efficienti ed economicamente più vantaggiose, nonché utilizzando metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture. Su

richiesta del Ministero della transizione ecologica, d'intesa con le strutture operative dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, l'Agenzia del demanio può curare anche l'esecuzione degli interventi già oggetto di convenzionamento con le medesime strutture operative nell'ambito dell'attuazione dei programmi predisposti ai sensi del comma 2. I Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, l'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa o gli organi del genio *del medesimo Ministero* possono fare ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici, ivi inclusi il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA).».

Art. 19-bis.

Istituzione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili

1. La Repubblica riconosce il 16 febbraio quale Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, al fine di promuovere la cultura del risparmio energetico e del risparmio di risorse mediante la riduzione degli sprechi, la messa in atto di azioni di condivisione e la diffusione di stili di vita sostenibili.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le istituzioni pubbliche, negli edifici e negli spazi aperti di loro competenza, adottano iniziative di risparmio energetico e azioni di risparmio nell'uso delle risorse, anche attraverso pratiche di condivisione; possono altresì promuovere incontri, convegni e interventi concreti dedicati alla promozione del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

4. Il Ministero della transizione ecologica, con il coinvolgimento di altri Ministeri interessati e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e in collaborazione con le regioni e gli enti locali, assicura il coordinamento delle iniziative di cui al comma 3.

Art. 19-ter.

Disposizioni in materia di incremento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica

1. Al fine di contenere la spesa per i servizi di illuminazione pubblica degli enti locali e di perseguire una strategia di incremento dell'efficienza energetica basata sulla razionalizzazione e sull'ammodernamento delle fonti di illuminazione pubblica, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti gli standard tecnici e le misure di moderazione dell'utilizzo dei diversi dispositivi di illuminazione pubblica, nel rispetto dei livelli di tutela della sicurezza pubblica e della circolazione negli ambiti stradali, secondo i seguenti criteri:

a) *utilizzo di appositi sensori di movimento dotati di temporizzatore variabile che garantiscano, durante le ore notturne, l'affievolimento dell'intensità luminosa e il ripristino della piena luminosità al rilevamento di pedoni o veicoli;*

b) *individuazione delle modalità di ammodernamento o sostituzione degli impianti o dispositivi di illuminazione esistenti, al fine di garantire che gli impianti o dispositivi siano economicamente e tecnologicamente sostenibili ai fini del perseguimento di una maggiore efficienza energetica;*

c) *individuazione della rete viaria ovvero delle aree, urbane o extraurbane, idonee e non idonee all'applicazione e all'utilizzo delle tecnologie dinamiche e adattive di cui alla lettera* a)*.*

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 19-quater.

Disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici

1. Al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere un risparmio energetico annuo immediato, dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023 la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici, a esclusione degli edifici di cui all'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi centigradi, più 2 gradi centigradi di tolleranza, né inferiore, in estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza.

Art. 20.

Contributo del Ministero della difesa alla resilienza energetica nazionale

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero della difesa, anche per il tramite *della società Difesa Servizi S.p.A.*, affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero della difesa e il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi princìpi di attuazione.

2. Le articolazioni del Ministero della difesa e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono provvedere alla fornitura dell'energia prodotta dagli impianti di cui al comma 1 ai clienti finali organizzati in Comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Alle Comunità energetiche rinnovabili possono partecipare gli enti militari territoriali.

3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021. Competente ad esprimersi in materia *culturale e* paesaggistica è l'autorità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 21.

Disposizioni per aumentare la sicurezza delle forniture di gas naturale

1. Al fine di accrescere la sicurezza delle forniture di gas naturale con particolare riferimento alle esigenze di tutela dei clienti di cui agli articoli 12, comma 7, lettera *a)* e 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il Ministro della transizione ecologica adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, nonché misure di salvaguardia di cui *all'articolo 4 del medesimo* decreto legislativo n. 93 del 2011, finalizzate a:

a) ottimizzare il ciclo di iniezione di gas negli stoccaggi nazionali, anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi, le relative modalità di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e i relativi obblighi di iniezione, per portare a un livello di riempimento di almeno il 90 per cento delle capacità di stoccaggio nazionali disponibili, in funzione dei possibili scenari di utilizzo del gas in stoccaggio nel ciclo invernale di erogazione, a partire dall'anno contrattuale di stoccaggio 2022-2023;

b) assicurare che il servizio di modulazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sia assicurato prioritariamente attraverso l'utilizzo dello stoccaggio di gas naturale;

c) promuovere, nel corso del ciclo di erogazione invernale, il mantenimento dello stato di riempimento degli stoccaggi, anche mediante il ricorso a iniezioni di gas in controflusso;

d) stabilire meccanismi economici per rendere disponibili volumi aggiuntivi di gas naturale dai punti di interconnessione con gasdotti non interconnessi alla rete europea dei gasdotti e nei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, allo scopo di contrastare l'insorgere di situazioni di emergenza.

2. Per gli anni successivi al 2022, il Ministro della transizione ecologica adotta le misure di cui al comma 1 ove ne ricorra la necessità. Le misure di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono adottate entro il 31 marzo di ciascun anno e le misure di cui al comma 1, lettera *c)*, sono adottate entro il 30 settembre di ciascun anno.

3. Le misure di cui al comma 1 sono adottate anche mediante specifici indirizzi alle imprese di trasporto e di stoccaggio, nonché ai gestori di impianti di gas naturale liquefatto operanti sul territorio nazionale, sentita l'ARERA. L'ARERA dà attuazione alle misure di cui al primo periodo rientranti nell'ambito delle proprie competenze.

3-bis. *All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«5-sexies. *Per gli interventi di metanizzazione ammessi ai finanziamenti di cui al presente articolo, il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti è di novanta giorni dalla data di approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione comunale».*

3-ter. *Dopo il comma 319 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è inserito il seguente:*

«319-bis. *Le risorse finanziarie di cui al sesto periodo del comma 319 non ancora erogate sono assegnate alle regioni nel cui territorio si trovano i comuni o i consorzi di comuni beneficiari di finanziamento per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5 del 28 gennaio 2015, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 139 del 18 giugno 2015, e in base alla graduatoria vigente. Le competenze in materia di istruttoria tecnica, di concessione dei finanziamenti e di erogazione delle risorse finanziarie ai comuni sono trasferite alle regioni, che approvano altresì l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in attuazione dell'articolo 23, comma 4*-bis*, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in base a un tempo massimo di realizzazione dei progetti di quarantadue mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo, prorogabile una sola volta. Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione comporta la perdita del finanziamento per la parte dei lavori non completata nei termini. Le regioni possono utilizzare, per l'attività di assistenza tecnica, fino all'1 per cento delle risorse finanziarie di cui al primo periodo non ancora erogate. Le regioni inviano semestralmente al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e al Ministero della transizione ecologica una relazione sull'esecuzione del programma».*

TITOLO II

POLITICHE INDUSTRIALI

Art. 22.

Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive

1. Al fine di favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all'insediamento, alla riconversione *e alla riqualificazione* verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale, nonché per *la concessione di incentivi* all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali, è istituito un fondo nello stato di previsione del

Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti gli interventi ammissibili al finanziamento del fondo di cui al comma 1 nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti *dal comma 1 del presente articolo*, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 22-bis.

Ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale

1. Al fine di garantire la continuità degli investimenti in ricerca e sviluppo nell'ambito del settore aerospaziale, anche rivolti alla transizione ecologica e digitale, nell'area della sicurezza nazionale già destinatari dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)*, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati sono calcolati sull'incasso conseguito dai soggetti beneficiari quale ricavato delle vendite effettive nel quindicennio successivo alla data di conclusione di ciascun progetto, secondo gli scaglioni di avanzamento degli incassi in base alle aliquote previste nei provvedimenti di ammissione agli interventi. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. Le disposizioni del presente comma si applicano ai soggetti che presentano la dichiarazione di cui al comma 2 nei termini ivi previsti.*

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)*, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione attestante l'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1 nonché delle somme non ancora versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente depositati.*

3. Il Ministero dello sviluppo economico effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 2.

Art. 23.

Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative

1. Al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti gli ambiti di applicazione e di intervento, i criteri e le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti *dal comma 1 del presente articolo*, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 24.

Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze

1. All'articolo 11-*ter*, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2021, n. 215*, dopo le parole «transizione ecologica e digitale» sono inserite le seguenti: «nonché a coloro che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, *in relazione ai quali conseguentemente risulti* un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori».

Art. 25.

Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici

1. Per fronteggiare, nel primo semestre dell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 150 milioni *di euro* per l'anno 2022.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in relazione ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il 30 settembre 2022, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione, con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica in attuazione della metodologia definita dal medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, *convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,* delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2022, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

3. Per i materiali da costruzione di cui al comma 2 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione,

nei limiti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-*bis*, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, *comma 1*, lettera *a)*, del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2022, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera *a)*.

4. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 2 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2022 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

5. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.

6. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti all'anno 2022, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, dell'articolo 216, comma 27-*ter*, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 1-*septies*, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.

7. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni *nel limite* del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 150 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le risorse del Fondo di cui al comma 1 *del presente articolo* e secondo le modalità previste dall'articolo 1-*septies*, comma 8, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.

9. Agli oneri derivanti dal comma 1, *pari a*euro 150 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 25-bis.

Riassegnazione di risorse in favore dell'emittenza locale

*1. All'articolo 57-*bis *del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1-*bis*, le parole: «A decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2019»;*

b) *dopo il comma 1-*quater *è inserito il seguente:*

*«1-*quinquies. *A decorrere dall'anno 2023, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90».*

2. Il comma 13 dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è abrogato.

3. A decorrere dall'anno 2023, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro annui da destinare alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 3, pari a 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 2.

TITOLO III

REGIONI ED ENTI TERRITORIALI

Art. 26.

Contributo statale alle spese straordinarie sostenute dalle regioni e dalle province autonome. Differimento di termini in materia di finanza regionale

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 8-*septies*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è incrementata di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 42.

*2-*bis*. Per l'anno 2022, i termini del 30 aprile e del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono differiti rispettivamente al 15 giugno e al 15 luglio.*

*2-*ter*. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere* b) *e* c)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così differiti, per l'anno 2022:*

a) *il rendiconto relativo all'anno 2021 è approvato da parte del Consiglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30 giugno 2022;*

b) *il bilancio consolidato relativo all'anno 2021 è approvato entro il 30 novembre 2022.*

*2-*quater*. All'articolo 1, comma 286, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «alla data di entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione».*

Art. 27.

Contributi straordinari agli enti locali

1. Il fondo di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per i mancati incassi relativi al secondo trimestre del 2022, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 luglio 2022.

2. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, *da destinare* per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore *della legge di conversione* del presente decreto, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo *delle operazioni* degli enti pubblici.

*3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-*ter *del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che sono stati destinatari delle anticipazioni disposte con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 243-*quinquies *del medesimo testo unico e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, è destinato un contributo complessivo di 22,6 milioni di euro per l'anno 2022. I comuni di cui al periodo precedente che sono in dissesto finanziario o che risultano beneficiari di contributi concessi ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, del comma 1-*septies *dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, del comma 8-*quinquies *dell'articolo 16 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, o dei commi 565 o 567 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono esclusi dal contributo di cui al presente comma.*

*3-*bis*. Il contributo di cui al comma 3 è erogato in proporzione all'ammontare del maggior onere di cui al primo periodo del medesimo comma 3. I comuni che si trovano nelle condizioni di cui al comma 3 nonché quelli esclusi dal contributo ai sensi del medesimo comma possono restituire le rate scadute e non pagate nel triennio 2019-2021, al netto del contributo ricevuto ai sensi del comma 3, in quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022.*

4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al medesimo comma 3, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.

*4-*bis*. Le risorse di cui al presente articolo spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio.*

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 322,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 28.

Rigenerazione urbana

1. Al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, confluite nella Missione 5 «Inclusione e Coesione», Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore», Investimento 2.1 «Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al decreto del Ministero dell'interno 30 dicembre 2021, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 285 milioni di euro per l'anno 2025 e 280 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Il Ministero dell'interno, con decreto da adottare entro il 31 marzo 2022, di concerto con la Presidenza

del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, assegna le risorse sulla base del cronoprogramma dichiarato nella domanda presentata ai sensi del decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 dell'8 aprile 2021.

3. Gli enti locali beneficiari del contributo di cui al comma 2 sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 6 a 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 del 6 marzo 2021, e di cui agli articoli da 4 a 8 del decreto del Ministero dell'interno 30 dicembre 2021.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e quanto a 285 milioni *di euro* per l'anno 2025 e a 280 milioni *di euro* per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5. Il comma 458 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è abrogato.

5-bis. *Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *all'articolo 3, comma 1, lettera* d)*, sesto periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del medesimo decreto legislativo,»;*

b) *all'articolo 10, comma 1, lettera* c)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria».*

6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 46 dopo le parole «, sono individuati i criteri di riparto» sono inserite le seguenti: «, assicurando il vincolo di almeno il 40 per cento delle risorse agli enti locali del Mezzogiorno,»;

b) al comma 51 è inserito, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno.».

7. Ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni relative al vincolo di assicurare almeno il 40 per cento delle risorse allocabili agli enti locali del Mezzogiorno, di cui all'articolo 1, comma 139, ultimo periodo, della legge n. 145 del 2018 e dell'articolo 1, commi 46 e 51, ultimo periodo, della legge n. 160 del 2019, come modificati dal comma 6 del presente articolo, si tiene conto delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 2.

TITOLO IV
ALTRE MISURE URGENTI

Art. 28 - *bis*
Cooperative edilizie di abitazione

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è inserito il seguente:

«1-bis. *Ai fini della presente legge si considerano società cooperative edilizie di abitazione le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l'assegnazione ai soci di alloggi in proprietà, in godimento ovvero in locazione, nonché, in via accessoria o strumentale, attività o servizi, anche di interesse collettivo, svolti secondo i princìpi della mutualità cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari nonché di soggetti terzi, connessi direttamente all'oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all'attività caratteristica delle cooperative di abitazione».*

Art. 29.

Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;

b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 *novembre* 2022»;

c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 *novembre* 2022».

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 282 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2003, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe al 14 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata al 14 per cento.

3. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 245,4 milioni di euro *per l'anno 2022, in* 278,5 milio-

ni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 *e in 33 milioni* di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 29 - *bis*

Modifiche all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

1. All'articolo 121, comma 1, lettera a)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione».*

2. All'articolo 121, comma 1, lettera b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione».*

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Art. 29 - *ter*

Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e per i titolari di partita IVA

1. All'articolo 10-quater *del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. *Al fine di consentire l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'anno 2022, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine di cui al comma 1 del presente articolo, ma comunque entro il 15 ottobre 2022».*

Art. 30.

Risorse relative all'emergenza COVID-19

1. Per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro, per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'*articolo 122 del* decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da trasferire sull'apposita contabilità speciale allo stesso intestata, per l'acquisto di farmaci antivirali contro il SARS-CoV-2.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

3. Per le finalità di cui all'articolo 183, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono conservati, come residui di stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, 25 milioni di euro per l'anno 2022. Alla compensazione del relativo onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede ai sensi dell'articolo 42.

3-bis. *All'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:*

«3-bis. *Il Commissario ad acta, per l'attuazione degli adempimenti di cui al comma 3, può avvalersi altresì delle aziende del servizio sanitario della regione Calabria, in qualità di soggetti attuatori, nonché del supporto di strutture regionali e di personale in servizio presso le medesime, posto in posizione di utilizzo a tempo pieno o parziale, con oneri a carico delle amministrazioni o enti di appartenenza.*

3-ter. *Nei limiti dell'utilizzo delle risorse trasferite per la realizzazione dei progetti di cui al comma 3, è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario ad acta. Gli attuali soggetti attuatori, su richiesta del Commissario ad acta, sono autorizzati a trasferire sulla predetta contabilità speciale le residue risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli interventi inseriti nel Piano».*

Art. 31.

Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari

1. All'articolo 22-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2022, per essere destinato alla corresponsione di speciali elargizioni a favore dei coniugi e dei figli o, in mancanza, dei genitori dei soggetti di cui al comma 1. La dotazione del fondo di cui al comma 1 può essere incrementata *mediante erogazioni* da parte di soggetti o Enti privati.»;

b) al comma 2, dopo le parole «Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «o dell'Autorità politica delegata alla famiglia, di concerto con il Ministro della salute,»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Per le finalità di cui al presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo del due per cento delle risorse stesse.».

2. Agli oneri *derivanti dal comma 1,* pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 32.

Disposizioni urgenti volte all'incremento *della capacità di accoglienza delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza*

1. Allo scopo di prorogare il pieno funzionamento della residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) provvisoria di Genova-Prà e contestualmente consentire l'avvio della REMS di Calice al Cornoviglio (La Spezia), è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tal fine è vincolato, in favore della Regione Liguria, il corrispondente importo a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. A decorrere dall'anno 2025, il limite di spesa corrente di cui all'articolo 3-*ter*, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e all'articolo *23-quinquies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, può essere incrementato in relazione agli eventuali maggiori fabbisogni emergenti, come individuati annualmente in sede di riparto del finanziamento sanitario corrente standard e in coerenza con la dinamica del medesimo finanziamento. Al maggiore onere si provvede a carico delle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge n. 662 del 1996.

Art. 33.

Disposizioni urgenti in materia di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari e di ufficio per il processo

1. All'articolo 73, comma 11-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I soggetti assunti dall'amministrazione giudiziaria nell'ambito dei concorsi per il reclutamento a tempo determinato di personale con il profilo di addetto all'ufficio per il processo banditi ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, qualora al momento dell'assunzione stiano ancora espletando lo stage, possono richiedere che, ai fini del riconoscimento del titolo di cui al primo periodo, oltre al periodo di stage svolto sino all'assunzione, sia computato anche il successivo periodo di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione giudiziaria, sino al raggiungimento dei diciotto mesi di durata complessiva *richiesti*.».

2. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. L'assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell'ufficio per il processo. *Ai soli fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica, il praticante avvocato può ricongiungere il periodo già svolto a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'ufficio per il processo, anche nel caso in cui l'ufficio o la sede siano diversi rispetto a quella del consiglio dell'ordine presso il quale risulti iscritto*»;

b) all'articolo 14:

1) al comma 11 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal Piano nazionale *di ripresa e resilienza*, per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, qualora una graduatoria distrettuale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo, l'amministrazione giudiziaria può coprire i posti ancora vacanti mediante ulteriore scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori *per il medesimo profilo* di altri distretti. A tali ulteriori procedure di scorrimento, aventi ad oggetto uno o più distretti che presentano residue scoperture nel profilo, possono partecipare, presentando domanda per uno solo dei distretti oggetto della procedura, i candidati risultati idonei, ma non utilmente collocati, nelle altre graduatorie distrettuali ancora capienti, tenendosi conto per ciascuno di essi della votazione complessiva ivi conseguita. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 15.»;

2) al comma 12-*bis*, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La commissione esaminatrice, anche in deroga al bando di concorso, può ammettere a sostenere *la prova scritta un numero* di candidati pari ad un multiplo, non superiore a trenta volte, del numero *dei posti* messi a concorso nel distretto, sulla base delle graduatorie risultanti all'esito della valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1, 9 e 10.».

Art. 34.

Modifiche urgenti alla normativa nazionale concernente la Procura europea «EPPO»

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, la parola «cinquantanovesimo» è sostituita dalla seguente: «sessantaquattresimo» ed è inserito, in fine, il seguente periodo: «Quando l'accordo di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento prevede

la designazione di procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione, la dichiarazione di disponibilità a ricoprire tale incarico può essere presentata unicamente da magistrati che svolgono o che hanno svolto funzioni di legittimità.»;

2) al comma 4, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di cui al comma 3, secondo periodo, la dichiarazione di disponibilità si intende presentata in relazione alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.»;

3) al comma 5, le parole «nell'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 4 dai magistrati interessati», le parole «delle disposizioni cui all'articolo 13, commi 3, 4 e 5*, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,* e» sono soppresse e, dopo il primo periodo, *sono inseriti i seguenti*: «Nel caso di tramutamento di funzioni, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche. Fuori del caso di cui al comma 3, secondo periodo, si osservano, in relazione a ciascuna delle sedi indicate nell'articolo 10, *le disposizioni di cui* all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.»;

4) al comma 6, dopo le parole «articolo 10», sono inserite le seguenti: «e, nel caso di cui al comma 3, secondo periodo, per la Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione»;

b) all'articolo 6:

1) al comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, allo stesso modo il Consiglio superiore della magistratura provvede per la destinazione alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione dei magistrati nominati procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione.»;

2) al comma 2, secondo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «e, nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, presso la Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Alla cessazione *dall'incarico* di procuratore europeo delegato, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, previo nuovo conferimento delle funzioni giudicanti ove necessario. La riassegnazione alla sede di provenienza non comporta, in alcun caso, il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, ove in precedenza svolte. In mancanza di una domanda di riassegnazione alla sede di provenienza o di trasferimento ad altra sede, il magistrato cessato dall'incarico di procuratore europeo delegato resta assegnato alla procura della Repubblica cui è stato trasferito ai sensi del comma 1 o, nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.»;

c) all'articolo 7, comma 3, dopo le parole: «aliquote vigenti» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei casi in cui tale quota risulti già computata nel trattamento economico erogato dalla Procura Europea»;

d) all'articolo 9, comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: «I magistrati nominati procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione esercitano le sole funzioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera *a)*, e comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.»;

e) all'articolo 10, comma 3, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso modo provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione nel caso di nomina di procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione.»;

f) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando nei confronti del magistrato nominato procuratore europeo delegato occorre *avviare un procedimento* che possa comportare, per motivi non connessi alle responsabilità derivanti dal regolamento, la cessazione dal servizio, il trasferimento di ufficio o l'adozione, anche in via cautelare, di provvedimenti disciplinari, prima di dare inizio al procedimento è data comunicazione al procuratore capo europeo.»;

g) all'articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'acquisizione del consenso del procuratore capo europeo provvede, in ogni caso, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. A tal fine, prima di trasmettere la richiesta di indagini di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, il Ministro della giustizia comunica al procuratore generale presso la Corte di cassazione che intende promuovere l'azione disciplinare.».

2. Alla lettera E. della tabella B, allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, dopo le parole «di legittimità», sono inserite le seguenti: «nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione».

Art. 35.

Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 34-*bis*, è inserito il seguente:

«Art. 34-*ter (Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione)*. — 1. Per il completo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi relativi alla missione M1C1: "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e per il completamento del fascicolo elettronico del dipendente è avviato, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il censimento anagrafico permanente dei dipendenti pubblici, avvalendosi della base di dati del personale della pubblica amministrazione del *Ministero dell'economia e delle finanze*, strumentale all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed ampliata

in attuazione del Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019, nel rispetto delle norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, *e del codice di cui al decreto legislativo* 30 giugno 2003, n. 196. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa *in sede di Conferenza unificata* di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di comunicazione dei dati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, *del presente decreto* e degli enti pubblici economici. Alle attività derivanti dal presente articolo il Dipartimento della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 35 - *bis*

Comunicazioni relative a bandi e avvisi finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Le amministrazioni statali sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, entro trenta giorni dalla data di emanazione di bandi e avvisi destinati agli enti territoriali relativi a infrastrutture e opere pubbliche finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, una comunicazione contenente:

a) *la tipologia di intervento;*

b) *la tempistica;*

c) *l'individuazione degli enti destinatari del finanziamento;*

d) *il livello progettuale richiesto;*

e) *l'importo massimo finanziabile per singolo ente.*

Art. 36.

*Semplificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*

01. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati dall'allegato I-*bis *alla parte seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente, deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista. La Commissione può derogare all'ordine di priorità di cui al quarto e quinto periodo in caso di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; in tal caso, la Commissione di cui al presente comma ovvero la Commissione di cui al comma 2-*bis *del presente articolo dà precedenza ai progetti connessi alle misure relative allo stato di emergenza»;*

b) *al comma 2-*bis*, al secondo periodo, le parole: «settimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «ottavo periodo», al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui al medesimo quinto periodo» e dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Nelle more del perfezionamento del decreto di nomina, il commissario in esso individuato è autorizzato a partecipare, con diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC»;*

c) *il comma 2-*octies *è sostituito dal seguente:*

*«2-*octies*. Il presidente della Commissione di cui al comma 1 si avvale altresì di una struttura di supporto composta da quattro unità di personale dell'Arma dei carabinieri, appartenenti all'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-*bis *del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o comunque con comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o nel coordinamento di unità complesse o nella gestione di fondi. I componenti della struttura di supporto sono individuati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e posti in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui all'articolo 8, comma 5, del presente decreto. La struttura di supporto cessa al rinnovo della Commissione».*

1. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il medesimo termine, *l'autorità competente* avvia la propria attività istruttoria e, qualora la documentazione risulti incompleta, richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni.».

*1-*bis*. All'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al primo periodo, le parole: «l'autorità competente,» sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*,», al secondo periodo, le parole: «l'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*,» e, al terzo periodo, le parole: «all'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «alla Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero alla Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*,».*

*1-*ter*. Il comma 6-*bis *dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:*

*«6-*bis*. Al fine di accelerare la transizione energetica, nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali, il proponente può ricorrere prioritariamente alla valutazione preliminare di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove sussistano i presupposti per l'applicazione di tali disposizioni; ove, all'esito della procedura di valutazione preliminare, risultino applicabili*

le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale o di valutazione di impatto ambientale, ovvero ove il proponente sottoponga direttamente il progetto a tali procedure, le procedure stesse hanno in ogni caso a oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto».

Art. 37.

Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle esposizioni universali

1. All'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da «istituito» a «stanziamento di» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a» *e le parole: «e di» sono sostituite dalle seguenti: «e a»*;

b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale e le società in house dalla stessa controllate operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Ai componenti del Comitato promotore non spettano compensi, gettoni di presenza, *rimborsi di spese* o altri emolumenti comunque denominati. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale e le società in house dalla stessa controllate sono autorizzate a conferire fino a 30 incarichi di consulenza e di collaborazione per l'importo massimo di 100.000 euro lordi annui per singolo incarico e a reclutare un contingente di personale fino a 30 unità con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023.».

2. All'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti «annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023»;

b) al secondo periodo, le parole «e terzo» sono sostituite dalle seguenti: «, terzo e quinto»;

c) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura non superiore al limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai contratti di fornitura, servizi e lavori da stipulare in attuazione del presente comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.».

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera *a)*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)* si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.

Art. 38.

Disposizioni urgenti per situazioni di crisi internazionale

1. Le quote restituite dalle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane, già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2022 e riassegnate, nel medesimo anno, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'incremento delle dotazioni finanziarie delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di prima categoria nonché per il finanziamento di interventi di aiuto e di assistenza, anche umanitaria, in aree di crisi.

1-bis. *Fino al 31 dicembre 2022, gli atti per la registrazione dei contratti di comodato d'uso gratuito con finalità umanitarie a favore di cittadini di nazionalità ucraina e di altri soggetti provenienti comunque dall'Ucraina sono esenti dall'imposta di registro di cui all'articolo 5, comma 4, della parte prima della tariffa annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.*

Art. 39.

Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital

1. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

1-bis. *Al fine di garantire la piena operatività dei fondi per il venture capital sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico, al comma 7*-sexies *dell'articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per la gestione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dello sviluppo economico, cui affluiscono le risorse ad esso asse-*

gnate e sul quale la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a effettuare operazioni di versamento e di prelevamento per le medesime finalità. Il Ministero dello sviluppo economico stipula con la società Cassa depositi e prestiti Spa un'apposita convenzione per la disciplina delle modalità operative di gestione delle risorse assegnate al citato conto corrente».

Art. 40.

Sorveglianza radiometrica

1. All'articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici *di risulta* hanno l'obbligo di effettuare, secondo quanto previsto dal comma 3, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti *e per evitare* la contaminazione dell'ambiente. Lo stesso obbligo si applica, secondo quanto previsto dal comma 3, ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano *a scopo industriale o commerciale attività di importazione* di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.»;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. La sorveglianza radiometrica di cui al presente articolo è effettuata secondo quanto prescritto dall'allegato XIX al presente decreto, che disciplina:

a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, individuate secondo norme di buona tecnica, e i contenuti della relativa attestazione;

b) con riferimento ai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza e le relative modalità, ivi incluse le condizioni per l'applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo, nonché l'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito; per l'aggiornamento degli elenchi di cui alla presente lettera si procede ai sensi del comma 4;

c) i contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle più comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza radiometrica, per l'ottimale svolgimento delle specifiche mansioni;

d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici *rilasciate* dai Paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento delle formalità doganali.

3-*bis*. Le disposizioni *dell'allegato XIX* si applicano, nel rispetto della disciplina europea, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione dell'articolo 10 del medesimo allegato che, nelle more, trova applicazione congiuntamente all'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, i cui rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nel rispetto della disciplina europea, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'ISIN, possono essere apportate modifiche all'allegato XIX con riferimento alle modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, in ragione delle mutate condizioni di rischio e diffusione o dell'opportunità di adottare, per le medesime ragioni, forme semplificate delle procedure di controllo, ai contenuti della formazione per la sorveglianza, nonché alle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici *rilasciate* da Paesi terzi ai fini dell'espletamento delle formalità doganali. Le relative modifiche entrano in vigore nel termine ivi previsto. L'aggiornamento dell'elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica può essere effettuato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell'Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, adottato su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei principali nodi di transito è definito sulla base dei dati statistici disponibili per l'ultimo triennio per le operazioni di importazione dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica e viene aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, salva la possibilità di modifica prima di tale scadenza, su impulso delle Autorità competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli.».

2. L'allegato XIX al decreto legislativo n. 101 del 2020 è sostituito dall'allegato A annesso al presente decreto.

Art. 41.

Sospensione del pagamento dei mutui concessi agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 2016

1. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto e al quinto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.».

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 41 - *bis*

Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori della regione Molise e dell'area etnea colpiti dagli eventi sismici del 2018

*1. Dopo il comma 4-*bis *dell'articolo 18 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono inseriti i seguenti:*

*«4-*ter. *In alternativa a quanto previsto al comma 2, nei limiti delle risorse assegnate allo scopo dall'articolo 1, comma 463, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, ciascun Commissario può avvalersi di un'apposita struttura, costituita all'interno dell'amministrazione regionale, composta da personale appartenente alla medesima amministrazione o ad enti strumentali di quest'ultima, nonché della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.*

*4-*quater. *Può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di trenta ore mensili pro capite, di compensi al personale non dirigenziale della struttura di cui al comma 4-*ter, *nel numero massimo di quattro unità, per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa della medesima struttura, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è attribuita, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un'indennità mensile pari al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione o di rischio prevista dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza, commisurata ai giorni di effettivo impiego».*

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 42.

Disposizioni finanziarie

1. La deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al *31 dicembre 2022*, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al *31 dicembre 2023* e ai tre successivi.

*1-*bis. *All'articolo 1, comma 1056, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022 per il 53 per cento del suo ammontare e al 31 dicembre 2026 per la restante parte, pari al 47 per cento».*

*1-*ter. *Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:*

a) *al 31 dicembre 2022:*

1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132;

*2) non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 1-*bis*;*

b) *al 31 dicembre 2023:*

*1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui al comma 1-*bis*;*

2) non si tiene conto delle disposizioni del comma 1;

c) *al 31 dicembre 2024 e per i due successivi:*

1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 1;

2) non si tiene conto delle disposizioni del comma 1;

d) *al 31 dicembre 2027 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-*bis.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 41 e dal comma 1 del presente articolo, determinati in 7.769,53 milioni di euro per l'anno 2022, 2.240,6 milioni di euro per l'anno 2023, 2.038,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 1.778,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, 278,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 33 milioni di euro per l'anno 2032, che aumentano, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 7.794,53 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 4.516 milioni di euro per l'anno 2022, 1.730 milioni di euro per l'anno 2023, 1.530 milioni di euro per l'anno 2024, 2.040 milioni di euro per l'anno 2025, 2.040 milioni di euro per l'anno 2026, 1.580 milioni di euro per l'anno 2027, 1.780 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 280 milioni di euro per l'anno 2031 e 33 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi per gli importi indicati nell'allegato B al presente decreto;

b) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

c) quanto a 1.968,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 515,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 29;

d) quanto a 1.040,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 199,1 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate *e delle minori spese* derivanti dal comma 1 del presente articolo;

e) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anti-

cipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 42 - *bis*

Disposizioni finali

1. Al fine di tutelare la concorrenza e di assicurare la massima trasparenza delle voci di costo sostenute dai consumatori, nelle fatture per i consumi di energia elettrica e di gas, emesse nei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cui si applicano le disposizioni concernenti la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore del gas e il bonus sociale elettrico e gas previste dal presente decreto, dal decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riportate, rispettivamente, le seguenti diciture: «Importi rideterminati a seguito di intervento del Governo e del Parlamento» e «Bonus sociale».

Art. 42 - *ter*

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 43.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

———

ALLEGATO *A*

(articolo 40, comma 2)

"Allegato XIX

(articolo 72, comma 3)

CONDIZIONI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA SORVEGLIANZA RADIOMETRICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 72, COMMA 3

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente allegato, oltre alle definizioni stabilite *nel presente decreto*, di seguito denominato "decreto legislativo", si applicano le seguenti definizioni:

a) "bianco di riferimento": campione avente la medesima composizione chimico-fisica e geometria del campione oggetto della misura radiometrica, in cui non risulta essere presente alcuna contaminazione e/o attivazione radioattiva;

b) "carico": il container, il veicolo o il vagone ferroviario o qualsiasi altro contenitore utilizzato per rottami, materiali o prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo;

c) "controllo radiometrico esterno rispetto al carico": la misura dei ratei dell'equivalente di dose ambientale H*(d) o dell'equivalente di dose direzionale H'(d,), in μSv/h, come definiti all'allegato XXIV del decreto legislativo o, nel caso di utilizzo di strumentazione radiometrica fissa, la misura degli scostamenti dei conteggi per unità di tempo *rispetto a una* predeterminata soglia di riferimento;

d) "controlli doganali": controlli descritti e disciplinati dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio*, del 9 ottobre 2013,* che istituisce il Codice doganale dell'Unione, per la verifica dell'accuratezza e della completezza delle informazioni fornite nella dichiarazione doganale, unitamente all'esistenza, all'autenticità, all'accuratezza e validità di documenti;

e) "fondo ambientale": insieme delle radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti naturali, sia terrestri che cosmiche, sempre che l'esposizione che ne risulta non sia accresciuta in modo significativo da attività umane;

f) "formalità doganali": tutte le operazioni che devono essere effettuate da una persona e dalle autorità doganali per ottemperare alla normativa doganale;

g) "grandi centri di importazione di metallo e principali nodi di transito": i luoghi in cui è esercitata *a scopo industriale o commerciale l'attività di importazione* di prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo di cui all'allegato 2*,* individuati nell'Allegato 3 del presente allegato;

h) "materiali metallici di risulta": rottami costituiti da scarti di lavorazioni in metallo industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, ovvero parti in metallo derivanti dallo smantellamento di installazioni industriali, che possono essere fusi nell'ambito delle attività siderurgiche e metallurgiche;

i) "rottami metallici": materiali in metallo che soddisfano i requisiti delle materie prime e seconde o che cessano di essere rifiuti, che possono essere fusi nell'ambito delle attività siderurgiche e metallurgiche, nonché i rifiuti in metallo da sottoporre ad operazioni di recupero per essere utilizzati nell'ambito di attività siderurgiche e metallurgiche;

j) "sorveglianza radiometrica": l'obbligo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo;

k) "strumentazione radiometrica fissa": apparecchiatura progettata ai fini della rilevazione automatica della presenza di materiale radioattivo su automezzi o veicoli di grosse dimensioni.

Articolo 2

(Finalità)

1. Il presente allegato disciplina la sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici di risulta e su prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo al fine di rilevare la presenza di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale, associabili all'eventuale presenza di radionuclidi o di eventuali sorgenti orfane o dismesse, a tutela dell'ambiente e della salute dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni a radiazioni ionizzanti.

2. Ai fini di cui al comma 1, il presente allegato stabilisce:

a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica e i contenuti della relativa attestazione, ivi incluse le condizioni per l'applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo;

b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e, nei casi previsti, dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica, nonché l'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito;

c) i contenuti della formazione da impartire al personale;

d) le condizioni di riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento delle formalità doganali.

Articolo 3

(Ambito soggettivo di applicazione)

1. Il presente allegato si applica ai soggetti che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività d'importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta.

2. Le disposizioni del presente allegato si applicano, esclusi i soggetti che svolgono esclusivamente attività di trasporto e che non effettuano operazioni doganali, anche ai soggetti che, nei grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito indicati nell'allegato 3 al presente allegato, a scopo industriale o commerciale, esercitano:

a) attività d'importazione dei prodotti semilavorati in metallo indicati nell'allegato 2;

b) attività di importazione dei prodotti finiti in metallo indicati nell'allegato 2, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5.

3. Fatte salve le attività di controllo di cui al comma 4, l'applicazione delle disposizioni sulla sorveglianza radiometrica nei casi di cui al comma 2, lettera *b)*, opera su richiesta specifica delle autorità competenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo, indirizzata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sulla base di particolari e comprovati elementi sulla sussistenza o sull'eventuale presenza di un pericolo concreto riferiti a livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale o ad eventuali sorgenti dismesse.

4. Per la tutela della salute pubblica, nei casi di cui al comma 2, lettera *b)*, l'applicazione delle disposizioni sulla sorveglianza radiometrica opera altresì nel caso di un'attività di controllo effettuata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai criteri di gestione del rischio di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013.

5. Con protocollo d'intesa tra le autorità competenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite modalità procedimentali semplificate e standardizzate per la trasmissione e la gestione delle richieste di cui al comma 3, nonché i criteri di selettività per l'attività di controllo di cui al comma 4 che tengano conto, fatte salve le opportune valutazioni di proporzionalità rispetto al rischio e di incidenza dei controlli sul flusso degli scambi, del tipo di merce, dell'origine o della provenienza della medesima, del modo di trasporto e del profilo dell'operatore economico.

Art. 4

(Ambito oggettivo di applicazione)

1. Sono soggetti a sorveglianza radiometrica, secondo le modalità esecutive previste dal presente allegato:

a) i rottami e altri materiali metallici di risulta per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, con le modalità disciplinate, a seconda della tipologia di attività esercitata, dall'articolo 6, commi da 1 a 5;

b) i prodotti semilavorati in metallo elencati nell'allegato 2 per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, con le modalità disciplinate dall'articolo 6, comma 6;

c) i prodotti finiti in metallo elencati nell'allegato 2, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, alle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 3, con le modalità disciplinate dall'articolo 6, comma 6.

2. L'elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo di cui all'allegato 2 può essere aggiornato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell'Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto *dei Ministeri* della transizione ecologica e dello sviluppo economico adottato su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

3. L'elenco dei grandi centri di importazione di metallo *e dei principali* nodi di transito, riportato nell'allegato 3, è definito sulla base dei dati statistici disponibili per l'ultimo triennio per le operazioni di importazione dei prodotti indicati nell'allegato 2 e viene aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. È fatta salva la possibilità di una modifica dell'allegato 3 prima di tale scadenza, su impulso delle Autorità competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Art. 5

(Criteri di sorveglianza radiometrica)

1. Il presente articolo disciplina i criteri della sorveglianza radiometrica, secondo le modalità di applicazione della medesima stabilite nell'articolo 6.

2. La sorveglianza radiometrica consiste:

a) per i prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo nel controllo radiometrico esterno rispetto al carico, al fine di accertare l'eventuale presenza di contaminazione radioattiva o comunque di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale oppure, ove applicabile, a un bianco di riferimento;

b) per i carichi di rottami o di altri materiali metallici di risulta sia nel controllo radiometrico esterno rispetto a1 carico, al fine di accertare l'eventuale presenza di sorgenti orfane o dismesse, di contaminazione radioattiva o comunque di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale, sia nell'esecuzione di un controllo visivo del materiale nella fase di scarico o di manipolazione dello stesso, allo scopo di verificare l'eventuale presenza di materiale sospetto, tenendo conto delle caratteristiche più comuni delle sorgenti radioattive e dei relativi contenitori.

3. Il fondo ambientale oppure, ove applicabile, il bianco *di riferimento sono* individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'articolo 236 del decreto legislativo, qualora disponibili, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 5 dell'articolo 72 del medesimo decreto legislativo.

4. I rottami e gli altri materiali metallici di risulta sono sottoposti a sorveglianza radiometrica anche nella fase di scarico o di manipolazione presso lo stabilimento di arrivo con le modalità tecniche stabilite all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*.

5. In fase di importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta trasportati alla rinfusa via mare, sono sottoposti a sorveglianza radiometrica i singoli carichi via via formati ai fini del trasporto e della *consegna a destinazione*.

6. Nel caso del rinvenimento di sorgenti radioattive o nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale deve essere effettuato il controllo della contaminazione superficiale trasferibile delle pareti interne dei contenitori utilizzati per il trasporto.

7. Nell'ambito di una programmata attività di controllo di qualità sui provini di colata o, comunque, nel caso di sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato, devono essere effettuate misure di concentrazione di attività per unità di massa sui provini stessi e su campioni rappresentativi delle scorie di fusione e delle polveri derivanti dal sistema di abbattimento dei fumi dell'impianto.

Art. 6

(Modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica)

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di raccolta e deposito di rottami o altri materiali metallici di risulta:

a) effettuano la sorveglianza radiometrica all'ingresso dello stabilimento di arrivo tramite il controllo radiometrico esterno su ogni carico;

b) eseguono il controllo visivo del materiale nella fase di scarico o di manipolazione dei suddetti materiali, allo scopo di verificare l'eventuale presenza di materiale sospetto, tenendo conto delle caratteristiche più comuni delle sorgenti radioattive e dei relativi contenitori e, al verificarsi di tale condizione, effettuano il controllo del materiale stesso scaricato procedendo alla misura di esposizione esterna.

2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, oltre alla sorveglianza radiometrica di cui al comma 1:

a) misurano la concentrazione di attività per unità di massa nei provini di qualità e resa, ai sensi del comma 3 secondo una specifica programmazione delle attività di controllo qualità sui provini di colata e, in ogni caso, quando si verifica una sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato;

b) effettuano controlli radiometrici su campioni rappresentativi delle scorie e delle polveri derivanti dal sistema di abbattimento dei fumi dell'impianto e, in ogni caso, quando si verifica una sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato.

3. La periodicità dei controlli di cui al comma 2 e il numero dei campioni correlati ai fini della relativa rappresentatività sono stabiliti in un'apposita procedura di impianto, predisposta in relazione alle caratteristiche dello stesso e delle attività in esso svolte; le autorità di vigilanza possono disporre una diversa periodicità.

4. I controlli di cui ai commi 1, 2, *lettera* a), e 3 sono posti in essere prima di trasportare i rottami, i materiali metallici di risulta o i prodotti derivanti dalle predette operazioni di rifusione all'esterno dello stabilimento e destinarli a soggetti terzi per la commercializzazione o gli utilizzi del caso.

5. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta, effettuano il controllo radiometrico esterno rispetto al carico all'ingresso dello stabilimento di arrivo e, successivamente, allo scarico o in fase di manipolazione, secondo le modalità di cui al comma 1, lettera *b)*.

6. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati in metallo di cui all'allegato 2, e, nei casi in cui la sorveglianza radiometrica sia prevista, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, che, a scopo commerciale o industriale, esercitano attività di importazione dei prodotti finiti di cui all'allegato 2, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica prima della presentazione della dichiarazione doganale qualora in luogo dell'attestazione dei controlli radiometrici esterni rispetto al carico effettuati in dogana decidano di avvalersi delle dichiarazioni rilasciate all'origine di cui all'articolo 10, eseguono la sorveglianza radiometrica all'ingresso dello stabilimento di arrivo o nel luogo approvato, secondo le modalità di cui al comma 1, lettera *a)*.

Art. 7

(Attestazione della sorveglianza radiometrica)

1. Salvo l'utilizzo del modello di cui all'allegato 1 per l'attestazione dei controlli radiometrici effettuati in dogana, l'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica di cui al comma 2 dell'articolo 72 del decreto legislativo, rilasciata dagli esperti di radioprotezione almeno di II grado, deve contenere almeno tutte le seguenti informazioni:

a) estremi del carico;

b) tipologia de1 materiale metallico;

c) provenienza;

d) data di effettuazione della sorveglianza radiometrica;

e) fondo ambientale rilevato prima della sorveglianza radiometrica;

f) tipo di misure radiometriche eseguite e caratteristiche della strumentazione utilizzata;

g) ultima verifica di buon funzionamento della strumentazione di cui alla lettera *f)*;

h) nominativo dell'operatore addetto all'esecuzione delle misure radiometriche;

i) risultati delle misure radiometriche effettuate;

j) conclusioni sull'accettazione o eventuale respingimento del carico/materiale.

2. Nel caso di impianti che effettuano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, le misure di concentrazione di attività per unità di massa secondo quanto stabilito all'articolo 5, comma 7, sono registrate ai sensi e conformemente all'articolo 6, comma 3.

3. In ogni stabilimento di arrivo dei carichi da sottoporre a controllo è istituito un registro nel quale l'esperto di radioprotezione incaricato riporta, per conto del soggetto di cui all'articolo 3, le attestazioni di cui al comma l. Il registro deve essere messo a disposizione delle autorità di vigilanza e conservato per almeno cinque anni presso lo stabilimento di arrivo del carico o, se necessario per una maggiore garanzia di conservazione, presso la sede legale.

4. Se il registro di cui al comma 3 è tenuto in formato elettronico devono essere effettuate almeno due copie del registro stesso su supporti diversi da quello su cui è memorizzato; il software dell'archivio informatico è progettato e realizzato in modo tale da garantire che le eventuali informazioni di modifica siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate.

Art. 8

(Personale addetto all'esecuzione delle misure radiometriche)

1. Le misure radiometriche possono essere effettuate anche da personale che non abbia l'abilitazione di esperto di radioprotezione, a condizione che il medesimo:

a) sia alle dirette dipendenze dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e sia stato scelto dal datore di lavoro dell'impianto d'intesa con l'esperto di radioprotezione incaricato ovvero, presso i grandi centri di importazione di metallo ed i principali nodi di transito di cui all'allegato 3, sia collaboratore diretto dell'esperto di radioprotezione incaricato o alle dirette dipendenze dell'ente o società di appartenenza di tale esperto, fermo comunque l'obbligo di attestazione, da parte dell'esperto di radioprotezione, dell'avvenuta sorveglianza radiometrica;

b) sia stato preventivamente sottoposto a un adeguato programma di informazione e formazione, come previsto all'articolo 9;

c) operi sotto le direttive, le indicazioni e la responsabilità dell'esperto di radioprotezione;

d) si attenga alle procedure scritte definite dall'esperto di radioprotezione e, in caso di sospetta presenza di sorgenti orfane o dismesse o materiale contaminato, alle norme interne predisposte dal datore di lavoro.

2. L'esperto di radioprotezione incaricato, in particolare, fornisce ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, le indicazioni di radioprotezione per le misure radiometriche e per i provvedimenti di sicurezza e protezione, da adottare in caso di rinvenimento di sorgenti orfane o dismesse o di materiale metallico contaminato, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 5 dell'articolo 72 del decreto legislativo.

Articolo 9

(Informazione e formazione del personale)

1. L'informazione, la formazione e l'eventuale addestramento pratico sono svolte dagli esperti di radioprotezione, almeno di II grado, nei confronti del personale addetto ai controlli radiometrici e del personale addetto allo scarico, alla movimentazione e ad ogni manipolazione dei materiali oggetto del presente allegato. I contenuti dell'informazione e della formazione comprendono:

a) concetti base in materia di radioprotezione;

b) informazione sui rischi per la salute e sicurezza dovuti alle radiazioni ionizzanti;

c) concetti base sulla sorveglianza radiometrica;

d) nozioni sul riconoscimento dei tipi più comuni di sorgenti radioattive e dei loro contenitori;

e) modalità di riconoscimento degli apparecchi recanti indicazioni e contrassegni che rendono riconoscibile la presenza di radioattività;

f) modalità di esecuzione di controlli visivi in fase di scarico e manipolazione;

g) modalità di esecuzione dei controlli;

h) indicazione di misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti in caso di rinvenimento di sorgenti orfane o dismesse o di materiale metallico contaminato all'interno dei carichi.

Articolo 10

(Mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici sui rottami metallici o sugli altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo provenienti da Paesi terzi)

1. Ai fini dell'espletamento delle formalità doganali, per i rottami metallici o per gli altri materiali metallici di risulta e per i prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo provenienti da Paesi terzi, per i quali esistono equivalenti livelli di protezione tali che i controlli radiometrici effettuati dagli Stati terzi assicurino livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, come anche riconosciuti dall'uso di attestati di contenuto equivalente a quello del modello di cui all'allegato 1, in luogo dell'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica di cui all'articolo 72, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo può essere accettata, in regime di reciprocità, la dichiarazione rilasciata all'origine da soggetti previamente abilitati sulla base delle disposizioni stabilite dall'Autorità competente dello Stato di provenienza dei suddetti materiali.

2. Il Ministero della transizione ecologica pubblica e aggiorna periodicamente l'elenco dei paesi per i quali è in vigore un accordo o intesa, comunque denominata, stipulati ai sensi dell'articolo 72, comma 2, del decreto legislativo.

"Allegato 1

Mod. IRME90

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO PER L'IMPORTAZIONE IN ITALIA DI ROTTAMI METALLICI O DI ALTRI MATERIALI METALLICI DI RISULTA E DI PRODOTTI SEMILAVORATI METALLICI O DI PRODOTTI FINITI IN METALLO (DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT POUR L'IMPORTATION EN ITALIE DE FERRAILLES OU D'AUTRES MATERIAUX METALLIQUES RESIDUELLES ET DE PRODUITS METALLIQUES SEMI-FINIS OU METALLIQUES FINIS / BEGLEITENDES – DOKUMENT FÜR DEN EINFUHR VON SCHROTTMETALL ODER ANDEREN RESTMETALLMATERIALIEN UND HALBFERTIGTEN METALLPRODUKTEN ODER METALLFERTIGPRODUKTE IN ITALIEN)

Sezione/Section/Sektion n° 1.

Mittente (Nome, lndirizzo, Paese) / Expéditeur (Nom, Adresse, Pays) / Absender (Name, Anschrift, Land):

Tel.:.. Fax: ....

Destinatario (Nome, Indirizzo, Paese) / Destinataire (Nom, Adresse, Pays) / Empfänger (Name, Anschrift, Land):

Tel.: .... Fax: ....

Natura della merce / Nature de la marchandise / Warenbezeichnung:

INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO/ INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT/ ANGABEN ZUM TRANSPORT

☐ Provenienza via mare / Provenance par mer / Herkunft auf dem Seeweg

Nome della nave / Nom du navire / Name des Schiffes: ....

Nazionalità / Nationalité / Nationalität: ....

Porto di partenza / Port de départ / Abfahrtshafen: ....

Porto di arrivo / Port d'arrivée / Ankunftshafen: ....

☐ Provenienza via terra oppure ☐ Scaricato da nave

Il trasporto sul territorio avviene:

☐ per / par / durch Container ☐ alla rinfusa / en vrac / in loser Schüttung

Matricola / Matricule / Matrikel

☐ Ferrovia /Chemin de fer /Eisenbahn Vagone / Wagon n. :

☐ Stradale / Par route / Auf der Strasse Targa / Transporteur / Beförderer

RISULTATI DEI CONTROLLI/ RESULTATS DES CONTRÔLES/ ERGEBNISSE DER KONTROLLE

Fondo naturale al momento del controllo:...microSv/h
(Fond naturel au moment du contrôle / Wert der natürlichen Strahlung im Moment der Kontrolle)

Massimo valore rilevato in aria entro 20 cm dalle pareti del carico in caso di controllo con strumento portatile:......................... microSv/h
(Valeur maximale relevée en air dans 20 cm des parois du chargement en cas de contrôle avec instrument portable / Grösster Wert gemessen in der Luft binnen 20 cm von den Wänden der Ladung im Falle einer Kontrolle mit einem tragbaren Instrument)

Massimo valore rilevato in aria rispetto alle pareti del carico in caso di controllo con portale radiometrico:............................counts /Δ t*
(Valeur maximale relevée en air des parois du chargement en cas de control avec portique radiométrique / Grösster Wert gemessen in der Luft von den Wänden der Ladung im Falle einer Kontrolle mit radiometrischem Portal)

* Unità di misura temporale di riferimento (secondi, minuti) /Unité de référence de mesure du temps (secondes, minutes) / Referenz - Maßeinheit der Zeit (Sekunden, Minuten)

Valore di riferimento del fondo naturale in caso di controllo con portale radiometrico……………………………………...counts /Δ t*
(Valeur de référence du fond naturel en cas de contrôle avec portique radiométrique/Referenzwert des natürlichen Hintergrunds bei Kontrolle mit radiometrischem Portal)

Tipo di sorgente radioattiva utilizzata per la verifica di buon funzionamento del portale radiometrico: …………………………………

(Type de source radioactive utilisée pour vérifier le bon fonctionnement du portique radiométrique/Art der radioaktiven Quelle, mit der die ordnungsgemäße Funktion des radiometrischen Portals überprüft wird)

Attività della sorgente radioattiva utilizzata per la succitata verifica alla data del controllo radiometrico: ……………………..........Bq
(Activité de la source radioactive utilisée pour la vérification susmentionnée à la date du contrôle radiométrique; Aktivität der radioaktiven Quelle, die zum Zeitpunkt der radiometrischen Überprüfung für die oben genannte Überprüfung verwendet wurde)

DICHIARAZIONE / DECLARATION / ERKLÄRUNG

Il sottoscritto / Le soussigné / Der Unterzeichner :

Residente (Indirizzo, Paese) / Résident (Adresse, Pays) / Wohnhaft (Anschrift, Land):

Ente di appartenenza /Organisme d'appartenance / Zugehörige Organisation: ....

Qualifica / Qualification / Qualifikation: ....

Tel.: .... Fax: ....

L'Esperto in radioprotezione, responsabile delle misure radiometriche, dichiara che i controlli radiometrici eseguiti sul carico di cui si presenta il modulo non hanno fatto rilevare valori superiori alla fluttuazione media del fondo naturale locale di radiazioni. In fede.
L'expert en radioprotection, responsable des mesures radiométriques, déclare que les mesures exécutées sur le chargement, dont au présent formulaire, n'ont pas relevé des valeurs supérieures à la fluctuation moyenne du fond naturel local de rayonnement. Fait de bonne foi.
Der Experte für Strahlenschutz, verantwortlich für radiometrische Messungen, erklärt dass die an der Ladung ausgeführten Messungen bezüglich dieses Formulars keine Werte angezeigt haben, die höher sind als die mittlere Schwankung der natürlichen lokalen Strahlung. In gutem Glauben.

Data / Date / Datum: .... Firma / Signature / Unterschrift: ....

Sezione / Section / Sektion n° 2.

Visti dell'autorità competente/Visas de l'autorité compétente/Visa von der zuständigen Behörde.".

Allegato 2

Prodotti finiti in metallo e prodotti semilavorati metallici

PRODOTTI FINITI

CODICE NC	DESCRIZIONE (la descrizione riportata è puramente indicativa e non riproduce fedelmente la terminologia utilizzata nella nomenclatura combinata)
	LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO
73101000	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili di capacità uguale o superiore a 50 litri
73102111	Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura per l'imballaggio delle conserve alimentari di capacità inferiore a 50 litri
73102119	Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura per l'imballaggio di bevande di capacità inferiore a 50 litri
73102191	Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura aventi parete di spessore inferiore a 0,5 mm di capacità inferiore a 50 litri
73102199	Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura aventi parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm di capacità inferiore a 50 litri
73102910	Altri recipienti di capacità inferiore a 50 litri aventi parete di spessore inferiore a 0,5 mm
73102990	Altri recipienti di capacità inferiore a 50 litri aventi parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm
73110011	Recipienti per gas compressi o liquefatti con pressione pari o superiore a 165 bar di capacità inferiore a 20 litri, di ghisa, ferro o acciaio
73151110	Catene per biciclette e motociclette
7319 4000	Spilli di sicurezza ed altri spilli
7319 9010	Aghi da cucire, da rammendo o da ricamo
7319 9090	Ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili
73211110	Apparecchi di cottura e scaldapiatti a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili con forno, compresi i forni separati
73211190	Apparecchi di cottura e scaldapiatti a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili senza forno
73211200	Apparecchi di cottura e scaldapiatti a combustibili liquidi
73211900	Apparecchi di cottura e scaldapiatti a combustibili solidi
73218100	Stufe, caldaie a focolaio a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili
73218200	Stufe, caldaie a focolaio a combustibili liquidi
73218900	Stufe, caldaie a focolaio compresi gli apparecchi a combustibili solidi

73221900	Radiatori di ferro/acciaio
73229000	Distributori di aria calda di ferro/ghisa/acciaio (aventi un ventilatore o un soffiatore a motore)
73231000	Paglia di ferro o di acciaio. spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi
73239200	Oggetti per uso domestico e loro parti di ghisa smaltati
73239300	Oggetti per uso domestico e loro parti di acciai inossidabili
73239400	Oggetti per uso domestico e loro parti di ferro o acciaio, smaltati
73239900	Oggetti per uso domestico e loro parti di ferro/acciaio non smaltati
73241000	Acquai e lavabi di acciai inossidabili
73242100	Vasche da bagno di ghisa, anche smaltate
73242900	Vasche da bagno di ferro/acciaio
73249000	Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti
73269030	Scale e sgabelli a gradini
	LAVORI DI RAME
74181010	Apparecchi non elettrici per cucinare o per riscaldare, dei tipi per uso domestico, e loro parti
74181090	Altri oggetti per uso domestico e loro parti. spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi
74182000	Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti
	LAVORI DI ALLUMINIO
76129020	Recipienti del tipo utilizzato per aerosol
76151010	Oggetti per uso domestico e loro parti. spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi di getti di alluminio
76151030	Oggetti per uso domestico e loro parti spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi fabbricati a partire da fogli e nastri sottili di uno spessore massimo di 0,2 mm
76151080	Altri oggetti per uso domestico e loro parti spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi
76152000	Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti
	UTENSILERIA DI METALLI COMUNI; UTENSILI E UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI; PARTI DI QUESTI OGGETTI DI METALLI COMUNI
82011000	Vanghe e pale

82013000	Picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e raschiatoi
82014000	Asce, roncole e simili utensili taglienti
82015000	Forbici per potare (comprese le forbici "trinciapollo") utilizzabili con una mano
82016000	Cesoie da siepe, forbici per potare e utensili simili, utilizzabili con due mani
82019000	Altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano
82021000	Seghe a mano
82022000	Lame di seghe a nastro
82023100	Lame di seghe circolari (comprese le frese-seghe) con parte operante di acciaio
82023900	Altre lame di seghe circolari (comprese le frese-seghe), comprese le parti
82024000	Catene di seghe dette "taglienti"
82029920	Lame di seghe per la lavorazione dei metalli
82029980	Lame di seghe per la lavorazione di altre materie
82031000	Lime, raspe ed utensili simili
82032000	Pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette ed utensili simili
82033000	Cesoie per metalli ed utensili simili
82034000	Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili
82041100	Chiavi per dadi a mano ad apertura fissa
82041200	Chiavi per dadi a mano ad apertura variabile
82042000	Bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico
82051000	Utensili per forare, filettare o maschiare
82052000	Martelli e mazze
82053000	Pialle, scalpelli, sgorbie e simili utensili taglienti per la lavorazione del legno
82054000	Cacciaviti
82055100	Altri utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) per uso domestico
82055910	Utensili per muratori, modellatori, cementisti, gessai e pittori per usi non domestici
82055980	Utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) per usi non domestici
82056000	Lampade per saldare e simili
82057000	Morse, sergenti e simili
82059010	Incudini fucine portatili mole con sostegno, a mano o a pedale
82059090	Assortimenti di oggetti compresi in almeno due delle sottovoci di questa voce
82060000	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202|a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto
82081000	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici per la lavorazione dei metalli

82082000	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici per la lavorazione del legno
82083000	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici per apparecchi da cucina o per macchine per l'industria alimentare
82084000	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici per macchine agricole, orticole o forestali
82089000	Altri coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici
82100000	Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti o bevande
82111000	Assortimenti di coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili
82119100	Coltelli da tavola a lama fissa
82119200	Altri coltelli a lama fissa
82119300	Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili
82119400	Lame
82119500	Manici di metalli comuni
82121010	Rasoi di sicurezza con lame non sostituibili
82121090	Altri rasoi
82122000	Lame per rasoi di sicurezza, compresi gli sbozzi in nastri
82129000	Altre parti di rasoi
82130000	Forbici a due branche e loro lame
82141000	Tagliacarte, aprilettere, raschiatoi, temperamatite e loro lame
82142000	Utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)
82149000	Altri oggetti coltelleria
82151020	Assortimenti simili contenenti unicamente oggetti argentati, dorati o platinati
82151030	Assortimenti di cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili, contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato, di acciai inossidabili
82151080	Assortimenti di cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili, contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato, di altri metalli
82152010	Assortimenti di cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili, di acciai inossidabili
82152090	Assortimenti di cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili, di altri metalli
82159100	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili, argentati, dorati o platinati
82159910	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili, di acciai inossidabili

82159990	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili, di altri metalli
	LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI
83091000	Tappi a corona
83099010	Capsule otturanti o coprituraccioli di piombo; capsule otturanti o coprituraccioli di alluminio di diametro superiore a 21 mm
83099090	Tappi a passo di vite e i tappi versatori, coperchi, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio

PRODOTTI SEMILAVORATI

CODICE NC	DESCRIZIONE (la descrizione riportata è puramente indicativa e non riproduce fedelmente la terminologia utilizzata nella nomenclatura combinata)
	LAVORI DI FONDERIA
73023000	Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, di rotaie di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio
73219000	Parti di utensili a riscaldamento (non elettrico) per uso domestico, della voce 7321, di ghisa, ferro o acciaio
73221100	Radiatori per il riscaldamento centrale (a riscaldamento non elettrico) e loro parti, di ghisa (escluse le parti nominate o incluse altrove e caldaie per il riscaldamento centrale)
73239100	Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, non smaltati
73259990	Articoli di ferro o acciaio, gettati in forma "fusi" (esclusi quelli di ghisa non malleabile o malleabile nonché palle e oggetti simili per mulini)
76169910	Lavori di getti di alluminio
81049000	Articoli di magnesio
84039010	Parti di caldaie per il riscaldamento centrale, di ghisa
84109000	Parti di turbine e ruote idrauliche, e regolatori di turbine idrauliche, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84314920	Parti di macchine, apparecchi e strumenti delle voci 8426, 8429 o 8430, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84399100	Parti di macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84399900	Parti di macchine ed apparecchi per la fabbricazione o per la finitura della carta o del cartone, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84509000	Parti di macchine per lavare la biancheria
84529000	Parti di macchine per cucire
84669120	Parti ed accessori, diverse da quelle delle precedenti voci 8466, per macchine della voce 8464, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

84669220	Parti ed accessori, diverse da quelle delle precedenti voci 8466, per macchine della voce 8465, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84749010	Parti di macchine ed apparecchi per la lavorazione di materie minerali della voce 8474, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84769010	Parti di macchine per cambiare in moneta spicciola
84769090	altre parti di macchine
84779010	Parti di macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84799020	Parti di macchine ed apparecchi meccanici con una funzione specifica di getti di ghisa di ferro o di acciaio
84835020	Volani e pulegge, inclusi le carrucole a staffa, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84836020	Innesti ed organi di accoppiamento, inclusi i giunti di articolazione, per macchine, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84839081	Altre parti di alberi di trasmissione, di ingranaggi, di innesti ed altri organi della voce 8483, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84879040	Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, senza caratteristiche elettriche, di ghisa
84879051	Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, senza caratteristiche elettriche, di getti di acciaio
85030091	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a motori e generatori elettrici, a gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
86071910	Assi, anche montati; ruote e loro parti, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
87083091	Parti per freni a dischi trattori e veicoli a motore per il trasporto di dieci o più persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni, (esclusi quelli per assemblaggio dei veicoli a motore della voce 87083010)
87083099	Freni e servo freni e loro parti per trattori e veicoli a motore per il trasporto di dieci o più persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni. (esclusi quelli per assemblaggio dei veicoli a motore della voce 87083010 e per i freni a disco)
87085020	Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti, e loro parti, destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata <= 2500cm cubi o con pistone ad accensione a scintilla di cilindrata <=2800 cm cubi e dei veicoli speciali a motore della voce 8705
87085035	Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti; loro parti, per trattori, veicoli a motore per il trasporto di dieci o più persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni (esclusi quelli per il montaggio dei veicoli della voce 87085020)
87085091	Parti di assi portanti per trattori, veicoli a motore per il trasporto di dieci o più persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni (esclusi quelle per il montaggio dei veicoli della voce 87085020 e quelle di acciaio stampato)

87085099	Parti di ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, per trattori, veicoli a motore per il trasporto di dieci o più persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni (esclusi quelle per il montaggio dei veicoli della voce 87085020 e quelle di acciaio stampato)
87087010	Ruote, loro parti ed accessori, destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 870110, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli per il trasporto di merci, azionati da motore a pistone con accensione per compressione "diesel o semidiesel", di cilindrata <= 2.500 cm^3 o con accensione a scintilla, di cilindrata <= 2.800 cm^3, degli autoveicoli per usi speciali della voce 8705
87087050	Ruote e loro parti ed accessori per trattori, di autoveicoli per il trasporto di 10 e più persone ecc.
87087091	Parti di ruota a forma di stella ecc.
87169090	Altre parti di rimorchi e semirimorchi
	SEMILAVORATI IN METALLI NON FERROSI
	RAME
7407 10 00	Barre e profilati di rame raffinato
7407 21 10	Barre di leghe di rame a base di rame-zinco (ottone)
7407 21 90	Profilati di leghe di rame a base di rame-zinco (ottone)
7407 29 00	Barre e profilati a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco
7407 29 00	Barre e profilati a base di altre leghe di rame
7408 11 00	Fili di rame raffinato di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera i 6 mm
7408 19 10	Fili di rame raffinato di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 0,5 mm
7408 19 90	Fili di rame raffinato di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non supera 0,5 mm
7408 21 00	Fili di leghe di rame, a base di rame-zinco (ottone)
7408 22 00	Fili di leghe di rame a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco
7408 29 00	Fili di altre leghe di rame
7409 11 00	Lamiere e nastri, di rame raffinato di spessore superiore a 0,15 mm, arrotolati
7409 19 00	Lamiere e nastri, di rame raffinato di spessore superiore a 0,15 mm, altri
7409 21 00	Lamiere e nastri di spessore superiore a 0,15 mm, di leghe a base di rame-zinco (ottone) arrotolati
7409 29 00	Lamiere e nastri di spessore superiore a 0,15 mm, di leghe a base di rame-zinco (ottone) altri
7409 31 00	Lamiere e nastri di rame di spessore superiore a 0,15 mm, di leghe a base di rame e stagno (bronzo) arrotolati

7409 39 00	Lamiere e nastri di rame di spessore superiore a 0,15 mm, di leghe a base di rame e stagno (bronzo) altri
7409 40 00	Lamiere e nastri di rame di spessore superiore a 0,15 mm, di leghe a base di rame-richel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)
7409 90 00	Lamiere e nastri di altre leghe di rame, di spessore superiore a 0,15 mm
7410 11 00	Fogli e nastri sottili di rame raffinato, di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm senza supporto
7410 12 00	Fogli e nastri sottili di leghe di rame, di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm senza supporto
7410 21 00	Fogli e nastri sottili di rame raffinato, di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm su supporto
7410 22 00	Fogli e nastri sottili di leghe di rame, di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm su supporto
	NICHEL
7505 11 00	Barre e profilati, di nichel non legato
7505 12 00	Barre e profilati, di leghe di nichel
7505 21 00	Fili di nichel non legato
7505 22 00	Fili di leghe di nichel
7506 10 00	Lamiere, nastri e fogli, di nichel non legato
7506 20 00	Lamiere, nastri e fogli, di leghe di nichel
	ALLUMINIO
7604 10 10	Barre di alluminio non legato
7604 10 90	Profilati di alluminio non legato
7604 21 00	Profilati cavi di leghe di alluminio
7604 29 10	Barre di leghe di alluminio
7604 29 90	Profilati di leghe di alluminio
7605 11 00	Fili di alluminio non legato di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm
7605 19 00	Fili di alluminio non legato, altri
7605 21 00	Fili di leghe di alluminio di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm
7605 29 00	Fili di leghe di alluminio, altri
7606 11 10	Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o rettangolare dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche
7606 11 91	Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o rettangolare, altri di spessore inferiore a 3 mm
7606 11 93	Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o rettangolare, altri di spessore uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 6 mm

7606 11 99	Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o rettangolare, altri di spessore superiore a 6 mm
7606 12 20	Nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche
7606 12 92	Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare, altri di spessore inferiore a 3 mm
7606 12 93	Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare, altri di spessore uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 6 mm
7606 12 99	Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare, altri di spessore uguale o superiore 6mm
7606 91 00	Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma diversa dalla quadrata o rettangolare
7606 92 00	Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma diversa dalla quadrata o rettangolare
7607 11 11	Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, semplicemente laminati di spessore inferiore a 0,021 mm. in rotoli di peso inferiore o uguale a 10 Kg
7607 11 19	Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, semplicemente laminati di spessore inferiore a 0,021 mm
7607 11 90	Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, semplicemente laminati di spessore uguale o superiore a 0,021 mm ma inferiore o uguale a 0,2 mm
7607 19 10	Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, altri di spessore inferiore a 0,021 mm
7607 19 90	Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, altri di spessore uguali o superiori a 0,021 mm ma non inferiore o uguale a 0,2 mm
7607 20 10	Fogli e nastri sottili, di alluminio, su supporto di spessore (non compreso il supporto) inferiore a 0,021 mm
7607 20 90	Fogli e nastri sottili, di alluminio, su supporto di spessore (non compreso il supporto) uguale o superiore a 0,021 mm. ma inferiore o uguale a 0,2 mm
	PIOMBO
7804 11 00	Fogli e nastri, di piombo, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)
7804 19 00	Lamiere, di piombo
7804 20 00	Polveri e pagliette, di piombo
	ZINCO
7904 00 00	Barre, profilati e fili, di zinco
7905 00 00	Lamiere, fogli e nastri, di zinco
	STAGNO
8003 00 00	Barre, profilati e fili, di stagno
	ALTRI METALLI COMUNI
8101 96 00	Fili di tungsteno (wolframio)
8101 99 10	Barre di tungusteno (wolframio) diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli

8102 95 00	Barre di molibdeno diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli
8102 96 00	Fili, di molibdeno
8103 90 10	Barre di tantalio diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli
ex 81049000	(barre, profilati, fili, lamiere, di magnesio)
ex 81059000	(barre, profilati, fili, lamiere, di cobalto)
ex 81060090	(barre, profilati, fili, lamiere, di bismuto)
ex 81079000	(barre, profilati, fili, lamiere, di cadmio)
8108 90 30	Barre, profilati e fili, di titanio
8108 90 50	Lamiere, nastri e fogli, di titanio
ex 8109 90 00	(barre, profilati, fili, lamiere, di zirconio)
ex 8110 90 00	(barre, profilati, fili, lamiere, di antimonio)
ex 8111 00 90	(barre, profilati, fili, lamiere, di manganese)
ex 8112 19 00	(barre, profilati, fili, lamiere, di berillio)
ex 8112 29 00	(barre, profilati, fili, lamiere, di cromo)
ex 8112 59 00	(barre, profilati, fili, lamiere, di tallio)
ex 8112 99 20	(barre, profilati, fili, lamiere, di afnio (celtio), germanio)
ex 8112 99 30	(barre, profilati, fili, lamiere, di niobio (colombio), renio)
ex 8112 99 70	(barre, profilati, fili, lamiere, di gallio, indio, vanadio)
ex 8113 00 90	(barre, profilati, fili, lamiere, di cermet)
7403 21 00	Leghe di rame, a base di rame-zinco (ottone)
7403 22 00	Leghe di rame, a base di rame-stagno (bronzo)
7403 29 00	Altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7405)
7502 20 00	Leghe di nichel
7601 20 20	Leghe di alluminio in placche e billette
7601 20 80	Leghe di alluminio, altri
7801 99 90	Piombo non raffinato non contenente antimonio altro
7901 20 00	Leghe di zinco
8001 20 00	Leghe di stagno
ex 8104 19 00	Magnesio greggio, altri
	ELENCO DEI CODICI E DEI PRODOTTI GREGGI DI METALLI MINORI
8101 94 00	Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione
8102 94 00	Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione

8103 20 00	Tantalio greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri
8105 20 00	Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; polveri
8106 00 10	Bismuto greggio; cascami e avanzi; polveri
8107 20 00	Cadmio greggio; polveri
8108 20 00	Titanio greggio; polveri
8109 20 00	Zirconio greggio; polveri
8110 10 00	Antimonio greggio; polveri
8111 00 11	Manganese greggio; polveri
8112 12 00	Berillio greggio; polveri
8112 2110	leghe di cromo greggio, polveri contenenti in peso più di 10% di nichel
81122190	cromo greggio, polveri, altri
8112 51 00	Tallio greggio; polveri
8112 92 10	Afnio (celtio) greggio; cascami e avanzi; polveri
8112 92 31	Niobio (colombio), renio greggi; cascami e avanzi; polveri
8112 92 81	Indio greggio; cascami e avanzi; polveri
8112 92 89	Gallio greggio; cascami e avanzi; polveri
8112 92 91	Vanadio greggio; cascami e avanzi; polveri
8112 92 95	Germanio greggio; cascami e avanzi; polveri
8113 00 20	Cermet greggio
	SEMILAVORATI SIDERURGICI
72061000	FERRO ED ACCIAI NON LEGATI IN LINGOTTI
72069000	ALTRE FORME PRIMARIE DI FERRO ED ACCIAI NON LEGATI
72181000	LINGOTTI ED ALTRE FORME PRIMARIE DI ACCIAIO INOSSIDABILI
72241010	LINGOTTI ED ALTRE FORME PRIMARIE DI ACCIAI LEGATI PER UTENSILI
72241090	LINGOTTI ED ALTRE FORME PRIMARIE DI ACCIAI LEGATI, ALTRI
	BRAMME
72071210	BRAMME
72072032	
72189110	
72189180	
	BLUMI - BILLETTE
72071111	BLUMI BILLETTE

72071114	
72071116	
72071912	
72071980	
72072011	
72072015	
72072017	
72072052	
72072080	
72189911	
72189920	
72249002	
72249003	
72249005	
72249007	
72249014	
72249031	
72249038	
	COILS
72081000	COILS
72082500	
72082600	
72082700	
72083600	
72083700	
72083800	
72083900	
72191100	
72191210	
72191290	
72191310	
72191390	
72191410	

72191490	
72251910	
72253010	
72253030	
72253090	
	ROTAIE E ARMAMENTO
73021022	ROTAIE E ARMAMENTO
73021028	
73021040	
73021050	
73024000	
	PALANCOLE
73011000	PALANCOLE
	TONDO c.a. IN BARRE
72142000	TONDO c.a. IN BARRE
72149910	
	VERGELLA
72131000	VERGELLA
72132000	
72139110	
72139120	
72139141	
72139149	
72139170	
72139190	
72139910	
72139990	
72210010	
72210090	
72271000	
72272000	
72279010	
72279050	

72279095	
	BARRE CALDO MERCANTILI
72143000	BARRE CALDO MERCANTILI
72149931	
72149939	
72149950	
72149971	
72149979	
72149995	
72221111	
72221119	
72221181	
72221189	
72221910	
72221990	
72281020	
72282091	
72283020	
72283041	
72283049	
72283061	
72283069	
72283089	
72288000	
	MERCANTILI PIATTI
72149110	MERCANTILI PIATTI
72149190	
72282010	
72283070	
	NASTRI CALDO < 600 mm
72111400	NASTRI CALDO < 600 mm.
72111900	

72126000	
72201100	
72201200	
72261910	
72269120	
72269191	
72269199	
	LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI
72084000	
72085120	
72085191	
72085198	
72085210	
72085291	
72085299	
72085310	
72085390	
72085400	
72089020	
72089080	
72109030	LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI
72111300	
72192110	
72192190	
72192210	
72192290	
72192300	
72192400	
72254012	
72254015	
72254040	
72254060	
72254090	

	LAMIERE A FREDDO >600
72091500	LAMIERE A FREDDO >600
72091690	LAMIERE A FREDDO >601
72091790	LAMIERE A FREDDO >602
72091891	LAMIERE A FREDDO >603
72092500	LAMIERE A FREDDO >604
72092690	LAMIERE A FREDDO >605
72092790	LAMIERE A FREDDO >606
72092890	LAMIERE A FREDDO >607
72099020	LAMIERE A FREDDO >608
72099080	LAMIERE A FREDDO >609
72193100	LAMIERE A FREDDO >610
72193210	LAMIERE A FREDDO >611
72193290	LAMIERE A FREDDO >612
72193310	LAMIERE A FREDDO >613
72193390	LAMIERE A FREDDO >614
72193410	LAMIERE A FREDDO >615
72193490	LAMIERE A FREDDO >616
72193510	LAMIERE A FREDDO >617
72193590	LAMIERE A FREDDO >618
72199020	LAMIERE A FREDDO >619
72199080	LAMIERE A FREDDO >620
72255020	LAMIERE A FREDDO >621
72255080	LAMIERE A FREDDO >622
	BANDA NERA
72091899	BANDA NERA
72112380	
	LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI
72091610	LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI
72091710	
72091810	
72092610	
72092710	

72092810	
72112320	
72251100	
72251990	
72261100	
72261980	
	LAMIERE/NASTRI STAGNATI
72101100	LAMIERE/NASTRI STAGNATI
72101220	
72101280	
72107010	
72109040	
72121010	
72121090	
72124020	
	LAMIERE T.F.S.
72105000	LAMIERE T.F.S.
72125020	
	LAMIERE/NASTRI ZINCATE
72104100	LAMIERE/NASTRI ZINCATE
72104900	
72123000	
72259200	
72269930	
	LAMIERE/NASTRI ELETTROZINCATE
72103000	LAMIERE/NASTRI ELETTROZINCATE
72122000	
72259100	
72269910	
	LAMIERE/NASTRI
72107080	LAMIERE/NASTRI RIV.ORGANICO
72124080	

72259900	
72269970	
	LAMIERE/NASTRI RIV.ORGANICO E ALTRI RIV. METALLO
72102000	LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL.
72106100	
72106900	
72109080	
72125030	
72125040	
72125061	
72125069	
72125090	
	TUBI SENZA SALDATURA
73041100	TUBI SENZA SALDATURA
73041910	
73041930	
73041990	
73042200	
73042300	
73042400	
73042910	
73042930	
73042990	
73043120	
73043180	
73043910	
73043952	
73043958	
73043992	
73043993	
73043998	
73044100	
73044910	

73044993	
73044995	
73044999	
73045112	
73045118	
73045181	
73045189	
73045910	
73045932	
73045938	
73045992	
73045993	
73045999	
73049000	
	TUBI SALDATI
73051100	TUBI SALDATI
73051200	
73051900	
73052000	
73053100	
73053900	
73059000	
73061110	
73061190	
73061910	
73061990	
73062100	
73062900	
73063011	
73063019	
73063041	
73063049	
73063072	

73063077	
73063080	
73064020	
73064080	
73065020	
73065080	
73066110	
73066192	
73066199	
73066910	
73066990	
73069000	
	PRODOTTI FUCINATI
72141000	PRODOTTI FUCINATI
72223051	
72223091	
72281050	
72284010	
72284090	
	BARRE/PROFILATI/TRAFILATI/FREDDO
72151000	BARRE/PROFILATI/TRAFILATI/FREDDO
72155011	
72155019	
72155080	
72159000	
72166110	
72166190	
72166900	
72169110	
72169180	
72222011	
72222019	
72222021	

72222029	
72222031	
72222039	
72222081	
72222089	
72223097	
72224050	
72224090	
72281090	
72282099	
72285020	
72285040	
72285061	
72285069	
72285080	
72286020	
72286080	
72287090	
	FILO TRAFILATO
72171010	FILO TRAFILATO
72171031	
72171039	
72171050	
72171090	
72172010	
72172030	
72172050	
72172090	
72173041	
72173049	
72173050	
72173090	
72179020	

72179050	
72179090	
72230011	
72230019	
72230091	
72230099	
72292000	
72299020	
72299050	
72299090	
	NASTRO A FREDDO
72112330	NASTRO A FREDDO
72112900	
72119020	
72119080	
72202021	
72202029	
72202041	
72202049	
72202081	
72202089	
72209020	
72209080	
72262000	
72269200	
	SEMILAVORATI FUCINATI
72071190	SEMILAVORATI FUCINATI
72071290	
72071919	
72072019	
72072039	
72072059	
72189919	
72189980	
72249018	
72249090	

Allegato 3

Grandi centri di importazione e principali nodi di transito

-	ALESSANDRIA: Ufficio delle dogane di Alessandria; sezione operativa territoriale Asti
-	ANCONA: Ufficio delle dogane di Ancona; sezione operativa territoriale Fabriano; sezione operativa Fano
-	AOSTA: Ufficio delle dogane di Aosta
-	AREZZO: Ufficio delle dogane di Arezzo; sezione operativa territoriale Siena
-	BARI: Ufficio delle dogane di Bari; sezione operativa territoriale Barletta;
-	BENEVENTO: Ufficio delle dogane di Benevento; sezione operativa territoriale Avellino
-	BERGAMO: Ufficio delle dogane di Bergamo; sezione operativa territoriale Orio al Serio
-	BIELLA: Ufficio delle dogane di Biella; sezione operativa territoriale Magazzini generali Avandero
-	BOLOGNA: Ufficio delle dogane di Bologna; sezione operativa territoriale Aeroporto; sezione operativa territoriale interporto
-	BOLZANO: Ufficio delle dogane di Bolzano; sezione operativa territoriale Aeroporto; sezione operativa territoriale Magazzini generali; sezione operativa territoriale Bressanone; sezione operativa territoriale Tubre; sezione operativa territoriale campo di Trens; sezione operativa territoriale Resia; sezione operativa territoriale Merano
-	BRESCIA: Ufficio delle dogane di Brescia; sezione operativa territoriale Cremona
-	BRINDISI: Ufficio delle dogane di Brindisi; sezione operativa territoriale Costa Morena
-	CAGLIARI: Ufficio delle dogane di Cagliari – sezione operativa territoriale Porto Canale; sezione operativa territoriale Oristano
-	CAMPOBASSO: Ufficio delle dogane di Campobasso; sezione operativa territoriale Termoli
-	CASERTA: Ufficio delle dogane di Caserta
-	CATANIA: Ufficio delle dogane di Catania
-	CATANZARO; Ufficio delle dogane di Catanzaro; sezione operativa territoriale Crotone
-	CIVITANOVA MARCHE: Ufficio delle dogane di Civitanova Marche; sezione operativa territoriale San Benedetto del Tronto
-	CIVITAVECCHIA: Ufficio delle dogane di Civitavecchia
-	COMO: Ufficio delle dogane di Como; sezione operativa territoriale di Chiasso; sezione operativa territoriale Ponte Chiasso; sezione operativa territoriale Montano Lucino; sezione operativa territoriale Oria Valsolda; sezione operativa territoriale Lecco
-	CUNEO: Ufficio delle dogane di Cuneo; sezione operativa territoriale Alba
-	FERRARA: Ufficio delle dogane di Ferrara
-	FERNETTI-RETROPORTO TRIESTE: Ufficio delle dogane di Fernetti; sezione operativa territoriale Prosecco
-	FIRENZE: Ufficio delle dogane di Firenze;
-	FOGGIA: Ufficio delle dogane di Foggia; sezione operativa territoriale Manfredonia
-	FORLÌ – CESENA: Ufficio delle dogane di Forlì-Cesena; sezione operativa territoriale Cesena
-	FROSINONE: Ufficio delle dogane di Frosinone
-	GAETA: Ufficio delle dogane di Gaeta; sezione operativa territoriale Aprilia
-	GENOVA: Ufficio delle dogane di Genova 1; Ufficio delle dogane Genova 2; sezione operativa territoriale Passo Nuovo; sezione operativa territoriale Voltri; sezione operativa territoriale Aeroporto
-	GIOIA TAURO: Ufficio delle dogane di Gioia Tauro
-	GORIZIA: Ufficio delle dogane di Gorizia; Sezione Operativa territoriale di Monfalcone; sezione operativa territoriale Ronchi dei Legionari
-	LA SPEZIA: Ufficio delle dogane di La Spezia
-	LECCE: Ufficio delle dogane di Lecce
-	LIVORNO: Ufficio delle dogane di Livorno; Sezione Operativa territoriale di Piombino
-	MALPENSA: Ufficio delle dogane di Malpensa
-	MANTOVA: Ufficio delle dogane di Mantova
-	MESSINA: Ufficio delle dogane di Messina; sezione operativa territoriale Milazzo; sezione operativa territoriale Santa Agata Di Militello
-	MILANO: Ufficio delle dogane di Milano 1; Ufficio delle dogane di Milano 2; Ufficio delle dogane di Milano 3; sezione operativa territoriale ONT; sezione operativa territoriale Turbigo; sezione operativa territoriale Concorezzo; sezione operativa territoriale Rho; sezione operativa territoriale Vittuone; sezione operativa territoriale Melzo; sezione operativa territoriale Pioltello.
-	MODENA: Ufficio delle dogane di Modena
-	NAPOLI: Ufficio delle dogane di Napoli 1; Ufficio delle dogane di Napoli 2; sezione operativa territoriale Aeroporto; sezione operativa territoriale Torre Annunziata - Castellammare di Stabia; sezione operativa territoriale Nola
-	NOVARA: Ufficio delle dogane di Novara; sezione operativa territoriale Arona
-	PADOVA: Ufficio delle dogane di Padova
-	PALERMO: Ufficio delle dogane di Palermo
-	PARMA: Ufficio delle dogane di Parma

-	PAVIA: Ufficio delle dogane di Pavia; sezione operativa territoriale Voghera; sezione operativa territoriale Vigevano
-	PERUGIA: Ufficio delle dogane di Perugia; sezione operativa territoriale Terni
-	PESCARA: Ufficio delle dogane di Pescara; sezione operativa territoriale Ortona; sezione operativa territoriale Giulianova; sezione operativa territoriale Vasto
-	PIACENZA: Ufficio delle dogane di Piacenza
-	PISA: Ufficio delle dogane di Pisa; sezione operativa territoriale Aeroporto; sezione operativa territoriale Lucca; sezione operativa territoriale Marina di Carrara
-	PORDENONE: Ufficio delle dogane di Pordenone
-	PORTO EMPEDOCLE: Ufficio delle dogane di Porto Empedocle; sezione operativa territoriale Licata
-	PRATO E PISTOIA: Ufficio delle dogane di Prato e Pistoia
-	RAVENNA: Ufficio delle dogane di Ravenna
-	REGGIO CALABRIA: Ufficio delle dogane di Reggio Calabria; sezione operativa territoriale Vibo Valentia
-	REGGIO EMILIA: Ufficio delle dogane di Reggio Emilia
-	RIMINI: Ufficio delle dogane di Rimini
-	RIVALTA SCRIVIA: Ufficio delle dogane di Rivalta Scrivia - Retroporto Genova; sezione operativa territoriale Pozzolo Formigaro
-	ROMA: Ufficio delle dogane di Roma 1; Ufficio delle dogane di Roma 2; sezione operativa territoriale Pomezia; sezione operativa territoriale Ciampino; Sezione operativa territoriale Rieti
-	SALERNO: Ufficio delle dogane di Salerno
-	SASSARI: Ufficio delle dogane di Sassari; sezione operativa territoriale Olbia
-	SAVONA: Ufficio delle dogane di Savona; sezione operativa territoriale Vado Ligure
-	SIRACUSA: Ufficio delle dogane di Siracusa; sezione operativa territoriale Augusta; sezione operativa territoriale Pozzallo
-	TARANTO: Ufficio delle dogane di Taranto
-	TIRANO: Ufficio delle dogane di Tirano; sezione operativa territoriale Villa di Chiavenna
-	TORINO: Ufficio delle dogane di Torino; sezione operativa territoriale Orbassano; sezione operativa territoriale Aeroporto
-	TRAPANI: Ufficio delle dogane di Trapani; sezione operativa territoriale Mazara del Vallo
-	TRENTO: Ufficio delle dogane di Trento; sezione operativa Roncafort
-	TREVISO: Ufficio delle dogane di Treviso
-	TRIESTE: Ufficio delle dogane di Trieste; sezione operativa territoriale Punto franco nuovo; sezione operativa territoriale Punto franco vecchio; sezione operativa territoriale Porto industriale
-	UDINE: Ufficio delle dogane di Udine; sezione Operativa Territoriale di Porto Nogaro – Cervignano; sezione operativa territoriale Z.A.U.
-	VARESE: Ufficio delle dogane di Varese; sezione operativa territoriale Gaggiolo; sezione operativa territoriale Busto Arsizio; sezione operativa territoriale Ponte Tresa; sezione operativa territoriale Ispra
-	VENEZIA: Ufficio delle dogane di Venezia; sezione operativa territoriale di Interporto; sezione operativa territoriale Aeroporto; sezione operativa territoriale Portogruaro; sezione operativa territoriale Chioggia
-	VERBANO CUSIO OSSOLA: Ufficio delle dogane di Verbania-Cusio-Ossola
-	VERCELLI: Ufficio delle dogane di Vercelli; sezione operativa territoriale Magazzini generali Trafori
-	VERONA: Ufficio delle dogane di Verona; sezione operativa territoriale Magazzini generali; sezione operativa territoriale Aeroporto
-	VICENZA: Ufficio delle dogane di Vicenza

”.

Allegato B

(articolo 42, comma 2)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa

MISSIONE/programma	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
23. FONDI DA RIPARTIRE (33)	**1.886**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**280**	**33**
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	1.186	400	400	400	400	400	400	400	400	280	33
23.1 Fondi da assegnare (1)	700										
1. POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA (29)	**1.630**	**1.130**	**1.130**	**1.640**	**1.640**	**1.180**	**1.380**	**1.380**	**1.380**	**-**	**-**
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (5)	1.630	1.130	1.130	1.640	1.640	1.180	1.380	1.380	1.380		
7. COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE (11)	**1.000**	**200**	-								
7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9)	1.000	200									
TOTALE	**4.516**	**1.730**	**1.530**	**2.040**	**2.040**	**1.580**	**1.780**	**1.780**	**1.780**	**280**	**33**

22A02680

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Quetiapina, «Quetamed».

Estratto determina AAM/PPA n. 328/2022 del 13 aprile 2022

L'autorizzazione all'immissione in commercio del

Medicinale: QUETAMED.

Confezioni:

042175012 - «25 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister pvc/al;

042175024 - «25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/al;

042175036 - «100 mg compresse rivestite con filmp 60 compresse in blister pvc/al;

042175048 - «200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/al;

042175051 - «300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/al;

042175063 - «25 mg/100 mg/200 mg compresse rivestite con film» confezione inizio trattamento da 6 compresse/25 mg + 3 compresse/100 mg+ 1 compressa/200mg in blister pvc/al.

Titolare A.I.C.: Fairmed Healthcare GMBH con sede legale in Dorotheenstrasse 48, 22301 Amburgo, Germania.

Procedura: decentrata.

Codice procedura europea: NL/H/2300/001-005/R/001.

Codice pratica: FVRMC/2016/140.

È rinnovata con validità illimitata dalla data Comune di rinnovo europeo (CRD) 1° ottobre 2020, con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A02576

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Rosuvastatina/Ezetimibe, «Rozetimad».

Estratto determina AAM/PPA n. 327/2022 del 13 aprile 2022

Autorizzazione variazioni:

sono autorizzate le seguenti variazioni:

grouping di variazione di tipo IB 2 variazioni C.I.3.z.: modifica dei paragrafi 2, 4.4, 4.5 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei paragrafi 2 e 4 del foglio illustrativo in accordo all'esito delle procedure PSUSA/00002664/201711 e NL/H/PSUFU/00002664/201711; aggiornamento in accordo alla linea guida degli eccipienti e aggiornamento dell'indirizzo per la segnalazione delle reazioni avverse sospette;

variazione di tipo II - C.I.4: aggiornamento dei paragrafi 4.3, 4.5 e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del paragrafo 2 del foglio illustrativo in merito alle informazioni di sicurezza della rosuvastatina e inserimento della data della prima autorizzazione;

variazione di tipo IB - C.I.3.z: modifica dei paragrafi 4.4, 4.5 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei paragrafi 2 e 4 del foglio illustrativo in accordo all'esito della procedura PSUSA/00010271/202007,

relativamente al Medicinale: ROZETIMAD.

Confezioni:

045424013 - «5 mg/10 mg compressa» 28 compresse in blister pa/al/pvc-al;

045424025 - «10 mg/10 mg compressa» 28 compresse in blister pa/al/pvc-al;

045424037 - «20 mg/10 mg compressa» 28 compresse in blister pa/al/pvc-al;

045424049 - «5 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister pa/al/pvc-al;

045424052 - «10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister pa/al/pvc-al;

045424064 - «20 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister pa/al/pvc-al.

In adeguamento alla lista dei termini standard della farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle seguenti confezioni:

da:

045424013 - «5 mg/10 mg compressa» 28 compresse in blister pa/al/pvc-al;

045424025 - «10 mg/10 mg compressa» 28 compresse in blister pa/al/pvc-al;

045424037 - «20 mg/10 mg compressa» 28 compresse in blister pa/al/pvc-al;

a

045424013 - «5 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister pa/al/pvc-al;

045424025 - «10 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister pa/al/pvc-al;

045424037 - «20 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister pa/al/pvc-al;

Titolare A.I.C: Adamed S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Giuseppe Mazzini, 20 - 20123 -Milano - Italia - codice fiscale 10753240968.

Codice pratica: N1B/2020/1939 - VN2/2021/166 - N1B/2021/1384.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

22A02577

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Mepartricina, «Ipertrofan».

Estratto determina AAM/PPA n. 331/2022 del 13 aprile 2022

È autorizzata la seguente variazione:

introduzione di un nuovo produttore di sostanza attiva mepartricina supportato da ASMF 02-AP, *February 2021*, Gnosis Bioresearch Srl sia per la parte aperta che per la parte chiusa in sostituzione di Mythen S.p.a. - strada provinciale per Voghera - 27050 Corana (PV) - Italy,

per il medicinale IPERTROFAN per le seguenti confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

A.I.C. n. 025412026 - 40 mg compresse gastroresistenti. 20 compresse.

Titolare A.I.C.: SPA Società Prodotti Antibiotici S.p.a. - via Biella n. 8 - 20143 Milano, codice fiscale 00747030153.

Codice pratica: VN2/2020/27.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A02578

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Meparticina, «Tricandil».

Estratto determina AAM/PPA n. 332/2022 del 13 aprile 2022

È autorizzata la seguente variazione: introduzione di un nuovo produttore di sostanza attiva Mepartricina supportato da ASMF 02-AP, february 2021, Gnosis Bioresearch Srl sia per la parte aperta che per la parte chiusa in sostituzione di Mythen S.p.a. strada provinciale per Voghera , 27050 Corana (PV) - Italy.

Per il medicinale TRICANDIL per la seguente confezione autorizzata all'immissione in commercio: A.I.C. n. 023083013 - «25.000 u. ovuli» 15 ovuli.

Titolare A.I.C.: S.p.a. società prodotti antibiotici S.p.a., via Biella, 8 - 20143 Milano, codice fiscale 00747030153.

Codice pratica: VN2/2019/285.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta,ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A02579

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Atorvastatina, «Atorvastatina Eg».

Estratto determina AAM/PPA n. 334/2022 del 13 aprile 2022

Autorizzazione delle variazioni: rinnovo autorizzazione e variazione

L'autorizzazione all'immissione in commercio è rinnovata con validità illimitata dalla data Comune del rinnovo Europeo (CRD) 20 gennaio 2021 con conseguente modifica degli stampati NL/H/3346/001-006/R/001. È autorizzata, altresì, la variazione NL/H/3346/001-006/IB/010 tipo IB - C.I.2.a Modifica dei paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per adeguamento al medicinale di riferimento; adeguamento all'ultima versione del QRD template; modifiche editoriali, relativamente al,

Medicinale: ATORVASTATINA EG.

Confezioni:

044144018 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister opa-al-pvc-al;

044144020 - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister opa-al-pvc-al;

044144032 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister opa-al-pvc-al;

044144044 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister opa-al-pvc-al;

044144057 - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister opa-al-pvc-al;

044144069 - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister opa-al-pvc-al;

044144071 - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister opa-al-pvc-al;

044144083 - «40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister opa-al-pvc-al;

044144095 - «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister opa-al-pvc-al;

044144107 - «80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister opa-al-pvc-al;

044144119 - «80 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister opa-al-pvc-al;

044144121 - «80 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister opa-al-pvc-al;

044144133 - «30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister opa/al/pvc-al;

044144145 - «30 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister opa/al/pvc-al;

044144158 - «30 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister opa/al/pvc-al;

044144160 - «60 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister opa/al/pvc-al;

044144172 - «60 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister opa/al/pvc-al;

044144184 - «60 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister opa/al/pvc-al.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. con sede legale in via Pavia, 6 - 20136 Milano - Italia - codice fiscale 12432150154.

Procedura: decentrata.

Codice procedura europea:

NL/H/3346/001-006/R/001;

NL/H/3346/001-006/IB/010.

Codice pratica:

FVRMC/2020/87;

C1B/2020/129.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A02580

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali omeopatici.

Estratto determina AAM/AIC n. 82/2022 dell'11 aprile 2022

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per i seguenti medicinali omeopatici descritti in dettaglio nell'allegata tabella, composta da pagine 18, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate:

NUX MOSCHATA, TABACUM, CETRARIA ISLANDICA, USTILAGO MAIDIS, HISTAMINUM, CACTUS GRANDIFLORUS

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Laboratorio Sodini S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via di Meleto, 2 int. 6A-8, 50027 Greve in Chianti FI.

Stampati

1. Le confezioni dei medicinali, di cui all'allegata tabella, devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

I lotti dei medicinali, di cui all'allegata tabella, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541015	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541027	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541039	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541041	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541054	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541066	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541078	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541080	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541092	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541104	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541116	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541128	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541130	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541142	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541155	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541167	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541179	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541181	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541193	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541205	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541217	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541229	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541231	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541243	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541256	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541268	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541270	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541282	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541294	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541306	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541318	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541320	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541332	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541344	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541357	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541369	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541371	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541383	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541395	"4 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541407	"5 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541419	"6 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541421	"7 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541433	"9 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541445	"12 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541458	"15 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541460	"30 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541472	"200 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541484	"M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541496	"5M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541508	"XM CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541510	"35K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541522	"200K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541534	"MK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541546	"XMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541559	"LMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541561	"CMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12799	NUX MOSCHATA	048541573	"MMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	NUX MOSCHATA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944019	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944021	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944033	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944045	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944058	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944060	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944072	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944084	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944096	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944108	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944110	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944122	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944134	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944146	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944159	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944161	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944173	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944185	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944197	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944209	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944211	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944223	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944235	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944247	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944250	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944262	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944274	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944286	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944298	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944300	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944312	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944324	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944336	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944348	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944351	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944363	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944375	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944387	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944399	"4 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944401	"5 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944413	"6 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944425	"7 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944437	"9 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944449	"12 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944452	"15 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944464	"30 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944476	"200 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944488	"M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944490	"5M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944502	"XM CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944514	"35K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944526	"200K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944538	"MK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944540	"XMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944553	"LMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944565	"CMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12806	TABACUM	048944577	"MMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	TABACUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13106	CETRARIA ISLANDICA	048848016	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CETRARIA ISLANDICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13106	CETRARIA ISLANDICA	048848028	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CETRARIA ISLANDICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13106	CETRARIA ISLANDICA	048848030	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CETRARIA ISLANDICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13106	CETRARIA ISLANDICA	048848042	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CETRARIA ISLANDICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13106	CETRARIA ISLANDICA	048848055	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CETRARIA ISLANDICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13106	CETRARIA ISLANDICA	048848067	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CETRARIA ISLANDICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13106	CETRARIA ISLANDICA	048848079	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CETRARIA ISLANDICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13106	CETRARIA ISLANDICA	048848081	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CETRARIA ISLANDICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13106	CETRARIA ISLANDICA	048848093	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CETRARIA ISLANDICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13106	CETRARIA ISLANDICA	048848105	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CETRARIA ISLANDICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13106	CETRARIA ISLANDICA	048848117	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CETRARIA ISLANDICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13106	CETRARIA ISLANDICA	048848129	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CETRARIA ISLANDICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13106	CETRARIA ISLANDICA	048848131	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CETRARIA ISLANDICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13106	CETRARIA ISLANDICA	048848143	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CETRARIA ISLANDICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13106	CETRARIA ISLANDICA	048848156	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CETRARIA ISLANDICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13106	CETRARIA ISLANDICA	048848168	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CETRARIA ISLANDICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13106	CETRARIA ISLANDICA	048848170	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CETRARIA ISLANDICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13106	CETRARIA ISLANDICA	048848182	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CETRARIA ISLANDICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13106	CETRARIA ISLANDICA	048848194	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CETRARIA ISLANDICA	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847014	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847026	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847038	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847040	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847053	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847065	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847077	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847089	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847091	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847103	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847115	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847127	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847139	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847141	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847154	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847166	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847178	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847180	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847192	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847204	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847216	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847228	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847230	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847242	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847255	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847267	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847279	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847281	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847293	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847305	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847317	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847329	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847331	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847343	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847356	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847368	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847370	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847382	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847394	"4 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847406	"5 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847418	"6 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847420	"7 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847432	"9 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847444	"12 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847457	"15 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847469	"30 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847471	"200 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847483	"M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847495	"5M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847507	"XM CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847519	"35K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847521	"200K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847533	"MK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847545	"XMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847558	"LMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847560	"CMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13169	USTILAGO MAIDIS	048847572	"MMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	USTILAGO MAIDIS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539011	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539023	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539035	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539047	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539050	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539062	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539074	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539086	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539098	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539100	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539112	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539124	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539136	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539148	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539151	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539163	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539175	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539187	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539199	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539201	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539213	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539225	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539237	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539249	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539252	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539264	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539276	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539288	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539290	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539302	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539314	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539326	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539338	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539340	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539353	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539365	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539377	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539389	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539391	"4 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539403	"5 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539415	"6 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539427	"7 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539439	"9 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539441	"12 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539454	"15 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539466	"30 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539478	"200 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539480	"M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539492	"5M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539504	"XM CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539516	"35K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539528	"200K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539530	"MK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539542	"XMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539555	"LMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539567	"CMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/13903	HISTAMINUM	048539579	"MMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	HISTAMINUM	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030012	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030024	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030036	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030048	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030051	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030063	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030075	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030087	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030099	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030101	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030113	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030125	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030137	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030149	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030152	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030164	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030176	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030188	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030190	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030202	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030214	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030226	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030238	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030240	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030253	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030265	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030277	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030289	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030291	"M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030303	"5M CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030315	"XM CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030327	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030339	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030341	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030354	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030366	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030378	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030380	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030392	"4 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030404	"5 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030416	"6 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030428	"7 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030430	"9 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030442	"12 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030455	"15 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030467	"30 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030479	"200 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030481	"M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030493	"5M CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030505	"XM CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030517	"35K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030529	"200K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030531	"MK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030543	"XMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030556	"LMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030568	"CMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/15316	CACTUS GRANDIFLORUS	049030570	"MMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	unitario	CACTUS GRANDIFLORUS	LABORATORIO SODINI S.R.L. VIA DI MELETO, 2 INT 6A-8 50027 GREVE IN CHIANTI, FIRENZE	illimitato	SOP	C

22A02581

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata con procedura di importazione parallela, di taluni medicinali per uso umano.

Con determina aRM - 62/2022 - 2696 del 15 aprile 2022 è stata revocata, su rinuncia della Farma 1000 S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: ASPIRINA INFLUENZA E NASO CHIUSO.

Confezione: 048995017.

Descrizione: «500 mg/30 mg granulato per sospensione orale» 10 bustine in PAP/AL/PE.

Paese di provenienza: Grecia.

Medicinale: DUOFILM.

Confezione: 048812010.

Descrizione: «16,7%+15% collodio» flacone da 15 ml.

Paese di provenienza: Grecia.

Medicinale: TOBRAL.

Confezione: 038569063.

Descrizione: «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml.

Paese di provenienza: Portogallo.

Medicinale: TOBRADEX.

Confezione: 041670098.

Descrizione: «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.

Paese di provenienza: Portogallo.

Medicinale: VIGAMOX.

Confezione: 043884016.

Descrizione: «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml.

Paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: ENTEROGERMINA.

Confezione: 041618012.

Descrizione: «2 miliardi/5 ml sospensione orale» 10 flaconcini 5 ml.

Paese di provenienza: Ungheria.

Medicinale: DILATREND.

Confezione: 041048012.

Descrizione: «25 mg compresse» 30 compresse.

Paese di provenienza: Repubblica Ceca.

Medicinale: PYRALVEX.

Confezione: 039348014.

Descrizione: «0,5% + 0,1% soluzione gengivale» 1 flacone da 10 ml.

Paese di provenienza: Grecia.

Medicinale: MAALOX.

Confezione: 038856011.

Descrizione: «plus compresse masticabili» 30 compresse.

Paese di provenienza: Grecia.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A02582

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imatinib Sandoz»

Estratto determina n. 315/2022 del 21 aprile 2022

Medicinale: IMATINIB SANDOZ.

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale «Imatinib Sandoz» (imatinib):

«Imatinib Sandoz» è indicato per:

il trattamento di pazienti adulti con tumori stromali del tratto gastro-intestinale (GIST) maligni non operabili e/o metastatici positivi al Kit (CD117);

il trattamento adiuvante di pazienti adulti a rischio significativo di recidiva dopo resezione di GIST positivi al Kit (CD117). I pazienti con un rischio di recidiva basso o molto basso non dovrebbero ricevere il trattamento adiuvante;

sono rimborsate come segue.

Confezione: «100 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043805050 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 177,24.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 332,41.

Confezione: «100 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 043805047 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 177,24.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 332,41.

Confezione: «400 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 043805035 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory*(IVA esclusa): euro 177,24.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 332,41.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Imatinib Sandoz» (imatinib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - ematologo, oncologo, internista, pediatra in caso di indicazioni pediatriche (RNRL).

Autorizzazione delle variazioni

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni interessate dalle modifiche e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In

caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 5, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti che scelgano la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A02614

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di marzo 2022, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2021 e 2022 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI		INDICI	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell' anno precedente	di due anni precedenti
		(Base 2015=100)		
2020	*Media*	*102,3*		
2021	**Marzo**	103,3	0,7	0,8
	Aprile	103,7	1,2	1,1
	Maggio	103,6	1,3	0,9
	Giugno	103,8	1,4	1,1
	Luglio	104,2	1,9	1,5
	Agosto	104,7	2,1	1,5
	Settembre	104,5	2,6	2,0
	Ottobre	105,1	3,0	2,6
	Novembre	105,7	3,6	3,3
	Dicembre	106,2	3,8	3,6
2021	*Media*	*104,2*		
2022	**Gennaio**	107,7	4,7	4,9
	Febbraio	108,8	5,6	6,1
	Marzo	109,9	6,4	7,1

22A02603

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 13 aprile 2022 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*Exequatur* al signor Hadil Fontes da Rocha Vianna, Console generale della Repubblica Federativa del Brasile in Milano.

22A02602

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina di un nuovo componente della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Casandrino.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 2019 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Casandrino (NA), nelle persone della rag. Ornella Cirino del dott. Giancarlo Saporiti e della dott.ssa Concetta Tortorici.

Il suddetto dott. Giancarlo Saporiti è impossibilitato a proseguire l'incarico.

Con il decreto del Presidente della Repubblica, in data 8 aprile 2022, la dott.ssa Agnese Iardino è stata nominata, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nuovo componente della commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune, in sostituzione del dott. Giancarlo Saporiti.

22A02601

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo».

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio tutela vini d'Abruzzo, con sede in Ortona (CH), intesa ad ottenere la protezione della IGP dei vini «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo», nel rispetto della procedura di cui all'art. 4 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, fatta eccezione per la riunione di pubblico accertamento in loco, pervista dall'art. 7 di detto decreto. In particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Abruzzo, previa adeguata pubblicizzazione della domanda e del disciplinare in questione nel Bollettino Ufficiale regionale;

non è stato possibile tenere la riunione di pubblico accertamento in loco, a causa delle restrizioni connesse all'emergenza epidemiologica

COVID-19. Tuttavia, posto che la domanda è già stata adeguatamente pubblicizzata a livello regionale, senza che siano pervenute istanze avverse, e che sarà ulteriormente pubblicizzata a livello nazionale per un periodo di sessanta giorni, d'intesa con il citato soggetto richiedente e con la Regione Abruzzo e nell'interesse dei produttori interessati, si è convenuto di dar seguito all'*iter* procedurale, con particolare riguardo agli adempimenti ed alle tempistiche connesse alla successiva procedura comunitaria;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 40 della legge n. 238/2016, espresso nella riunione del 2 marzo 2022, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta del disciplinare di produzione della IGP dei vini «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo»;

Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei vini «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ufficio PQAI IV, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della predetta proposta.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA (INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA) «TERRE ABRUZZESI » O «TERRE D'ABRUZZO»».

Art. 1.

Denominazione e vini

1. L'indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare per le seguenti tipologie, menzioni o specificazioni:

Categoria vino:

bianco;
rosato;
rosso, anche novello;

con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Bombino;
Chardonnay;
Falanghina;
Fiano;
Garganega;
Malvasia (Malvasia di Candia e/o Malvasia bianca lunga);
Moscato bianco;
Mostosa;
Passerina;
Pecorino;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Riesling (Riesling renano e/o Riesling italico);
Sauvignon;
Traminer aromatico;
Trebbiano (Trebbiano abruzzese e/o Trebbiano toscano);
Vermentino;
Viogner;
Sauvignon Kretos;
Soreli;
Aglianico;
Cabernet (Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon);
Cabernet franc;
Cabernet Sauvignon;
Cabernet Volos;
Gaglioppo;
Maiolica;
Malbech;
Merlot;
Pinot nero;
Primitivo;
Sangiovese;
Syrah;

l'indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» è altresì riservata ai vini designati con la specificazione di due, tre o quattro vitigni a bacca di colore analogo tra quelli previsti al paragrafo precedente;

Categoria vino frizzante:

bianco frizzante;
rosato frizzante;
rosso frizzante;

Categoria vino ottenuto da uve appassite:

bianco passito;
rosso passito.

Art. 2.

Base ampelografica

1. I vini a indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» bianchi, anche nelle categorie vino frizzante e vino ottenuto da uve appassite; rossi, anche nelle categorie vino frizzante, vino ottenuto da uve appassite e vino novello; e rosati, anche nella categoria vino frizzante, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo.

1. L'indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» bianco e rosso con la specificazione di uno dei vitigni indicati all'art. 1 è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo, fino a un massimo del 15%.

2. L'indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» rosato con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Merlot, Sangiovese e Pinot nero è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo, fino a un massimo del 15%.

3. L'indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» esclusivamente nelle tipologie bianco e rosso con la specificazione di due o tre o quattro vitigni compresi tra quelli indicati all'art. 1 è consentita a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

l'indicazione dei vitigni in etichettatura e presentazione deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri della stessa dimensione;

il quantitativo di uva prodotta per il vitigno presente nella misura minore deve essere comunque superiore al 15% del totale.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» «Terre d'Abruzzo» comprende l'intero territorio amministrativo della Regione Abruzzo.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona.

2. Per i vini a indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve essere superiore a:

tonnellate 26 per i vini bianchi;

tonnellate 24 per i vini rossi e rosati;

tonnellate 22 per le tipologie con la specificazione di vitigno/i.

3. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo», seguita o meno dal riferimento al vitigno di cui all'art. 1, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,50 % vol. per i bianchi;

10 % vol. per i rosati;

10 % vol. per i rossi;

10,50% vol. per le specificazioni di vitigno/i;

10 % vol. per il passito bianco (prima dell'appassimento);

10,50 % vol. per il passito rosso (prima dell'appassimento).

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della Regione Abruzzo.

2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

3. La resa massima dell'uva in vino finito pronto per il consumo non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino ad eccezione delle tipologie passito per le quali la resa in vino finito dopo l'appassimento delle uve non deve essere superiore al 50%. Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare l'indicazione geografica protetta;

Per le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» passito è consentito l'appassimento sulla pianta o dopo la raccolta con uno dei metodi ammessi dalla vigente normativa. Le uve, al termine dell'appassimento, devono avere un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 16% vol.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini ad indicazione geografica tipica «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

«Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» bianco e bianco frizzante:

spuma: fine ed evanescente per il bianco frizzante:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: intenso, fruttato;

sapore: tipico, da secco a abboccato, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

«Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» rosso e rosso frizzante:

spuma: fine ed evanescente per il rosso frizzante;

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: fruttato, complesso;

sapore: tipico, armonico, da secco a abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;

«Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» rosato e rosato frizzante:

spuma: fine ed evanescente per il rosato frizzante ;

colore: rosa più o meno carico;

odore: intenso, persistente;

sapore: tipico, caratteristico, da secco a abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

«Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» bianco passito:

colore: giallo tendente all'ambrato con l'invecchiamento;

odore: intenso, fruttato;

sapore: caratteristico, da secco a dolce, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di cui effettivo almeno 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;

«Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» rosso passito:

colore: rosso più o meno intenso tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: caratteristico ed intenso;

sapore: da secco a dolce, armonico di buona struttura;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di cui effettivo almeno 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;

«Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» novello:

colore: rosso rubino talora con riflessi violacei;

odore: fruttato;

sapore: secco, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minimo: 4,00 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.

2. I vini a indicazione geografica protetta «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

Ad eccezione del Merlot, Sangiovese e Pinot nero che possono essere vinificati in rosso e in rosato e del Pinot grigio che può essere vinificato in bianco e in rosato, il colore del vino deve corrispondere al colore della bacca.

3. Per le caratteristiche al consumo delle tipologie derivate da due o tre o quattro varietà, si fa riferimento ai parametri descritti per le tipologie monovarietali e, in particolare, alla varietà presente in maggiore quantità.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

1. All'indicazione geografica tipica «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «*extra*», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

2. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Art. 8.

Legame con l'ambiente geografico

A) informazioni sulla zona geografica.

1) Fattori naturali rilevanti per il legame.

Provincia di Chieti

La Provincia di Chieti è costituita da una ampia fascia più interna a confine con la Provincia de L'Aquila ed il Molise che può considerarsi montuosa, e da un'ampia ed estesa fascia collinare litoranea, che va dal fiume Foro al Trigno, seguita dalla collina interna ed infine da quella pedemontana che giunge nella parte nord-occidentale sino ai piedi della Maiella e dei monti Frentani. Le colline argillose fiancheggiano le poche pianure alluvionali di natura arenacea e argillosa formate dai fiumi Foro, Sangro, Sinello e Trigno e danno luogo ad un paesaggio ondulato, con ampi dossi quasi pianeggianti e versanti poco acclivi e rotondeggianti ma spesso interrotti bruscamente da ripidi pendii, anche verticali, dovuti all'instaurarsi di fenomeni di erosione spinta (calanchi). Nella grande maggioranza dei casi i suoli agricoli presentano una equa ripartizione di materiale da cui si formano terreni con struttura sabbioso-argillosa, generalmente sciolti, con spessore variabile in relazione alla pendenza ed alla esposizione. La ritenzione idrica è medio bassa con elementi nutritivi ed *humus* scarsi o modesti. La vocazione di questi terreni, per pendenze entro il 25% e ben esposti, è indirizzata verso la viticoltura e l'olivicoltura, colture che determinano uno sfruttamento normale del suolo e lo preservano da fenomeni di erosione accelerata. Le precipitazioni medie annuali della zona sono comprese tra i 650 mm della fascia costiera agli oltre 800 mm/anno della collina interna. Il periodo più piovoso è quello compreso tra ottobre e dicembre (circa 80 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto è quello di luglio (compreso tra i 30 ed i 40 mm). Il clima è di tipo temperato e tende al temperato-caldo nei mesi estivi; le temperature medie sono comprese tra i 13°C del mese di aprile ed i 15°C di ottobre, con punte di 25°C nei mesi di luglio ed agosto. Notevoli sono le escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza del massiccio della Maiella, che determinano condizioni ottimali per l'accumulo di sostanze aromatiche nei grappoli, dando origine a vini dai profumi intensi e caratterizzati. L'indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è compreso tra 1.700 gradi-giorno (aree più interne) ed i 2.300 gradi-giorno (collina litoranea), condizioni che garantiscono la maturazione ottimale sia delle varietà precoci quali Chardonnay, Pinot, Moscato, sia di quelle medie quali Pecorino, Trebbiano, Malvasia, sia di quelle più tardive come Cococciola, Falanghina e Montepulciano e Montonico.

Provincia de L'Aquila.

La Provincia de L'Aquila presenta la morfologia tipica delle zone montane con un paesaggio piuttosto aspro e tormentato, in particolare nella parte più interna in corrispondenza della dorsale appenninica, con presenza di alvei e terrazzi fluvio-alluvionali antichi e recenti. Le montagne abruzzesi che caratterizzano la Provincia de L'Aquila fanno parte della catena appenninica centro-meridionale e costituiscono il tratto in cui questa raggiunge la massima larghezza, altitudine e compattezza. La compattezza e l'imponenza di queste montagne è nell'ampia diffusione e potenza dei calcari, specialmente calcari compatti ma anche calcari dolomitici, dove sono frequenti fenomeni carsici evidenziati da una idrografia superficiale a deflusso discontinuo o mancante. La vite è presente solo in alcune aree, in particolare nelle cosiddette conche intermontane ed alluvionali interne (Alto Tirino, Valle Peligna, Valle Subequana, Valle Roveto), su terreni ben esposti, drenati e con sufficiente contenuto di elementi nutritivi. Il clima è in generale di tipo temperato, con inverni piuttosto freddi e lunghi. Le temperature medie annuali sono comprese tra i 10 ed i 12°C, con punte di 23-25°C nel mese di luglio. Le precipitazioni annuali si aggirano sugli 800 mm/anno ed hanno una equilibrata distribuzione nel corso dell'anno (dai 40 mm in luglio-agosto ai 70 mm in novembre-dicembre). L'indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è compresa tra 1.600 gradi-giorno ed i 2.000 gradi-giorno, condizioni che garantiscono la maturazione ottimale delle varietà diffuse in loco (sia precoci che medio-tardive).

Provincia di Pescara.

La Provincia di Pescara la quale, fatta eccezione per una stretta fascia più interna a confine con le altre tre province della regione che può considerarsi montuosa, è costituita da un'ampia ed estesa fascia collinare litoranea, seguita dalla collina interna ed infine da quella pedemontana che si spinge sino ai piedi del Gran Sasso e della Maiella. Si tratta per la maggior parte di suoli bruni, suoli bruni calcarei (regisuoli e vertisuoli) nonché suoli bruni mediterranei. La vocazione di questi terreni, per pendenze entro il 25% ed esposti a meridione, è indirizzata verso la viticoltura e l'olivicoltura colture che determinano uno sfruttamento normale del suolo e lo preservano da fenomeni di erosione accelerata. Le precipitazioni medie annuali della zona sono comprese tra i 600 mm della fascia costiera agli oltre 800 mm/anno della collina interna. Il periodo più piovoso è quello compreso tra ottobre e dicembre (circa 80 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto è quello di luglio (compreso tra i 30 ed i 40 *mm)*. Il clima è di tipo temperato, con temperature medie comprese tra i 13°C di aprile ed i 15°C di ottobre, con punte di 25°C nei mesi di luglio ed agosto. Notevoli sono le escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza del massiccio del Gran Sasso e della Maiella, così come la ventilazione che determinano condizioni ottimali per la sanità delle uve nonché l'accumulo di sostanze aromatiche nei grappoli, dando origine a vini dai profumi intensi e caratterizzati. L'indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è compreso tra 1.700 gradi-giorno (aree più interne) ed i 2.300 gradi-giorno (collina litoranea), condizioni che garantiscono la maturazione ottimale sia delle varietà precoci quali Chardonnay, Sauvignon, Moscato, Incrocio Manzoni, sia di quelle medio-tardive quali il Pecorino, la Malvasia ed il Trebbiano, sia di quelle tardive quali il Montepulciano.

Provincia di Teramo.

La Provincia di Teramo è costituita da un'ampia ed estesa fascia collinare litoranea, seguita dalla collina interna e pedemontana che si spinge sino ai piedi del massiccio del Gran Sasso, nella parte centromeridionale, ed i monti della Laga, nella parte settentrionale. La vocazione di questi terreni, di natura argillo-limosa con intercalazioni più sciolte nella parte litoranea, con pendenze in genere piuttosto contenute e buone esposizioni, è indirizzata verso la viticoltura e l'olivicoltura, colture che determinano uno sfruttamento normale del suolo e lo preservano da fenomeni di erosione accelerata. Le precipitazioni medie annuali della zona sono comprese tra i 600 mm della fascia costiera agli oltre 800 mm/anno della collina interna. La piovosità e ben distribuita nel corso dell'anno, con un periodo più piovoso comunque compreso tra ottobre e dicembre (circa 70 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto è quello di luglio (intorno ai 40 *mm)*. Il clima è di tipo temperato caldo, con temperature medie comprese tra i 13°C di aprile ai 15°C di ottobre, con punte di 24-25°C nei mesi di luglio ed agosto. Notevoli sono le escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza del massiccio del Gran Sasso e dei monti della Laga, così come la 10 ventilazione che determinano condizioni ottimali per la sanità delle uve e l'accumulo di sostanze aromatiche nei grappoli, dando origine a vini dai profumi intensi e caratterizzati. L'indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è compreso tra 1.800 gradi-giorno (aree più interne) ed i 2.200 gradi-giorno (collina litoranea), che assicurano la completa e corretta maturazione di tutti i vitigni presenti in zona, da quelli precoci come lo Chardonnay ed il Sauvignon, a quelli a maturazione media quali il Trebbiano, il Pecorino e la Passerina, a quelli tardivi come il Montonico ed il Montepulciano.

2) Fattori umani rilevanti per il legame.

La prima testimonianza storica sulla produzione enoica abruzzese, come ci ricorda Polibio, storico greco vissuto tra il 205 ed il 123 a.C., risale alle famose gesta di Annibale (216 a.C.) ed alla sua vittoria di Canne. Polibio ricordava la produzione di ottimo vino della zona adriatica e scriveva che Annibale «…attraversati e devastati i territori dei Pretuzi, di Adria, nonché dei Marrucini e dei Frentani (attuale Provincia di Chieti), si diresse nella sua marcia verso la Iapigia» ossia la Puglia. Ancor prima per la Provincia de l'Aquila, trova una fondamentale testimonianza storica nel poeta latino Publio Ovidio Nasone, nato a Sulmona nel 43 a.C. e morto in esilio a Tomi sul Mar Nero nel 17 d.C., che rievoca con i versi che seguono la sua terra natale: «Sulmona, la terza parte della campagna Peligna mi tiene, una terra piccola, ma salubre per le acque di fonte. Anche se il sole, quando è vicino, spacca la pietra e la stella del cane di Icaro risplende violenta, i campi Peligni son percorsi da limpide correnti, e sul suolo morbido l'erba rigogliosa verdeggia. Terra fertile della spiga di Cerere, e ancor più di uva, qualche campo dà anche l'albero di Pallade, l'ulivo, ...» (Amores, libro secondo, XVII). Da allora sono innumerevoli le testi-

monianze storiche sulla presenza della vite e del vino nella regione abruzzese, in particolare a partire dal secolo XIII. Infatti, nell'agosto del 1200 a Venezia venne stipulato un atto notarile che istituiva una «colleganza», un tipo di contratto commerciale, tra Venezia, Ancona, Ortona e la Slavonia. I numerosi traffici che coinvolgevano Ortona, oggi maggiore centro di produzione di vino della regione, riguardavano i generi alimentari maggiormente prodotti all'epoca; uno dei principali era il vino, sia bianco che rosso, come dimostrano numerose testimonianze provenienti dall'archivio di Stato di Dubrovnik, l'antica Ragusa. Un'ulteriore testimonianza dell'importanza della coltura della vite, della vinificazione e del commercio del vino in Provincia di Chieti proviene da Giovan Battista De Lectis ed è datata 1576, così come quella di fra' Serafino Razzi (1531-1611), sacerdote domenicano e priore prima del convento di Penne (tra luglio 1574 e maggio 1576) e poi di Vasto (tra maggio 1576 e dicembre 1577), che parlando nella sua opera Viaggi in Abruzzo ricorda: «Il Vasto: Terra deliziosa, che già era chiamata una picciola Napoli, risiede in sito basso, rispetto a gli alti monti che gli stanno alle spalle. Abbonda questa terra di ogni bene, di pane, di carne, di pesce, e d'uova. *Et* il vino ci è in tanta copia che ciaschedun'anno se ne caricano assai barche per Ischiavonia, per Vinezia e per altri luoghi. E con tutto che siano vini preciosi, sono nondimeno per lo più del tempo a bonissimo mercato». Ma in epoche più recenti possiamo ricordare la preziosa opera di Ottavi e Marescalchi dal titolo Vade-Mecum del commerciante di uve e di vini in Italia, la cui prima edizione venne pubblicata nel 1897, i quali scrivono che nella Provincia di Chieti i vitigni più diffusi erano il Trebbiano, la Solmontina, la Cococciola, la Svacanina, la Malvasia ed il Moscato, tra le uve a bacca bianca, il Montepulciano, il Sangiovese e la Gaglioppa, tra quelle a bacca nera. La produzione complessiva era di 670.000 ettolitri di cui il 56% rosso ed il 44% bianco. Si producevano vini rossi e bianchi sia crudi che cotti e «in poca quantità, vini cerasuoli (cerasella)». Tra le notizie storiche sulla vitivinicoltura abruzzese nel periodo compreso fra le due guerre, va sicuramente ricordato un testo pubblicato dalla Cattedra ambulante di agricoltura per la Provincia di Chieti del 1934 dal titolo L'Arboricoltura e la Viticoltura nella Vallata del Sangro, a cura del dottor Giuseppe Conte, così come non può essere dimenticato Mario Soldati (1906-1999), scrittore e regista di grandissima stoffa, che nel suo libro Vino al Vino del 1977 descrive in maniera straordinaria le peculiarità della viticoltura di questa regione. Comunque, oltre ai fattori storici, che legano strettamente il prodotto al territorio, molto importante è anche l'incidenza dei fattori umani poiché, attraverso la definizione ed il miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte integrante e sostanziale del disciplinare di produzione, si riescono ad ottenere prodotti dalle spiccate caratteristiche e tipicità.

Base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell'area di produzione, in particolare i vitigni Montepulciano per i rossi ed il Trebbiano per i bianchi, cui si sono affiancati agli inizi degli anni '80 del novecento sia vitigni internazionali quali Merlot e Cabernet sia vitigni autoctoni come Passerina, Pecorino.

Forme di allevamento, sesti d'impianto e sistemi di potatura: sono quelle tradizionali sia a pergola abruzzese sia a filare; i sesti di impianto ed i sistemi di potatura sono tali da perseguire la migliore disposizione della superficie fogliare delle viti in funzione della razionalizzazione delle operazioni colturali e la gestione della chioma.

Pratiche relative all'elaborazione dei vini: sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco o in rosso di vini tranquilli di una certa struttura, complessità ed armonia a cui oggi si sono aggiunte le pratiche di frizzantatura e spumantizzazione con nuovi impianti tecnologici.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano sia dal punto di vista analitico che organolettico caratteristiche molto peculiari, descritte all'art. 6, che ne permettono una chiara identificazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico e alla storia della cultura enoica dell'Abruzzo. Molti di questi vitigni sono stati oggetto di ripetuti approfondimenti di valutazione sia agronomica, con impianti sperimentali, sia enologica con microvinificazioni da parte del Centro ricerche CRiVEA di Miglianico (CH) per verificare la loro adattabilità all'ambiente pedoclimatico abruzzese e la risposta enologica. Alcuni di essi sono risultati avere delle ottime caratteristiche analitiche (pH, acidità totale, acidità malica, struttura, ecc) per essere utilizzati sia come base frizzante che base spumante. In particolare, i vini rossi fermi presentano caratteristiche chimico-fisiche tipiche dei vini di buona struttura associata ad una grande eleganza e finezza di sapore ed odore che evidenziano i caratteri tipici del vitigno di provenienza. I vini bianchi fermi si presentano freschi e profumati ed in particolare quelli con specificazione di vitigno presentano i caratteri tipici dei medesimi. I vini frizzanti, in particolare quelli della tipologia bianco, sono stati prodotti a partire dalla metà degli anni '80, come il Poggello — vino frizzante — del Consorzio cooperative riunite d'Abruzzo, trovando per lo più una diffusione locale in abbinamento alla cucina di mare. Più recente è l'introduzione di vini frizzanti della tipologia rosato che hanno affiancato la tradizionale produzione di vini rosati fermi e stanno aumentando nei numeri di produzione. Meno diffusa è la produzione di vini frizzanti nella tipologia rosso perché sovrastati dalla tradizionale produzione di vini rossi fermi a base di uva Montepulciano. I passiti bianchi sono ottenuti prevalentemente da uve aromatiche della famiglia dei Moscati e delle Malvasie. Di più recente introduzione la produzione di passiti tipologia rosso prevalentemente prodotti con appassimento delle uve sulla pianta (principalmente Montepulciano da solo o congiuntamente con vitigni internazionali quali Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah) nell'ottica di ottenere vini di buona longevità, struttura, corpo, grande alcolicità e con un tenore zuccherino residuo (compreso tra 80 e 120 gr/l) tipico di questa tipologia, per essere consumati come *dessert*.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera *A)* e quelli di cui alla lettera *B)*.

La particolare conformazione orografica del territorio di produzione, caratterizzata da colline ampie e soleggiate, associata alla presenza del mare Adriatico ad est e dei massicci del Gran Sasso a nordovest e della Maiella a sud-ovest, determina un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, particolarmente favorevole all'espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della vite. Dall'interazione dei fattori naturali con l'esperienza maturata dagli operatori e le moderne tecniche di coltivazione e vinificazione nascono vini di grande qualità, dalla spiccata tipicità, fortemente legati al territorio ed al vitigno di provenienza.

Art. 9.

Riferimenti alla struttura di controllo

Agroqualità S.p.a. - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - viale Cesare Pavese n. 305 - 00144 Roma;

Telefono: +39 06 54228675;

Fax: +39 06 54228692;

website: www.agroqualita.it

e-mail: agroqualita@agroqualita.it - *e-mail*: vini.abruzzo@agroqualita.it

La società Agroqualità – Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare – S.p.a. è l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016 che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, paragrafo 1, primo capoverso, lettera *a)* e *c)*, ed all'art. 20 del regolamento (UE) n. 34/2019 per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, paragrafo 1, secondo capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2018) e modificato con decreto ministeriale 3 marzo 2022 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2022).

22A02600

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Modifica della Commissione per l'attuazione del progetto «Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati»

Si comunica che nel sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri è pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2022 concernente la modifica della Commissione per l'attuzione del progetto «Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 settembre 2021, e successive modificazioni.

22A02612

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-098) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.